

Matricola n. 1104073351

**ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITA' DI BOLOGNA**

**FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA
CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA**

**IL RAPPORTO DI LAVORO
DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA**

**Tesi di laurea in
Diritto del Lavoro**

**Relatore
Prof. Sandro Mainardi**

**Presentata da
Roberto Bentani**

**Sessione II
Anno Accademico 2004/2005**

INDICE

INTRODUZIONE.....	1
-------------------	---

CAPITOLO 1

LA DISCIPLINA LEGALE DEL RAPPORTO DI LAVORO CALCISTICO: LA LEGGE 23 MARZO 1981, N. 91 SUL LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO

1. La situazione antecedente e le vicende che hanno portato all'approvazione della normativa.....	4
2. L'ambito di applicazione: l'attività sportiva professionistica. Alcune considerazioni sulla posizione degli sportivi dilettanti.....	8
3. L'inquadramento del lavoratore sportivo professionista tra subordinazione e autonomia.....	15
4. La disciplina del rapporto di lavoro sportivo.....	21
4.1 Le parti del rapporto di lavoro sportivo: gli sportivi professionisti e le società sportive professionistiche.....	21
4.2 La costituzione del rapporto di lavoro sportivo. La forma del contratto individuale di lavoro.....	23
4.3 Le disposizioni che regolano l'autonomia collettiva in ambito sportivo. Alcune questioni concernenti il rapporto tra contratto individuale e contratto collettivo....	26
4.4 Le altre disposizioni sulla disciplina del rapporto.....	31

CAPITOLO 2

LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO CALCISTICO NELLE NORME FEDERALI E NEL CONTRATTO COLLETTIVO DEL SETTORE

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio e le norme organizzative interne.....	39
1.1 Le società.....	40
1.2 I calciatori.....	42
1.3 Il tesseramento.....	43
1.4 I rapporti tra società e calciatori.....	45
2. L'accordo collettivo stipulato tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio ed i soggetti rappresentativi delle società sportive e dei calciatori.....	47
2.1 L'accordo collettivo e la questione dell'ambito soggettivo di efficacia.....	47
2.2 Profili generali sul contenuto dell'accordo.....	50
2.3 La disciplina del rapporto di lavoro.....	53
2.3.1 Le obbligazioni delle società sportive: a) Trattamento retributivo, assicurativo, previdenziale.....	53
2.3.2 <i>Segue: b)</i> Le clausole concernenti il trattamento normativo del calciatore....	57
2.3.3 Le obbligazioni del calciatore.....	61
2.3.4 Le conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni da parte delle società e del calciatore.....	67

CAPITOLO 3
LE VICENDE TRASLATIVE DEL RAPPORTO:
I TRASFERIMENTI DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA

1. La restrizione alla libera circolazione dell'atleta professionista: il c.d. vincolo sportivo.....	74
1.1 Il vincolo e le sue ragioni.....	74
1.2 La natura giuridica del vincolo.....	76
1.3 L'abolizione del vincolo sportivo.....	80
2. Il caso Bosman.....	84
2.1 La sentenza Bosman.....	84
2.2 Gli effetti della sentenza Bosman.....	89
2.3 Le conseguenze della sentenza Bosman nell'ordinamento statale.....	91
2.4 Le conseguenze della sentenza Bosman sul rapporto contrattuale e la problematica dei trasferimenti in pendenza di contratto.....	92
3. La situazione giuridica dei calciatori extracomunitari.....	98
4. L'attuale disciplina dei trasferimenti in Italia.....	103
5. La disciplina dei trasferimenti internazionali: il Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti internazionali dei calciatori.....	110

CAPITOLO 4
LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Rapporto tra giustizia statale e giustizia sportiva.....	116
1.1 Il vincolo di giustizia e le questioni sindacabili dal giudice statale secondo l'interpretazione giurisprudenziale nel periodo antecedente la l. 17 ottobre 2003, n. 280.....	116
1.2 La legge 17 ottobre 2003, n. 280.....	121
2. La procedura arbitrale nelle controversie di lavoro tra calciatori e società.....	129
2.1 Cenni sui procedimenti arbitrali in generale.....	129
2.2 Il fondamento della devoluzione delle controversie ad arbitri nel calcio.....	131
2.3 La natura dell'arbitrato del lavoro nel calcio.....	134
2.4 Il Regolamento per il funzionamento del Collegio arbitrale nell'accordo collettivo tra società e calciatori	136

BIBLIOGRAFIA.....	143
--------------------------	------------

INTRODUZIONE

Alcuni rapporti di lavoro subordinato presentano caratteristiche particolari che li differenziano dal modello tipico tradizionale del rapporto subordinato a tempo pieno e indeterminato e, pertanto, sono definiti rapporti di lavoro speciali. La dottrina giuslavoristica infatti definisce speciali quei rapporti che, in ragione della specifica posizione del datore di lavoro e/o anche della peculiare natura dell'attività svolta, richiedono una disciplina, anche solo in parte, differenziata rispetto a quella generale dettata per il rapporto di lavoro nell'impresa, con conseguente adattamento del modello generale di tutela alla specificità del rapporto¹.

A tal proposito, questo lavoro si propone di analizzare il rapporto di lavoro del calciatore professionistico, mettendone in evidenza soprattutto la specialità rispetto agli altri tipi di lavoro subordinato. In particolare lo speciale rapporto di lavoro intercorrente tra società sportive e sportivi professionisti, caratterizzato dalla particolare natura dell'attività erogata dal lavoratore, è stato regolamentato per la prima volta con la legge n. 91/1981 che, proprio per la peculiarità dell'ordinamento sportivo, ha introdotto notevoli differenziazioni rispetto alla disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Tutte le peculiarità verranno trattate in particolare nel primo capitolo cercando anche di capire il perché di certe deviazioni rispetto allo schema del rapporto subordinato di tipo tradizionale.

Passeremo poi ad analizzare nello specifico le norme che dettano il rapporto tra la società ed il calciatore previste, oltre che da

¹ E.GHERA, *Diritto del lavoro*, Cacucci, Bari, 2002, 508; G. MAZZONI, *Manuale di diritto del lavoro*, 6 ed., Giuffrè, Milano, 1988, 1132.

detta legge, anche dall' Accordo Collettivo tra soggetti rappresentativi delle società sportive e dei calciatori, e dalle norme predisposte dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Nel dettaglio saranno trattati gli aspetti economici, sportivi e giuridici che legano il calciatore al club di appartenenza (confrontandoli con gli istituti previsti per i normali rapporti di lavoro). Ci soffermeremo poi nel terzo capitolo sulle regole e sulle vicende relative al trasferimento, analizzando l'evoluzione della posizione del calciatore professionista, soprattutto dopo la famosa sentenza Bosman, fondamentale non solo per quanto riguarda la circolazione dei calciatori stranieri, ma anche per ciò che attiene all'autonomia contrattuale del calciatore stesso. Sarà trattata anche la disciplina italiana in materia di trasferimenti nazionali e la disciplina dei trasferimenti internazionali prevista dal Regolamento Fifa sullo status e sui trasferimenti internazionali. Per ultimo passeremo alla disciplina prevista per la risoluzione delle controversie, analizzando in primo luogo il c.d. vincolo di giustizia, soffermandoci poi sulla legge 17 ottobre 2003, n. 280 sul rapporto tra giustizia statale e giustizia sportiva, per poi finire con l'analisi del procedimento arbitrale in ambito calcistico, con riferimento in particolare alla clausola compromissoria prevista dall' Accordo Collettivo.

CAPITOLO I

LA DISCIPLINA LEGALE DEL RAPPORTO DI LAVORO CALCISTICO: LA LEGGE 23 MARZO 1981, N. 91 SUL LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO

1. La situazione antecedente e le vicende che hanno portato all'approvazione della normativa

Il 4 marzo 1981 rimarrà sicuramente una data storica per il mondo sportivo professionistico, per i calciatori in maniera particolare : il Senato approvava infatti una legge (che secondo l'ordine progressivo sarà la n° 91) che regolava finalmente i rapporti tra società e sportivi professionisti.

La legge è stata una conquista determinante per la categoria dei calciatori: lo sport professionistico, calcio in *primis*, si trovava ad avere finalmente delle certezze giuridiche, delle tutele ben precise.

Ovviamente la legge 91 è stata la base di partenza per molte conquiste che la Associazione Italiana Calciatori (AIC) è riuscita ad ottenere negli anni: con la nuova normativa il calciatore da quel momento diventava infatti lavoratore subordinato, le cui prestazioni a titolo oneroso costituivano oggetto di contratto di lavoro subordinato. Venivano introdotte la tutela sanitaria, l'indennità di preparazione e promozione, le assicurazioni infortuni, il trattamento pensionistico, e soprattutto veniva abolito il vincolo sportivo, che fino a quel momento aveva fatto del calciatore un'autentica "merce di scambio"².

Il vincolo, infatti, comportava il diritto esclusivo della società di disporre delle prestazioni agonistiche dell'atleta e di trasferirlo anche senza la sua volontà. Quindi si aveva una notevole limitazione della libertà contrattuale e di recesso del giocatore, (relegata a casi eccezionali), contrastante con i diritti fondamentali garantiti dal nostro ordinamento in tema di dignità

² www.assocalciatori.it

della persona e con il principio di libertà del lavoro. La illegittimità della disciplina sportiva in materia di vincolo si fondava, infatti, sul combinato disposto degli artt. 2, 3, 4 della Cost. nonché dell'art. 2118 c.c., sul diritto unilaterale illimitato di recesso dal rapporto a tempo indeterminato.

Si comprende quindi che l'indagine sui rapporti tra società sportive e calciatori debba necessariamente partire dalla legge n. 91, che regola per l'appunto le relazioni giuridiche tra sodalizi sportivi e sportivi professionisti, calciatori compresi, i quali, oltre ad essere i "beneficiari" di tale legge ne furono anche i responsabili.

Si ritiene opportuno accennare all'iter legislativo nonché al vivace dibattito che portarono alla formulazione iniziale della l. 23 marzo 1981, n. 91.

L'intervento del legislatore, infatti, si rese urgente a seguito dei primi decisi interventi della Magistratura ordinaria nel mondo del lavoro sportivo. Destò clamore, tra gli altri, a seguito di un esposto del presidente dell'AIC Campania, il provvedimento del Pretore di Milano del 7 luglio 1978³, il quale in via di urgenza inibì lo svolgimento del cosiddetto "calcio-mercato" per contrasto con la l. 29 aprile 1949, n. 264 sul collocamento, ritenendo quel magistrato, che il rapporto tra società sportiva ed atleta fosse da inquadrare nell'ambito del lavoro subordinato⁴.

³ Pret. Milano, 7 luglio 1978, in *Foro it.*, 1978, II, 319.

⁴ L'intervento del Pretore di Milano fu aspramente criticato anche perché in contrasto con Cass., 2 aprile 1963, n. 811, in *Riv. dir. sport.*, 100, che sostenne l'atipicità del rapporto di lavoro sportivo rispetto ai comuni rapporti di lavoro subordinato. In proposito la Suprema Corte ha oscillato in passato tra il riconoscimento della natura autonoma del contratto di lavoro tra associazioni sportive ed atleti, fonte esclusiva di un diritto di credito (così Cass., 4 luglio 1953, n. 2085 in *Giur. lav.*, 1953, I, 1, 828), la riconduzione del rapporto nell'ambito della subordinazione ex art. 2094 c.c. (Cass., 21 ottobre 1961 n. 2324, in *Riv. dir. sport.*, 1990, 727 ss), fino a Cass., sez. un., 26 gennaio 1971, n. 4174, in *Riv. dir. sport.*, 1971, 68, in cui si conferma la natura subordinata del rapporto di lavoro sportivo, pur in presenza di caratteristiche sue proprie. In dottrina gli orientamenti sul tema non sono stati univoci, anche se si deve rilevare una netta propensione in favore della natura di lavoro subordinato con riferimento ai giocatori di calcio professionisti. A tal proposito v.: R. BORRUSO, *Lineamenti del contratto di lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1963, 52; A. MARTONE,

Da quel momento il poi occorrerà attendere due anni⁵ prima dell'emanazione della legge 23 marzo 1981, n. 91, i cui cardini fondamentali sono la qualificazione del rapporto di lavoro sportivo come subordinato e l'abolizione del vincolo. Si sostiene che la legge, al di là delle formali e dichiarate pretese di regolare unitariamente ed interamente il fenomeno sportivo, risulta invece modellata sulle specifiche esigenze del calcio⁶ e tiene poco conto o per niente di altri sport professionistici, specie quelli individuali, considerato che, oltre tutto, diverse discipline sono difficilmente riconducibili all'alternativa lavoro subordinato-lavoro autonomo. Ciò nonostante, si può esprimere un parere positivo sulla legge che, pur perfettibile, ha il merito di affrontare per la prima volta la tematica sportiva e cerca di fornire una disciplina omogenea e globale alle varie e articolate componenti del sistema.

La legge 23 marzo 1981 n. 91, contenente “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti”, è divisa in quattro capi: il primo (artt. 1-9) relativo allo “Sport professionistico”; il secondo (artt. 10-14) relativo al funzionamento e all'attività delle “Società sportive e Federazioni Sportive Nazionali”; il terzo (art. 15) con “Disposizioni di carattere tributario”; il quarto (artt. 16-18) con “Disposizioni transitorie e finali”.

La definizione dei rapporti tra società sportive e sportivi professionisti, a cui è dedicato il primo capo, costituisce l'oggetto principale della normativa in esame e impone, come corollario del regime di tutela previsto per gli sportivi professionisti, anche

Osservazioni in tema di lavoro sportivo, in *Riv. dir. sport.*, 1964, 117; S. GRASSELLI, *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in *Foro it.*, 1971, IV, 44.

⁵ Sull'iter legislativo che ha portato all'emanazione della legge n. 91/1981 v. www.assocalciatori.it

⁶ A. LENER, *Una legge per lo sport?*, in *Foro it.*, 1981, 298; F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, 1 ss.

una disciplina dell'attività e del funzionamento delle società sportive riguardante sia la loro struttura commerciale e societaria, sia i loro rapporti con le Federazioni Sportive Nazionali (a cui si riferiscono appunto il secondo e terzo capo). Il quarto capo si riferisce invece agli aspetti di carattere transitorio che derivano dall'emanazione della legge stessa, in particolare all'abolizione del vincolo sportivo ed alle sue conseguenze, ed agli aspetti relativi alla necessaria trasformazione delle società sportive in società per azioni o in società a responsabilità limitata. Mi sembra che la struttura logica di questo schema sia coerente con il punto di vista scelto per la disciplina del fenomeno sportivo, preso in considerazione con riferimento ai rapporti contrattuali nel cui ambito si svolge l'attività sportiva professionistica. Infatti tali rapporti sono oggetto, per la prima volta, di una globale valutazione da parte dell'ordinamento, perciò la disciplina tiene conto anche della normativa precedente l'entrata in vigore della legge e introduce così delle "disposizioni transitorie" volte a temperare la sua portata innovativa.

2. L'ambito di applicazione: l'attività sportiva professionistica. Alcune considerazioni sulla posizione degli sportivi dilettanti

L' art. 1 della legge in esame è una norma programmatica, che riconosce e incentiva l'attività sportiva in generale⁷, ma quella che fissa le coordinate di applicazione della legge al lavoratore è l'art. 2. L'art. 2, infatti, limita l'applicazione della legge al professionismo previsto dalle discipline regolamentate dal CONI, alle attività sportive svolte a titolo oneroso e con carattere di continuità, a precise figure di sportivi professionisti. In particolare “sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con caratteri di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme contenute dalle federazioni stesse con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica”.

Attraverso l' art. 2, il legislatore ha inteso delegare alle federazioni la delimitazione del campo applicativo dell'intera legge n. 91/1981 identificabile con l'area del professionismo ufficializzato e riconosciuto, all'esterno del quale trova applicazione la tutela generale nei confronti degli sportivi che possono definirsi lavoratori subordinati in base all'art. 2094 del codice civile. Ora, mentre un normale rapporto di lavoro subordinato è qualificato come tale in base all'attività effettivamente svolta, nel caso del lavoro sportivo è sempre richiesta la preventiva qualificazione indicata dalla norma in

⁷ Art. 1: “L'esercizio dell' attività sportiva, sia essa svolta in forma individuale o collettiva, sia in forma professionistica o dilettantistica, è libero.”

commento, il c.d. tesseramento⁸. Il tesseramento e il contratto di lavoro sportivo sono due entità distinte. Infatti il giocatore tesserato come professionista, stipula con l'associazione sportiva un contratto di lavoro valido per la federazione, anche nell'ipotesi in cui le parti stipulino prima il contratto di lavoro, e poi il giocatore sia tesserato, ed infine il contratto sia depositato in federazione. Il tesseramento, quindi, sembra essere il presupposto logico, e non cronologico⁹ del contratto di lavoro dello sportivo professionista. Comunque, la mancanza del tesseramento determinerebbe, secondo una dottrina, la nullità del rapporto di lavoro dell'atleta che ne sia privo, con conseguente applicazione dell' art. 2126 c.c.¹⁰

La qualificazione dello sportivo come professionista da parte delle federazioni nazionali, costituisce l'atto d'ingresso nella particolare comunità sportiva e comporta la sottoposizione alle regole di quell' ordinamento. Inoltre la qualificazione, con l'elevazione a presupposto legale del contratto, viene a costituire il *trait d'union* fra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento giuridico dello stato¹¹. E' pacifico, d'altronde, che la federazione goda di piena discrezionalità nell'accettare o rifiutare il tesseramento¹²; gli organi federali hanno quindi il potere di impedire al giocatore di prestare la propria attività nelle competizioni organizzate sotto l'egida delle istituzioni sportive

⁸ La dottrina prevalente ritiene che l' art. 2, l., n. 91/81, laddove faccia dipendere l'acquisizione di uno status da un elemento astratto come la qualificazione, anziché dalla situazione di fatto, rappresenti un'anomalia all'interno della legislazione giuslavorista: v. P. ICHINO, *Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro*, vol. I, Milano, 1984, 60; R. DE LUCA TAMAJO, *Il tempo nel rapporto di lavoro*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 1986, 460.

⁹ A. MINERVINI, *Il trasferimento dei giocatori di calcio*, in *Rass. Dir. civ.*, 1984, 1073.

¹⁰ I. TELCHINI, *Il caso Bosman: diritto comunitario e attività calcistica*, in *Diritto comunitario e degli scambi commerciali*, 1996, 335. V. anche M. COLUCCI, *Il rapporto di lavoro nel mondo dello Sport*, in *Lo sport e il diritto*, M. COLUCCI (a cura di), Jovene, Napoli, 2004, 21.

¹¹ O. MAZZOTTA, *Il lavoro sportivo*, in A. LENER, O. MAZZOTTA, G. VOLPE PUTZOLU, M. GAGLIARDI, *Una legge per lo sport?*, in *Foro it.*, 1981, V, c. 297.

¹² Sul rapporto tra tesseramento e contratto di lavoro P. BARILE, *La Corte di giustizia della Comunità europea e i calciatori professionisti*, in *Giur. It.*, 1977, I, c. 1411

che fanno capo al CIO e al CONI. Conseguentemente, le autorità sportive possiedono il potere di impedire l'attuazione del (nuovo) contratto concluso tra l'atleta e l'eventuale nuova società: tale contratto prevede infatti, come condizione della propria operatività, l'intervento di un terzo, la federazione¹³.

Tornando nello specifico sull' art. 2 l. 91/81, non è chiaro se l'elencazione, ivi contenuta, delle figure di sportivi professionisti, debba considerarsi tassativa o esemplificativa. Secondo alcuni autori la disciplina del rapporto di lavoro sportivo subordinato può essere estesa ad altri lavoratori non elencati¹⁴, mentre secondo altri l'interpretazione estensiva è da respingere in quanto il legislatore non ha impiegato espressioni generiche e onnicomprensive "tali da permettere una classificazione dell'art. 2 in termini di norma aperta"¹⁵. In giurisprudenza si è affermato come una legge speciale che contiene così vistose deroghe in *peius* rispetto alla disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato non può essere estesa per analogia ai casi non contemplati testualmente¹⁶. A mio avviso sembrerebbe più conforme allo spirito della legge ritenere che il legislatore intendesse elencare solo le figure più frequenti e conosciute senza escluderne altre individuabili dalle federazioni, nei cui confronti si potrà quindi applicare la legge n. 91/1981.

Altri dubbi, inoltre, vengono sollevati dalla definizione di "atleta professionista". Si è sostenuto¹⁷ infatti che lo sportivo professionista non sia precisamente colui che esercita l'attività sportiva a titolo oneroso e in modo continuativo; tale modo di

¹³ Il nuovo contratto deve essere depositato presso la Federazione per i prescritti controlli (art.4, l.91/1981)

¹⁴ D. DURANTI, *L'attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1983, 707; M. DE CRISTOFARO, *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti – Commento all'art. 4*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, 576; A. D'HARMANT FRANCOIS, *Lavoro sportivo*, in *Enc. Giur. Treccani*, XVIII, Roma, 1990, 2.

¹⁵ F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, *op.cit.*, 9.

¹⁶ Pret. di Venezia 22 luglio 1998, in *Riv. dir. sport.* 1998, 164 ss.

¹⁷ M. DALLA COSTA, *La disciplina giuridica del lavoro sportivo*, Vicenza, 1993, 37.

esercizio può essere proprio anche del dilettante. Questa è la ragione per cui, trascendendo dai concetti di continuità e onerosità, parte della dottrina richiama il concetto di prevalenza¹⁸. In tal modo, professionista sarà colui che esercita dietro compenso, “prevalentemente”, o “esclusivamente” l’attività sportiva. Infatti, lo sportivo professionista è colui che pratica lo sport per professione e per il quale l’attività sportiva prevale rispetto ad altre, cosa che invece certamente non si verifica per il dilettante.

Sono state denunciate¹⁹ poi le profonde disparità di trattamento che si sono prodotte, soprattutto con riguardo al fenomeno del professionismo di fatto in cui, per la sola ragione della mancanza dell’intervento qualificatorio da parte della rispettiva federazione, continuano ad essere inquadrati come dilettanti atleti che prestano la propria attività a favore di società sportive in modo continuativo e a titolo oneroso traendo dalla stessa l’unica o la principale fonte di sostentamento .

In merito a ciò una parte della dottrina ritiene che, pur in mancanza di qualificazione da parte delle federazioni, il professionismo di fatto, dovrebbe essere tutelato dalle norme della legge n. 91/1981 al fine di evitare disparità di trattamento di fronte a situazioni identiche²⁰. Secondo altri autori tale tesi non è condivisibile, in quanto sminuisce l’importante requisito della qualificazione stabilito dalla legge²¹ e, ai casi di professionismo di fatto, se pure non trovasse applicazione la legge n. 91/1981, sarebbero applicabili le norme di diritto comune e, ricorrendo i

¹⁸ D. DURANTI, *op. cit.*, 708; C. ZOLI, *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in *Giust. civ.*, 1985, I, 2089.

¹⁹ D. DURANTI, *op. cit.*, 706; G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, II, 210.

²⁰ L. MERCURI, *Sport*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, 1987, 512; F. REALMONTE, *L’atleta professionista e l’atleta dilettante*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, 374.

²¹ G. MARTINELLI, *Lavoro autonomo e subordinato nell’attività dilettantistica*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, 13; A. DE SILVESTRI, *Il diritto sportivo oggi*, in *Dir. lav.*, 1988 I, 261.

requisiti di cui all'art. 2094 c.c., la normativa dettata in linea generale per ogni rapporto di lavoro subordinato²².

Come sottolineato di recente²³, il fatto grave è che il CONI non ha mai emanato le direttive per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica, limitandosi a deliberare nella circolare del 22 marzo 1988, n. 469, che "attività sportiva professionistica è quella definita o inquadrata come tale dalle norme statutarie delle federazioni sportive nazionali, approvate dal CONI, in armonia con l'ordinamento delle rispettive federazioni sportive internazionali interessate". Inoltre, nel noto caso Bosman su cui ci soffermeremo più avanti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato come essa consideri, da un lato, non dilettante, e quindi professionista, ogni calciatore che abbia percepito indennità superiori all'importo delle spese sostenute per l'esercizio della sua attività, e come, dall'altro, debba essere ritenuta economica, ai sensi dell'art. 2 del Trattato dell'Unione Europea, l'attività svolta dai calciatori professionisti o che comunque effettuano prestazioni di servizi retribuite, a prescindere dalla qualità di imprenditore del datore di lavoro²⁴. Rimarrebbe quindi invalicabile solo il limite dello sport meramente amatoriale, al quale si esclude l'applicabilità delle norme comunitarie, difettando, appunto, il carattere economico dell'attività stessa²⁵. Se si procede infatti all'esame delle modalità di svolgimento delle prestazioni sportive ai massimi livelli del calcio dilettantistico, al di là del contenuto di eventuali accordi scritti intervenuti tra le parti, i parametri di fatto che si

²² A favore di questa tesi Pret. Bari, 26 maggio 1993, in *Riv. dir. sport.*, 1993, 140, e Trib. Roma, 7 febbraio 1995, in *Riv. dir. sport.*, 1995, 633.

²³ E. CROCKETTI BERNARDI, *Rapporto di lavoro nel diritto sportivo*, in *Dig. disc. priv.*, 2003, 757.

²⁴ Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 15 dicembre 1995, causa c. 415/93, in *Riv. dir. sport.* 1996, 541 con nota di M. COCCIA, *La sentenza Bosman: summum ius, summa iniuria?*.

²⁵ F. AGNINO, *Statuti sportivi discriminatori ed attività sportiva: quale futuro?*, in *Il Foro it.*, 2002, 898.

rinvengono (sottoposizione alle direttive societarie, continuità della prestazione, stabile inserimento nell'organizzazione, suddivisione in ratei mensili dell'importo concordato, soggezione a possibili sanzioni disciplinari) sono tipici del rapporto di lavoro subordinato, con la conseguenza che, paradossalmente, le prestazioni dei dilettanti possono beneficiare di una tutela più intensa di quella prevista per l'atleta professionista²⁶. Dikasi, ancora, che per i dilettanti (o meglio, per i "non professionisti") un grande passo avanti è stato fatto dalla FIGC con il Comunicato Ufficiale 14 maggio 2002, n. 34/A, con cui è stata varata una parziale riforma delle Norme Organizzative Interne della FIGC su tesseramento e trasferimento dei calciatori (NOIF). Tale riforma, oltre a modificare l'istituto del cosiddetto vincolo a vita (su cui ci soffermeremo più avanti), prevede la possibilità, ma soltanto per i calciatori non professionisti che disputano i campionati nazionali organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti, di stipulare accordi economici annuali relativi alle proprie prestazioni sportive²⁷ (art. 94 ter NOIF)

L'art. 29, punto 2) delle NOIF prevede, però, che per tutti i calciatori non professionisti è esclusa ogni forma di lavoro, sia autonomo e subordinato. Se si considera che un calciatore professionista che partecipa al campionato di Serie B, con un regolare contratto di lavoro, può percepire una retribuzione

²⁶ A proposito Trib. Grosseto, sez. lav., 11 settembre 2003 in AA.VV., *Diritto dello Sport*, Le Monnier, Firenze, 2004, ha qualificato come lavoro sportivo il rapporto tra società dilettantistiche ed atleti, non rilevando la circostanza che il tesserato fosse inquadrato all'interno della FIGC come non professionista, prevedendo altri elementi caratterizzanti la prestazione. In particolare: la retribuzione fissa, consistenti *benefits* in caso di promozione, il rimborso delle spese mediche non coperte dal servizio sanitario nazionale, il riconoscimento al prestatore di un riposo annuale pari a sei settimane, la messa a disposizione di un idoneo alloggio o, in alternativa l'accollo dei costi documentati. Il Tribunale ha quindi considerato la volontà dei contraenti prevalente su ogni eccezione circa l'invalidità del negozio concluso in violazione delle norme interne, affermando che nel caso di specie ricorre un contratto di lavoro sportivo retribuito, vietato dalle norme federali, ma non per questo nullo nell'ordinamento giuridico statale.

²⁷ Quest'ultimo articolo consente, esclusivamente per le società che disputano il Campionato Nazionale Dilettanti, di stipulare accordi economici annuali fino ad un tetto massimo di euro 25.822,00 annui. Solo a tali accordi potrà essere concessa la tutela prevista dalla FIGC, mentre eventuali accordi integrativi o sostitutivi di quelli depositati, oltre ad essere nulli, comportano il deferimento di entrambi i contraenti per illecito disciplinare.

annuale netta molto minore, è difficile non inquadrare l'accordo di cui l'art. 94 *ter* del NOIF come una forma di lavoro retribuito²⁸. Sembrerebbe quindi, che “la distinzione tra professionismo e dilettantismo nella prestazione sportiva si mostri priva di ogni rilievo, non comprendendosi per quale via potrebbe mai legittimarsi una discriminazione del dilettante”²⁹.

²⁸ E.CROCETTI BERNARDI, *op.loc. cit.*

²⁹ Tribunale Pescara, ord. 18 ottobre 2001, in *Foro it.* 2002, c. 897.

3. L'inquadramento del lavoratore sportivo professionista tra subordinazione e autonomia

Passando ad analizzare il successivo art. 3 della legge n. 91/1981, esso costituisce, assieme all' art. 2 già esaminato, la chiave interpretativa della legge in esame, individuandone il campo di applicazione. Infatti, si stabilisce che “la prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato regolato dalle norme contenute nella presente legge” e aggiunge al secondo comma che “costituisce tuttavia oggetto di contratto di lavoro autonomo quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:

- a) l'attività sia svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni tra loro collegate in un breve periodo di tempo;
- b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per ciò che riguarda la frequenza a sedute di preparazione o allenamento;
- c) la prestazione che è oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno”³⁰.

La norma va letta congiuntamente alla luce del primo e del secondo comma. Essa, infatti, nel primo comma sembra stabilire per l'atleta professionista una sorta di presunzione dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, destinata a venir meno

³⁰ Sulla base di queste previsioni, si potrebbe ipotizzare un calciatore che eserciti la propria attività professionale come oggetto di lavoro autonomo, mettendosi a disposizione della società soltanto per alcune gare e tornei senza l'obbligo di allenarsi con essa. L'ipotesi di un futuro con calciatori professionisti di prima grandezza, che si vincolano alla società soltanto per brevi periodi ad al fine di partecipare ad alcune competizioni non è quindi del tutto utopistica, in quanto formalmente consentita dall' art. 3 l. n. 91/81. Tuttavia tale ipotesi risulta preclusa al momento attuale dal Regolamento della FIFA sullo status e trasferimento dei calciatori, che prevede non solo che i trasferimenti di calciatori avvengano in due periodi dell' anno stabiliti dalla FIFA, ma anche che i contratti di ingaggio stipulati tra calciatori professionisti e società sportive abbiano una durata prestabilita.

soltanto nei casi previsti al secondo comma³¹. A tal proposito occorre rilevare che benché il 1° comma della presente disposizione si riferisca soltanto all' atleta, una parte della dottrina ritiene che la norma faccia riferimento anche agli altri sportivi professionisti, e cioè alle altre figure previste dall' art. 2 della legge stessa (allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparatori atletici)³². Si ritiene infatti, che per le altre figure previste dall' art. 2, in quanto esercitano attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, l' esistenza del rapporto di lavoro subordinato non venga presunta, ma soltanto considerata l' ipotesi tipicamente ricorrente³³. Peraltro, nel caso degli allenatori, dei direttori tecnico-sportivi e dei preparatori atletici, l' esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, ancorché quest' ultimo costituisca lo schema tipico nel quale va ricondotta la loro prestazione lavorativa, ben potrà essere accertata di volta in volta, su applicazione dei criteri forniti dal diritto comune del lavoro³⁴.

La disposizione in esame stabilisce anche una incompatibilità tra gratuità della prestazione e contratto di lavoro subordinato, per la quale l' intera disciplina della legge non va applicata al caso del lavoro sportivo che non sia svolto a titolo oneroso. Peraltro, generalmente si ritiene che il requisito dell' onerosità sussista non solo quando sia prevista una retribuzione in danaro o in natura,

³¹ Sulla natura subordinata del rapporto di lavoro dell' atleta professionista laddove non ricorrano le ipotesi individuate come lavoro autonomo dall' art. 3, 2° comma, l. n. 91/81: M. PERSIANI, *Legge 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1982, 567; D. DURANTI, *op. cit.*, 709; A. D'HARMANT FRANCOIS, *Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, 7. Sui criteri distintivi del lavoro subordinato rispetto a quello autonomo nell' ambito del lavoro sportivo si vedano anche: Cass., 13 aprile 1995, n. 4219, in *Riv. dir. sport.* 1996, 332; Cass., 8 giugno 1995, n. 6439, in *Riv. dir. sport.*, 1997, 747

³² A. D'HARMANT FRANCOIS, *Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, in *Mass. giur. lav.*, 1982, 853 ss, secondo il cui "il riferimento soltanto agli atleti, non vale però ad escludere che anche l' attività svolta continuamente dai tecnici a titolo oneroso possa costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c."; M. PERSIANI, *op. cit.* 568.

³³ M. PERSIANI, *op. loc. cit.*

³⁴ M. PERSIANI, *op. loc. cit.* V. anche Cass., 28 dicembre 1996, n. 11540, in *Gius. civ. Mass.*, 1996, 1799.

ma anche ogni volta che il soggetto a favore del quale viene svolta l'attività lavorativa si obblighi ad una prestazione che sia comunque economicamente valutabile³⁵.

La presunzione assoluta secondo cui, invece, l'attività continuativa prestata dall'atleta a titolo oneroso costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato comporterebbe che, laddove tale continuità faccia difetto, si versi nella specie del lavoro autonomo. Senonchè, la legge non da questa generale indicazione, ma si limita ad elencare nel secondo comma dell' art. 3 delle ipotesi tassative di lavoro autonomo, ritenute tali in quanto riflettenti un' attività non effettuata continuativamente. Nel lavoro sportivo, infatti, la nozione di subordinazione non è caratterizzata dall'elemento dell' eterodirezione, né dall'inserimento materiale della prestazione nell'organizzazione del creditore, ma è delimitata all'esterno dalla ricorrenza di determinati indici di tipo quantitativo identificati dalle ipotesi suddette, per cui dalla presenza anche solo di uno di essi il legislatore fa discendere come conseguenza sul piano qualificatorio che il rapporto di lavoro sia un rapporto di lavoro autonomo³⁶.

³⁵ M.PERSIANI, *op. loc. cit.*, il quale sottolinea come la norma in esame ribadisca ed estenda, nella materia da essa regolata, la presunzione di onerosità già desumibile dal principio costituzionale dell'art. 36.

³⁶ G. VIDIRI, *Il lavoro sportivo*, in *Riv. it. dir. lav.* 2002, 59; M. COLUCCI, *op. cit.*, 24; M.T. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2004, 61. A questo punto bisogna dire che c'è divisione in dottrina sulla qualificazione delle ipotesi di cui al 2° comma dell' art. 3. Infatti, da una parte PERSIANI, *op. cit.*, 569 ha sostenuto che, a ben vedere, le ipotesi di cui al comma 2° non sono ipotesi di vero e proprio lavoro sportivo autonomo, ma ipotesi di lavoro sportivo subordinato che – alla stregua di valutazioni di opportunità accolte dal legislatore in relazione alle esigenze e alle caratteristiche proprie del settore sportivo – sono, però sottratte alla applicazione della relativa disciplina. Valutano negativamente la tipizzazione fatta dal legislatore delle forme di lavoro autonomo, anche S. GRASSELLI, *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Dir. lav.*, 1982, 33; D. DURANTI, *op. cit.*, 711; a queste valutazioni ribattono F. BIANCHI D'URSO-G. VIDIRI, *op. cit.*, 11; A. D'HARMANT FRANCOIS, *Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società sportive, cit.*, 4, sostenendo che il legislatore, nel tracciare le linee spartiacque tra i diversi rapporti di lavoro, si è affidato a criteri distintivi tipizzati secondo una scelta metodologica apprezzabile e meritevole di essere incoraggiata, per gli indubbi vantaggi che essa comporta in termini di certezza del diritto. Inoltre, per P. ICHINO, *Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento (art. 2094-2095)*, in *Il codice civile*, Commentario diretto da P. SCHLESINGER, Milano, 1992, 102, tra il concetto di subordinazione recepito dalla legge n. 91 del 1981 e quello definito dall' art. 2094 c.c. non corre una "differenza quantitativa (maggiore o minore intensità di vincoli o controlli)

Passando a descrivere in particolare le tre ipotesi del 2° comma, notiamo che il requisito *sub a)* implica il carattere della occasionalità della prestazione giacchè l'impegno assunto con riferimento ad un'unica o più manifestazioni tra loro collegate in un breve arco di tempo, farebbe venir meno il requisito dell'appartenenza a quella stabile organizzazione predisposta dal datore di lavoro. Inoltre viene a mancare il riferimento all'elemento dell'eterodirezione della prestazione, individuato, in linea generale, dalla dottrina e dalla giurisprudenza come caratteristico del concetto di subordinazione³⁷ individuato dall'art. 2094 c.c.

La nozione di manifestazione deve identificarsi con la singola competizione, sicchè il rapporto può qualificarsi come autonomo se l'attività agonistica venga prestata per un singolo episodio sportivo, o anche per più gare, collegate funzionalmente tra loro (perché i risultati sono valutati in relazione a tutte le gare svolte e non in via autonoma per ogni singola gara) purchè si sviluppino in un breve arco di tempo (non è pertanto il caso dei campionati annuali, ma ad esempio, di quei brevi tornei che si svolgono in periodi festivi e tra poche squadre)³⁸. Peraltro, proprio alla luce della previsione in oggetto, la Corte di Cassazione ha affermato in diverse occasioni la natura di lavoro autonomo della prestazione atletica in favore della squadra nazionale, non ritenendo configurabile in tale ipotesi una fattispecie di distacco

bensi una differenza qualitativa", per assumere nel lavoro sportivo l'implicazione della persona dell'atleta un rilievo causale predominante rispetto all'inserimento materiale nell'azienda ed all'eterodirezione

³⁷ Cass. 17 dicembre 1999, n. 14248, in *Notiziario del lavoro e previdenza*, 2000, 1007; Cass. 11 settembre 2000, n. 11936, in *Orient. giur. lav.* 2000, 642; Cass. 21 novembre 2000, n. 15001, in *Notiziario del lavoro e previdenza*, 2001, 749; in dottrina E.GHERA, *La subordinazione fra tradizione e nuove proposte*, in *Giorn. dir. lav. rel ind.*, 1988, 622. Secondo P.ICHINO, *op. ult. cit.*, 101, il legislatore nel definire il concetto di subordinazione in riferimento al lavoro sportivo ha compiuto una sorta di passo indietro rispetto al codice del 1941-1942, perché la subordinazione non è più individuata nell'elemento dell'eterodirezione, bensì torna a identificarsi con un concetto di mera dipendenza, individuato nel necessario concorso dei tre elementi di cui al secondo comma dell'art. 3 della l. n. 91/81.

³⁸ G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, cit., 212.

o comando dalla società di appartenenza presso la federazione ed escludendo altresì il venir meno della natura lavorativa della prestazione sportiva resa in tale contesto³⁹.

Il requisito *sub b)* supplisce in parte al venir meno del coordinamento spazio-temporale come tratto distintivo del lavoro subordinato sportivo, imponendo la ricorrenza di un rapporto di lavoro autonomo in mancanza di un obbligo contrattualmente assunto di partecipare a sedute d'allenamento e di preparazione⁴⁰. Esso va letto unitamente all' art. 4, co. 1, l. n. 91/1981 in base al quale nella stipulazione del contratto tra società e sportivo professionista, deve essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici, tra le quali rientra anche l'obbligo di frequentare gli allenamenti e di osservanza delle indicazioni fornite dai tecnici per il raggiungimento di risultati positivi⁴¹.

L'ipotesi *sub c)* implica l'elemento della dipendenza e della non occasionalità della prestazione stabilendo una soglia quantitativa minima della prestazione lavorativa al di sotto della quale è esclusa la tutela tipica del lavoratore subordinato, considerando che il relativo rapporto di lavoro non abbia un peso predominante

³⁹ Cass., 1 marzo 1990, n. 1548, in *Riv. dir. sport.*, 1990, 352; Cass., 20 aprile 1990, in *Foro it.*, 1990, I, 3169 con nota di F. BIANCHI D'URSO-G. VIDIRI, *Sul rapporto tra Figc e calciatori delle squadre nazionali*, secondo i quali la fattispecie in oggetto si articola in due momenti interdipendenti: sospensione del rapporto di lavoro con la società di appartenenza e costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con la FIGC; Cass., 14 giugno 1999, n. 5866, in *Foro it.*, *Rep.* 1999, voce *Sport*, n. 50; In dottrina P. SANDULLI, *Autonomia collettiva e diritto sportivo*, in *Dir. lav.*, 1988, 287, ritiene che la prestazione dei c.d. nazionali sia da configurare come di natura subordinata con comando presso le federazioni.

⁴⁰ M. COLUCCI, *op. cit.*, 24.

⁴¹ In proposito, non sembra condivisibile la tesi secondo cui la semplice carenza del dato formale che imponga il predetto obbligo non impedirebbe la qualificazione del rapporto come di natura subordinata, nel caso in cui il giocatore risulti di fatto costretto a frequentare sedute di allenamento: v. F. BIANCHI D'URSO-G. VIDIRI, *op. cit.*, 12; B. BERTINI, *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Contratto e impresa*, 1998, 750. In giurisprudenza Pret. Treviso, 30 ottobre 1991, n. 174, in *Riv. dir. sport.*, 1991, 360, ha riconosciuto la natura di lavoro subordinato e non autonomo al rapporto che lega un calciatore ad un'associazione sportiva qualora il relativo contratto, pur non disponendo alcunché in ordine all'attività preparatoria e di allenamento ed in contrasto con l' art. 4, comma 4 della legge n. 91 del 1981, abbia in sostanza recepito il contratto tipo predisposto dalla FIGC.

nella vita professionale dell'atleta, ovvero che l'esercizio della sua professionalità non dipenda in misura prevalente dal rapporto stesso⁴². In linea di massima trattasi di un criterio che, almeno a prima vista, non pone particolari problemi di applicazione, stante la precisa indicazione degli elementi utilizzati per la definizione del minimo di durata della prestazione nel tempo affinché sia applicabile la tutela propria del contratto di lavoro sportivo subordinato. Senonchè dei problemi potrebbero scaturire dall'applicazione pratica di quel criterio, in particolare per come debbano intendersi le ore e i giorni di prestazione sportiva⁴³.

Sembrerebbe quindi, che la particolarità della disciplina fin qui esaminata, stia tutta nel prevedere (in considerazione della peculiarità propria del lavoro dell'atleta professionista) un limite quantitativo per l'applicabilità della disciplina del lavoro subordinato sportivo, al di sotto di quel limite, cioè, il legislatore ha ritenuto che non sussistano le condizioni per la realizzazione della tipica tutela del lavoratore subordinato.

Soluzione che consentirebbe da dare soddisfazione all'esigenza di evitare l'applicazione di un vasto e complesso sistema di garanzie e tutele a situazioni per le quali non ricorrono gli indefettibili presupposti di fatto che avevano rese necessarie quelle tutele e quelle garanzie⁴⁴.

⁴² M. COLUCCI, *op. cit.*, 24.

⁴³ M. PERSIANI, *op. cit.*, 571, secondo il quale la *ratio* della norma induce a ritenere che le ore valutabili ai fini della sua applicazione siano solo quelle in cui ha luogo l'effettiva partecipazione alla competizione sportiva, ricomprendendo in essa le eventuali attese che si verifichino al suo interno; per quanto riguarda il problema dei giorni, egli ritiene che il giorno equivalga ad otto ore e che il riferimento al giorno corrisponde a quelle delle ore che lo compongono.

⁴⁴ M. PERSIANI, *op. cit.*, 573.

4. La disciplina del rapporto di lavoro

4.1 Le parti del rapporto di lavoro: gli sportivi professionisti e le società sportive professionistiche

Prima di esaminare dettagliatamente la disciplina del rapporto di lavoro sportivo, sono necessarie alcune considerazioni sulle parti del rapporto. Come già rilevato in precedenza, parti del contratto di lavoro sportivo professionistico, in veste di lavoratori, sono gli sportivi professionisti, individuati dall' art. 2 l. n. 91/81. Per la loro capacità al lavoro potrebbero applicarsi le stesse regole dettate in via generale per ogni lavoratore, che fissano il minimo in coloro che hanno assolto l'obbligo scolastico e abbiano compiuto il quindicesimo anno di età. Tuttavia, su questo argomento si riscontrano posizioni differenti: da chi ritiene che il minore acquisti la capacità di stipulare il contratto di lavoro alla stessa età prevista in tema di capacità giuridica del lavoro⁴⁵, ribatte chi, invece, afferma che il minore debba essere assistito dall'esercente la patria potestà o dal tutore nella stipulazione del contratto di lavoro⁴⁶. Sul punto intervengono le federazioni sportive, ciascuna delle quali prevede disposizioni differenti a proposito.⁴⁷

Per quanto riguarda la figura del datore di lavoro, la disciplina relativa alle società sportive è fissata dalla l. n. 91/81, così come modificata dalla legge 18 novembre 1996, n. 586. In primo luogo l' art. 10 l. n. 91/81 dispone che possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite sotto

⁴⁵ E. GHERA, *Diritto del lavoro*, Bari, 2002, 123.

⁴⁶ R. SCOGNAMIGLIO, *Diritto del lavoro*, Napoli, 2000, 91.

⁴⁷ L'art. 28 NOIF stabilisce che l'età minima per la stipulazione da parte di un calciatore di un contratto da professionista è fissata al diciannovesimo anno di età anche se deroghe possono essere previste dall' art. 33 NOIF, il quale stabilisce a sua volta che tale primo contratto da professionista, da parte del giovane di serie (cioè tesserato per una società professionista) può essere stipulato anche dopo il compimento del 16 anno da parte del calciatore.

forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. L'atto costitutivo, inoltre, deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive e di attività ad esse connesse o strumentali, e deve essere previsto, poi, che una quota parte degli utili, non inferiore al 10%, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva. In merito a ciò, per attività connesse sembra doversi intendere quelle complementari all'attività principale, nel senso che si sviluppano ai margini di quella sportiva (come il ricorso al merchandising con l'uso del proprio marchio per agevolare la vendita di prodotti) e per attività strumentali, quelle che, in qualche modo, agevolano lo sviluppo dell'attività sportiva (quali la sponsorizzazione degli spettacoli, le attività di gestione degli impianti sportivi)⁴⁸. Infine, per ciò che riguarda l'affiliazione delle società sportive, l'art 10 stesso stabilisce che prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma dell'art. 2330 c.c., la società deve ottenere l'affiliazione da una o da più federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI⁴⁹.

Concludendo l'analisi sulle società sportive, occorre dire che l'art. 12 l. n. 91/81 stabilisce che al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le società sportive siano sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo i principi e modalità da questi approvati. Le federazioni, quindi, non hanno più poteri di controllo sui singoli atti di gestione, e cioè sulle scelte operative degli amministratori (come prevedeva il vecchio

⁴⁸ M.T SPADAFORA, *op. cit.*, 74

⁴⁹ I criteri riguardanti l'affiliazione delle società di calcio stabilite dalle NOIF della FIGC verranno trattate nel prossimo capitolo.

testo dell' art 12), ma effettuano un controllo esclusivamente sulla gestione, quale risulta dall'esame dei bilanci, al fine di verificare l'equilibrio finanziario nell'esclusiva ottica di salvaguardia del regolare svolgimento dei campionati⁵⁰.

4.2 La costituzione del rapporto di lavoro sportivo. La forma del contratto individuale di lavoro

La disciplina del rapporto di lavoro sportivo subordinato si incentra sull' articolo 4 della legge n. 91/1981. In primo luogo si stabilisce che “il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni, dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate”. Questo primo comma presenta elementi di notevole interesse per quel che riguarda la formazione del contratto e la costituzione del rapporto, che a loro volta implicano una serie di problematiche e di dibattiti che si andrà tra poco ad analizzare.

Innanzitutto, una importante novità portata dal primo comma in tema di costituzione del rapporto, è l'assunzione diretta.

Questa disposizione, quando è stata emanata, costituiva una deroga al principio generale secondo il quale l'incontro tra domanda e offerta dovesse svolgersi sotto il controllo pubblico.

⁵⁰ M.T SPADAFORA, *op. cit.*, 75.

Questo perché si temevano discriminazioni e abusi contro i lavoratori nell'accesso al lavoro e si seguiva il criterio della chiamata numerica, inoltrata agli uffici pubblici, nelle cui liste di collocamento dovevano iscriversi coloro che volevano essere avviati al lavoro (l. 29 aprile 1949, n. 264 e successive modifiche). Oggi, tuttavia, il requisito dell'assunzione diretta, ha perso la sua portata innovativa che aveva quando fu emanata, giustificato a sua volta dall'importante scopo di quella legge, che era quello di abolire il vincolo sportivo e restituire la piena libertà contrattuale allo sportivo professionista. Nel quadro moderno⁵¹, infatti, il sistema delle assunzioni è stato liberalizzato e il l'incontro tra domanda e offerta è stato depurato dalla sua carica fortemente burocratica (molto importante su quest ultimo punto è infatti il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, c.d. "legge Biagi"). Circa la modalità di assunzione diretta ci si è posti il problema, non espressamente risolta dalla norma, dell'ammissibilità o meno di forme di mediazione nella conclusione del contratto. In particolare, alcuni sono preoccupati di impedire forme di sfruttamento dello sportivo in cerca di occupazione ed escludono la possibilità di mediazione, auspicando la creazione di un'agenzia di collocamento su iniziativa delle rappresentanze delle categorie interessate⁵². In realtà la discussione può trovare soluzione nel decreto legislativo n. 276/2003 con il quale, in materia di mercato del lavoro, si istituisce un apposito albo delle agenzie per il lavoro che svolgono attività finalizzate alla somministrazione, alla ricerca e selezione del personale, di supporto alla ricollocazione

⁵¹ L'assunzione diretta si ha già a partire dal '96 con la legge 28 novembre 1996, n. 608 . L'eliminazione del vecchio collocamento si realizza già a partire dal d. lgs. 19 dicembre 2002, n. 297, che ha abrogato gran parte della disciplina contenuta nella l. 264/1949.

⁵² G. VIDIRI, *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Mass. Giur. lav.*, 2001, 981.

professionale e alla intermediazione. Il decreto inoltre autorizza le associazioni dei datori di lavoro e di prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro, allo svolgimento di attività di intermediazione. Sull'argomento ricordiamo che il pericolo di interferenze di soggetti estranei alla dinamica del mercato del lavoro, è stato già evidenziato nel mondo del calcio, ove comunque non si sono adottate possibili soluzioni⁵³.

Tornando sull'art. 4 legge n. 91/81, in deroga con un principio generale del diritto del lavoro, per cui la forma del contratto individuale è libera, si richiede che il contratto di lavoro sportivo sia stipulato "in forma scritta, a pena di nullità"⁵⁴. In particolare l'eccezione dell'art. 4 alla regola generale, che prevede il principio della libertà delle forme con il solo obbligo della forma scritta nei casi in cui alcuni degli elementi accidentali del contratto di lavoro costituiscano clausole negoziali sfavorevoli al lavoratore, può essere giustificata dall'esigenza, avvertita dal legislatore, di tutelare in maniera particolare il lavoratore sportivo, alla luce soprattutto della straordinaria natura della prestazione. Si tratta inoltre di una deroga che, importando una limitazione formale alla libertà contrattuale delle parti, è necessaria per garantire, attraverso il controllo delle federazioni sull'operato e sui bilanci delle società, il regolare svolgimento e

⁵³ C. PASQUALIN, *Lo "svincolo" degli atleti professionisti e la loro rappresentanza: verso la creazione di una categoria di mediatori ufficiali?*, in *Riv. dir. sport.*, 1985, 183.

⁵⁴ A questo proposito, nella disciplina generale del contratto di lavoro subordinato, fanno eccezione anche altre fattispecie per la tutela delle medesime esigenze che sono alla base del caso analizzato: il contratto di arruolamento marittimo (art. 328 cod. nav.), che deve essere concluso per atto pubblico ; il contratto a termine (art. 1, 2° comma, d. lgs. n. 368/2001); il contratto di somministrazione (art. 21, d. lgs. n. 276/2003); il contratto di inserimento (art. 56, d. lgs. n. 276/2003) Allo stesso modo deve essere stipulato mediante atto scritto *ad substantiam* un eventuale patto di non concorrenza per il periodo di tre o cinque anni (solo nel caso in cui si tratti di dirigenti) successivo alla cessazione del contratto (art. 2125 c.c.), ed il patto di prova (art. 2096 c.c.).

la trasparenza dell'attività sportiva, nonché, per le società quotate in borsa, gli stessi investitori⁵⁵.

4.3 Le disposizioni che regolano l'autonomia collettiva in ambito sportivo. Alcune questioni concernenti il rapporto tra contratto individuale e contratto collettivo

La disciplina del rapporto di lavoro dello sportivo professionista prevede, inoltre, all' art. 4, 1° comma, l'obbligo di uniformare il contratto individuale a uno schema di contratto tipo predisposto in conformità all'accordo collettivo di durata triennale stipulato tra la federazione e i rappresentanti delle categorie interessate. La norma prende atto della necessità che anche nell'ambito del lavoro sportivo, come negli altri settori produttivi della realtà socio-economica, si manifesta l'autonomia collettiva e dunque i soggetti che rappresentano gli sportivi professionisti e le società sportive, di concerto con le federazioni, danno luogo alla stipulazione di un contratto collettivo per ogni serie professionistica. Una particolarità è che qui interviene nella stipulazione un soggetto (la federazione) ulteriore a quelli che normalmente sono i soggetti legittimati all'esercizio dell'autonomia collettiva (cioè le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro). La federazione, infatti, alla quale sono iscritte non solo le società ma anche singoli sportivi, e nei cui organi direttivi è prevista la presenza di atleti e tecnici sportivi, sia professionisti che dilettanti, partecipa all' accordo

⁵⁵ M. T. SPADAFORA, *op. cit.*, 82.

come portatrice del comune interesse delle parti alla corretta organizzazione dell'attività sportiva. Essa, inoltre, costituisce nel contempo il contesto all'interno del quale le società sportive danno vita a proprie associazioni, queste certamente di natura sindacale, cui affidare la cura dei propri interessi (così nel calcio i sindacati datoriali sono costituiti dalle Leghe, rispettivamente di serie A, B, e C, che sottoscrivono l'accordo collettivo insieme all'Associazione Italiana Calciatori (AIC), controparte sindacale, e alla federazione)⁵⁶.

Per quanto riguarda il contratto tipo, esso consiste in uno schema contrattuale assolutamente essenziale, parte integrante dell'accordo collettivo, che costituisce il modello cui le parti devono attenersi nella stipulazione del contratto individuale anche a garanzia del corretto recepimento della disciplina contenuta nell'accordo collettivo. In esso, inoltre le parti si obbligano all'osservanza dell'accordo collettivo e sono per il resto lasciate libere di contrattare altri aspetti del rapporto, come per esempio quello retributivo superiore al minimo⁵⁷. In particolare, il contratto tipo, come si vedrà a proposito della disciplina collettiva relativa alla categoria dei calciatori, detta alcune specifiche disposizioni, per poi rinviare per il resto alle clausole contenute nell'accordo collettivo. In linea di massima, quindi, si può immaginare che al contratto tipo faccia riscontro in modo esauriente, la parte normativa del contratto collettivo⁵⁸.

L'art. 4, 3° comma, poi, al fine di evitare che una delle parti, in particolare quella più debole, possa essere indotta a sottoscrivere nel contratto individuale clausole peggiorative rispetto a quelle

⁵⁶ M.T SPADAFORA, *op. cit.*, 156.

⁵⁷ M.T. SPADAFORA, *op. cit.*, 159.

⁵⁸ M. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 586, secondo il quale "il contratto tipo costituisce la parte normativa del contratto collettivo assolvendo alla funzione di modello a cui conformare i contratti individuali".

del contratto tipo, statuisce che quest' ultime sostituiscano *ope legis* quelle difformi⁵⁹. A ben guardare, la norma sembra riprodurre quanto previsto dall' art. 2077 , 2° comma c.c sul rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale⁶⁰. Infatti, confrontando le due disposizioni si può notare che, sebbene qualche differenza ci sia, essa non sembra tale da escludere la sostanziale identità delle previsioni contenute nella norma del codice civile e in quella della legge speciale⁶¹.

Sempre per quanto riguarda l' art. 4, non è chiaro se la sanzione di nullità in esso prevista, si riferisca solo alla mancanza della forma scritta o consegua anche in caso di difformità dal contratto individuale rispetto al contratto tipo accertata dalla Federazione ai sensi dell' art. 4, comma 2 l. n. 91/81, nel momento in cui questa deve controllare ai fini dell'approvazione il contratto individuale una volta che questo sia stato depositato⁶². Infatti, parte della dottrina ritiene che la sanzione della nullità, disposta dall'art. 4, comma 1, si può considerare esclusivamente riferita alla mancanza della forma scritta, come si desume dalla collocazione della clausola “a pena di nullità”, e non invece alle ipotesi di difformità del contratto che intercorre tra lo sportivo e

⁵⁹ G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, cit.,215.

⁶⁰ Art. 2077 , 2° comma c.c.: “Le clausole difformi dei contratti individuali, preesistenti o successivi al contratto collettivo, sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo, salvo che contengano speciali condizioni più favorevoli ai prestatori di lavoro.”

⁶¹ M. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 588.

⁶² L'art 4, 2° comma prevede che la società debba depositare il contratto individuale presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione. Anche in questo caso tale previsione è giustificata dalla serie di controlli a cui è finalizzato il requisito della forma scritta. Tuttavia si ha una singolare e penetrante limitazione a cui va incontro l'autonomia delle parti contraenti. Si badi bene, infatti che la portata di questa norma non si esaurisce nella prospettiva di un rapporto, comunque sanzionato, tra la società obbligata e la federazione, ma investe anche e principalmente l'atto sottoposto ad approvazione. La Federazione, quindi, una volta appare come soggetto legittimato all'esercizio dell'autonomia collettiva quando stipula l'accordo per la predisposizione del contratto tipo, inderogabile dalle parti contraenti, poi è chiamata ad approvare, con determinazione unilaterale, il contratto individuale da queste concluso. Secondo F. ROTUNDI, *La legge 23 marzo 1981 n. 91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, in *Riv. dir. sport.*, 1991, 31, nonostante l'uso del termine approvazione sia tecnicamente riferibile ad un controllo di merito sull'atto che ne è oggetto, deve ritenersi che il controllo operato dalla federazione sia comunque esteso anche alla legittimità, ovvero alla verifica della non difformità del contratto individuale rispetto a quanto stabilito dal contratto tipo, predisposto in sede di contrattazione collettiva.

la società, rispetto al contratto tipo⁶³. Tale difformità sarebbe, piuttosto, disciplinata dal successivo comma 3 che, tuttavia, disporrebbe la nullità solo per le ipotesi di clausole sfavorevoli allo sportivo⁶⁴.

Tuttavia l'opinione maggiormente accreditata in dottrina e giurisprudenza, ricostruendo il contratto di lavoro sportivo come una fattispecie formale complessa a formazione progressiva, ritiene che la sanzione della nullità consegua ogni qual volta l'iter formativo della fattispecie contrattuale non trovi compiuta realizzazione⁶⁵. E quindi, non soltanto se non si è osservata la forma scritta, ma anche se non si riscontra la conformità del contratto con quel tipo⁶⁶. La Corte di Cassazione ha inoltre successivamente stabilito⁶⁷ che le prescrizioni degli artt. 4 e 12 legge n. 91/81 hanno tutte natura imperativa in quanto sono preordinate ad assoggettare le attività maggiormente onerose per la società alla verifica da parte degli organismi federali, per garantire il rigore e l'ortodossia finanziaria, indispensabili ai fini del regolare e trasparente esercizio dell'attività sportiva.

Bisogna inoltre interrogarsi su un'altra questione, in parte collegata a quella appena esaminata, e cioè se sia violato l'obbligo di conformità del contratto individuale al contratto tipo anche quando il contratto individuale contiene previsioni migliorative rispetto alle clausole contenute nel contratto tipo o

⁶³ F. CARINGELLA, *Brevi considerazioni in tema di forma del contratto di lavoro sportivo*, *Riv. dir. sport.*, 1994, 686.

⁶⁴ A proposito G. VIDIRI, *Sulla forma scritta del contratto di lavoro sportivo*, in *Giust. civ.*, 1993, I, 2840, specifica che la forma è "garanzia di sostanza" perché costituisce strumento utile di garanzia degli stessi atleti professionisti che potrebbero essere spinti per i motivi più vari, ad accettare clausole peggiorative di quelle del contratto-tipo o ad occultare voci retributive con consequenziale pregiudizio della loro globale posizione.

⁶⁵ Cass., 4 marzo 1999, n. 1855, in *Riv. dir. sport.*, 1999, 705; Pret. Treviso, 30 ottobre 1991, in *Riv. dir. sport.*, 1991 360; Trib. Pescara, 16 marzo 1995, in *Rass. dir. civ.*, 1996, 449; in dottrina G. VIDIRI, *Sulla forma scritta del contratto di lavoro sportivo*, cit. 2839; C.M. DALMASSO, *Il contratto di lavoro professionistico sportivo alla luce della l. 23 marzo 1981 n. 91*, in *Giur. mer.*, 1982, IV, 231; M. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 595.

⁶⁶ G. VIDIRI, *op. ult. loc. cit.*, secondo il quale la riproduzione del testo dell' art. 2077 c.c. nel comma 3 dell' art. 4 l. 91/81 ha l'unica funzione di offrire un *plafond* minimo di garanzie agli atleti, al fine di evitare che questi possano essere costretti a sottoscrivere pattuizioni difformi rispetto a quelle del contratto tipo.

⁶⁷ Cass., sez. lavoro, 12 ottobre 1999 n. 11462 in *Riv. dir. sport.*, 1999, 530.

quelle dell'accordo collettivo cui il contratto tipo fa rinvio. A tal proposito, sempre secondo la Corte di Cassazione⁶⁸, il giocatore professionista non ha alcun margine di autonomia contrattuale, nel senso che, rispetto al contratto federale, non è possibile discostarsi nemmeno in senso favorevole allo sportivo stesso⁶⁹. A mio avviso questa è una forte deviazione rispetto a quanto stabilito in generale a proposito del rapporto tra contratto collettivo di diritto comune e contratto individuale. Infatti, secondo quanto stabilito dall'art. 2077, comma 2, c.c., cui sembra riferirsi proprio l' art. 4, 3° comma, l. n. 91/81, se il contratto individuale contiene clausole difformi rispetto a quelle del contratto collettivo le prime sono sostituite di diritto dalle seconde a meno che dispongano in senso più favorevole per il lavoratore. A tal proposito anche in dottrina è stato osservato che, nel silenzio dell'art. 4, 3° comma, dovrebbe ritenersi consentita la possibilità di introdurre a favore dello sportivo deroghe migliorative rispetto al contratto tipo⁷⁰.

La diatriba che in materia è stata alimentata soprattutto dal silenzio del legislatore non ci pare possa avere, in questa sede perlomeno, una soluzione definitiva. Si può ricordare a tal proposito che analoghe dispute ha suscitato il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 in materia di pubblico impiego (oggi

⁶⁸ Cass., 4 marzo 1999, n. 1855, cit. La Corte, nello specifico, ha dato ragione ad una società di calcio (Pescara Calcio) sostenendo la nullità delle pattuizioni non incluse nel contratto tipo, al fine di rendere possibili i controlli delle federazioni sulle esposizioni finanziarie delle società sportive; essa ha ritenuto, invece, riduttivo che il vincolo di conformità sia esclusivamente finalizzato ad evitare clausole peggiorative in danno degli sportivi.

⁶⁹ Si veda anche la sentenza del Tribunale di Treviso del 3 marzo 1994 in *Giur. mer.*, 1994, 609 ss. con note di F. DEL BENE, *Formalismo giuridico e prescrizione di forma ad substantiam nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo* 615; in *Riv. dir. sport.*, 1994, 684 ss., con nota di F. CARINGELLA, *op. cit.*, 686 che argomenta sulla forma convenzionale del contratto: è affetto da nullità il contratto di lavoro sportivo stipulato tra la società sportiva ed il giocatore professionista che sia difforme dal contratto –tipo approvato in sede di accordo collettivo tra le associazioni di categoria e richiamato dall'art.4 l. n. 91/1981.

⁷⁰ A tal proposito v. F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, *op cit.*, 18, secondo i quali la tendenziale connessione delle clausole migliorative con particolari qualità professionali e personali del lavoratore riceve una giustificata esaltazione nell'ambito sportivo, laddove il trattamento di miglior favore spesso riflette la posizione di prestigio acquisita dagli atleti a costo di ripetuti sacrifici.

sostituito dal d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), il quale stabilisce all'articolo 49, comma 2 (ora art. 45, comma 2, d. lgs. 165/2001), che "le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi". La regola è ribadita dall'articolo 2, comma 3 della stessa legge (ora art. 2, comma 3, d. lgs. 165/2001), in forza del quale, "i rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente (...); i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 49, comma 2". Anche in questo caso taluni⁷¹ interpretano le norme nel senso della inderogabilità assoluta dei contratti collettivi da parte di quelli individuali, anche se in senso "migliorativo" per il dipendente. Altri, leggono il principio nel senso che il datore di lavoro è tenuto ad applicare ai suoi dipendenti un trattamento non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo e non deve operare discriminazioni tra gli stessi, essendo assoggettato all'obbligo di trattare in modo uniforme solo situazioni fra loro uguali⁷².

4.4 Le altre disposizioni sulla disciplina del rapporto

Il 4° comma dell'art. 4, impone, inoltre, un contenuto obbligatorio *ex lege* al contratto di lavoro sportivo, dove le parti

⁷¹ M. CLARICH, *Riflessioni sui rapporti tra politici e amministrazione (A proposito del T.A.R. Lazio come giudice della dirigenza statale)* in *Dir. amm.*, 2000, 361; D.IARIA, *La Cassazione e gli interessi legittimi nel rapporto di lavoro pubblico*, in *Giorn. Dir. amm.*, 2001, 807.

⁷² L. FIORILLO, *La riforma dell'organizzazione, dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni pubbliche (d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni)* in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1999, 1390.

sono tenute a stipulare una clausola in cui il lavoratore s'impegna "al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici".

In questo caso non sono contemplate attenuazioni o riduzioni di sorta alla somma degli obblighi, anche meramente strumentali, che lo sportivo, in quanto lavoratore subordinato, è tenuto ad osservare. Inoltre non bisogna dimenticare che la violazione di quest'obbligo non solo produce effetti negativi sull'ordinamento sportivo, ma è altresì in grado di provocare conseguenze dannose ai club di appartenenza, rilevanti sul piano dell'ordinamento generale. La duplice rilevanza dell'inadempimento comporterebbe quindi, secondo ottiche differenti, l'intervento sanzionatorio della giustizia sportiva e di quella ordinaria⁷³.

Il successivo 5° comma autorizza invece l'eventuale inserzione nel contratto individuale di lavoro di una clausola compromissoria mediante la quale sono devolute alla competenza arbitrale le controversie insorte tra la società e lo sportivo sull'attuazione del contratto medesimo.

Come analizzeremo più approfonditamente nell'ultimo capitolo, in merito al carattere rituale dell'arbitrato, la conclusione più logica, avvallata dalla dottrina dominante, è nel senso che la norma in esame, nel solco di una eccezionale validità dei compromessi individuali risalenti a leggi speciali⁷⁴, ha inteso consacrare una forma di arbitrato irrituale.

Alla specialità del rapporto si aggancia anche il divieto, previsto dal comma 6, di inserire nel contratto di lavoro clausole di non concorrenza (o limitative della libertà contrattuale dello sportivo) per il periodo successivo all'estinzione del medesimo anche se

⁷³ F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, *op. cit.*, 18.

⁷⁴ A. D'HARMANT FRANÇOIS, *Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società sportive*, cit. 4.

previste dopo la costituzione del rapporto⁷⁵. Lo sportivo professionista dunque, a parte gli impegni con la propria nazionale, deve esercitare la sua attività soltanto per le società da cui dipende.

Importante è poi la previsione, al comma 7°, della costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società e degli sportivi, ad iniziativa delle Federazioni nazionali, per la corresponsione, al termine dell'attività sportiva, di una "indennità di anzianità" : trattasi in realtà di prestazione di previdenza facoltativa, per l'espresso richiamo all'art. 2123 c.c..

Ultima peculiarità dell' art. 4 l. 91/1981 riguarda l'esclusione dell'applicazione di alcune leggi normalmente applicabili ai normali rapporti di lavoro subordinato. Innanzitutto, per quanto riguarda la fase attuativa del rapporto, l' art. 4 comma 8 esclude l'applicabilità degli artt. 4, 5, 13 della legge n. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori).

In particolare, la pubblicità che accompagna gli eventi sportivi, anche per quanto riguarda la fase di preparazione, svuota di contenuto il divieto dell'uso di impianti audiovisivi previsti dall' art 4 dello Statuto. Allo stesso modo, a fronte dell'interesse delle società di assicurare l'integrità psico-fisica degli atleti, non sembrano prospettarsi quelle situazioni di contrasto tra produttività aziendale e tutela della salute che hanno indotto il legislatore del 1970 a vietare accertamenti sanitari da parte del datore di lavoro previsti dall' art. 5 l. 300/1970. Anche la disciplina sulle mansioni, previste da quest'ultima legge (art. 13) non può applicarsi al lavoro sportivo per l'impossibilità di configurare al suo interno un sistema di qualifiche, categorie e

⁷⁵ B. BERTINI, *op. cit.*, 761.

carriere uguale a quello rinvenibile in altri ambienti di lavoro. Sempre per quanto riguarda la fase attuativa, si esclude l'applicabilità degli artt. 33 e 34 dello Statuto, esclusione che si esplicita e si completa con la disciplina dettata dall'art. 4 della l. n. 91/1981 sulla costituzione mediante assunzione diretta del rapporto di lavoro, e che sottolinea l'assoluta insensibilità dei rapporti di lavoro sportivo alle norme sul collocamento⁷⁶.

In materia di licenziamenti, l'art. 4 della legge n. 91/1981 esclude poi l'applicabilità dell'art. 18 dello Statuto dei Lavoratori e gli artt. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15 luglio 1966 n. 604 sui licenziamenti individuali. In particolare viene sancita, nell'ambito del lavoro sportivo, la permanenza del principio della libera recedibilità del contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui agli artt. 2118 e 2119 c.c. Conseguentemente si ha un sistema normativo che garantisce la maggior mobilità degli atleti e tutela la loro libertà contrattuale.

Per quanto riguarda il contratto di lavoro subordinato a termine non si applica, secondo l'art. 4, 8° comma l. 91/81, la legge 18 aprile 1962, n. 230 sul contratto di lavoro a tempo determinato, oggi abrogata e sostituita dal d. lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Il contratto di lavoro sportivo, infatti, può essere sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Peraltro, la preferenza per il rapporto a termine, rappresenta una ulteriore fase del processo tendente ad invertire la tendenza dell'ordinamento giuridico generale in materia di apposizione del termine, anche perché con tale scelta legislativa il professionista sportivo riceve una tutela più efficace di quanto non possa derivargliene da un rapporto a tempo indeterminato, esposto alla possibilità di

⁷⁶ F. ROTUNDI, *op.cit.*, 31.

licenziamento per recesso volontario, stante l'inapplicabilità, sancita dalla legge, della disciplina limitativa dei licenziamenti individuali.

Difficile da comprendere è l'ultimo comma dell'art. 4, che sottrae le sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive nazionali all' art. 7 dello Statuto. Poiché tale norma fa espresso riferimento al datore di lavoro, la formulazione dell' art. 4 ultimo comma sembrerebbe presupporre che tra federazioni e l'atleta vi sia un rapporto di lavoro subordinato. In realtà, poiché le sanzioni disciplinari sono irrogate conseguentemente ad illeciti sportivi di natura tecnica e non di carattere disciplinare, il richiamo all'art. 7 sembra superfluo⁷⁷. Tale disposizione trova invece applicazione rispetto ai provvedimenti disciplinari inflitti dalle società ai propri atleti.

Per il resto si applicano invece, in quanto compatibili, le altre disposizioni non escluse dalla normativa speciale, in conformità dell'orientamento legislativo che mira a configurare l'attività della società sportiva come una vera e propria attività imprenditoriale, e ad assoggettarla, come tale, alla generale disciplina del rapporto di lavoro⁷⁸.

Ad ogni modo, essendo di volta in volta rimessa al giudizio dell'interprete la valutazione di compatibilità della restante normativa generale, riesce agevole negare l'estensione delle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie e sull'orario di lavoro, a causa del particolare assetto esistente all'interno dell'ordinamento sportivo, mentre l'applicabilità dell'art.1 dello Statuto dei lavoratori (libertà di opinione) potrebbe far saltare tutti i limiti alla libertà di pensiero e dunque legittimare ogni

⁷⁷ In tal senso F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, *op. cit.*, 22.

⁷⁸ E. GHERA, *Diritto del lavoro*, Cacucci, Bari, 1997, 374.

opinione manifesta dagli atleti su vicende concernenti la vita sportiva.⁷⁹

Meritano inoltre di essere considerate altre norme della legge n. 91/81, che comunque regolano il rapporto di lavoro sportivo. In particolare, l'art. 5 della l. 91/1981 (che ci sarà molto utile quando parleremo del contratto del calciatore e del suo trasferimento) prevede espressamente che il contratto possa avere una durata determinata, non superiore a cinque anni, e che a esso possa seguirne un altro tra gli stessi soggetti. Il contratto può essere ripetuto e può anche essere ceduto. Secondo l'art. 5, 2° comma la cessione, a titolo oneroso, e con il consenso degli interessati, può avvenire anche prima della scadenza del termine, purché siano osservate le modalità prescritte dalle federazioni sportive nazionali. Il legislatore affida dunque al contratto a termine la funzione primaria di regolare i rapporti tra atleti e società sportive, mirando a salvaguardare secondo ottiche differenti, entrambe le parti del rapporto di lavoro: nell'ottica del giocatore, infatti, la disposizione concorre alla soppressione del vincolo sportivo, in quanto alla scadenza del termine riemerge la libertà negoziale nella stipulazione di un nuovo contratto di lavoro. Dal lato opposto, invece, la previsione di un termine soddisfa le esigenze di programmazione dei sodalizi sportivi, perché consente di preventivare l'affidamento sulle prestazioni del giocatore.⁸⁰

Con tale legge si disciplina inoltre il premio di addestramento e di formazione tecnica (art.6), la tutela sanitaria (art.7),

⁷⁹ F. BIANCHI D'URSO-G. VIDIRI, *op. cit.*, 21. In particolare, le dichiarazioni rilasciate da atleti, tecnici e dirigenti ritenute "lesive della reputazione del direttore di gara" o di altri tesserati provocano il deferimento di chi le ha pronunciate al collegio disciplinare, che può punire i colpevoli con pesanti sanzioni pecuniarie o maxi-squalifiche, a seconda della gravità delle affermazioni contestate.

⁸⁰ F. BIANCHI D'URSO-G. VIDIRI, *op. cit.*, 23.

l'assicurazione contro i rischi (art.8), il trattamento pensionistico (art.9).

Sempre per quanto riguardano i giocatori, molto importante è anche l'abolizione del vincolo sportivo previsto dall' art. 16, che verrà trattato approfonditamente più avanti. Per adesso si noti che uno dei grandi meriti che la legge n. 91/1981 ha avuto è stato proprio quello di realizzare l'abolizione del vincolo sportivo, attraverso la sua graduale eliminazione entro cinque anni dalla sua entrata in vigore. Si è passati così da un sistema di vincolo ad un sistema di abolizione del vincolo e di previsione di un rapporto contrattuale a tempo determinato.

Si evince dunque, da quanto qui riportato, che il rapporto di lavoro sportivo è un rapporto di lavoro speciale, nel senso che, pur essendo presenti gli elementi essenziali ad ogni rapporto di lavoro, la sua disciplina è per diversi aspetti differente da quella comune per la necessità di contemperare le esigenze di tutela dei lavoratori con altri interessi –di natura sportiva e non- ritenuti dal legislatore particolarmente rilevanti.⁸¹

⁸¹ A.MINERVINI, *op. cit.*, 1075.

CAPITOLO II

LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO CALCISTICO NELLE NORME FEDERALI E NEL CONTRATTO COLLETTIVO DEL SETTORE

1. La Federazione Italiana Giuoco Calcio e le norme organizzative interne

Secondo l'art. 1 del proprio statuto, la FIGC è un'associazione con personalità giuridica di diritto privato, avente lo scopo di promuovere e disciplinare l'attività del giuoco del calcio e gli aspetti ad essa connessi⁸². Al suo interno essa dispone di un articolato sistema normativo, costituito complessivamente dalle c.d. Carte Federali, tra le quali rivestono particolare importanza ai fini della presente trattazione le Norme Organizzative Interne della Federazione (d'ora in avanti NOIF). Queste in particolare sono emanate dal Consiglio Federale della FIGC ai sensi dell'art. 24 dello Statuto FIGC. Al Consiglio Federale, infatti, competono funzioni di carattere normativo, di indirizzo generale e di amministrazione della FIGC. Inoltre, per quanto riguarda la sua funzione normativa, oltre all'emanazione delle NOIF, esso emana anche il Codice di Giustizia Sportiva e la disciplina antidoping.

Ritornando alle NOIF, esse si applicano in genere ai soggetti che sottostanno all'ordinamento sportivo del calcio nell'ambito della FIGC (calciatori, società, allenatori, direttori sportivi, arbitri, etc.). Il problema che si pone è quello di stabilire se esse abbiano una rilevanza soltanto interna all'ordinamento sportivo del calcio oppure se esse abbiano rilevanza anche per l'ordinamento generale. A riguardo si è sostenuta la sindacabilità, da parte del giudice statale, della normativa interna federale laddove essa abbia una rilevanza non meramente interna all'ordinamento

⁸² Inoltre la FIGC è l'unica federazione sportiva italiana riconosciuta dal CONI, dall'Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e della Federation International de Football Associations (FIFA) per ogni aspetto riguardante il giuoco del calcio in campo nazionale ed internazionale.

sportivo, ma anche esterna ad esso (ovvero nell'ambito dell'ordinamento statale), limitando i diritti fondamentali di soggetti che, oltre a far parte dell'ordinamento sportivo, fanno parte anche dell'ordinamento statale: tale è il caso di quelle norme federali che escludono o limitano la possibilità del tesseramento, in particolare per i giocatori stranieri⁸³.

Per quanto riguarda il contenuto delle NOIF, esse regolano una serie di aspetti di carattere specifico e, tra l'altro, alcuni aspetti di carattere tecnico relativi al tesseramento ed ai trasferimenti dei calciatori sia professionisti che non professionisti. In particolare, le parti delle NOIF, che rivestono particolare importanza, soprattutto ai fini della presente trattazione sono:

il Titolo II della Parte Prima, avente ad oggetto le società (artt. 14-23);

il Titolo VI della Parte Prima, avente ad oggetto i calciatori (artt. 27-35);

il Titolo I della Parte Seconda, avente ad oggetto il tesseramento (artt. 36-42);

il Titolo VII della Parte Seconda, avente ad oggetto i rapporti tra società e calciatori (artt. 91-117).

1.1 Le società

Il Titolo II della prima parte delle NOIF rileva in quanto detta una serie di requisiti e di norme che le società devono osservare per essere riconosciute all'interno della FIGC. Innanzitutto, viene fissata, con l' art. 14, la nozione di società rilevante ai fini delle

⁸³ E. LUBRANO, *L'ordinamento giuridico del giuoco del calcio*, Istituto editoriale regione italiane srl, Roma, 2004, 37.

NOIF e di ogni altra disposizione avente efficacia nell' ambito della F.I.G.C.⁸⁴ Il successivo art. 15 NOIF dispone poi la procedura per ottenere l'affiliazione alla FIGC. A tal fine, si stabilisce che le società debbano inoltrare al Presidente Federale l'apposita domanda accompagnata da una serie di documenti in copia autentica⁸⁵. Inoltre, dopo aver disposto che le società affiliate si associno nelle Leghe e nel Settore per l'Attività giovanile e scolastica, si prevede che le società debbano provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione all'atto dell'iscrizione al campionato, mediante versamento di apposita tassa.

L'art. 16 NOIF si occupa, invece, della decadenza e della revoca della affiliazione, entrambi deliberate dal Presidente Federale. In particolare, mentre le società decadono dall'affiliazione in due soli casi⁸⁶, la revoca dell'affiliazione è disposta, oltre nel caso di gravi infrazioni dell'ordinamento sportivo⁸⁷, anche in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza e di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.

⁸⁴ Art. 14 NOIF : “Ai fini delle presenti norme organizzative con il termine “società” si indicano tutti gli enti a struttura associativa che, indipendentemente dalla forma giuridica adottata, svolgono l'attività sportiva del giuoco del calcio”.

⁸⁵ Art. 15,1° comma NOIF: “Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:

- a) atto costitutivo e statuto sociale;
- b) elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi;
- c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.

⁸⁶ Art. 16 n. 2 NOIF : “Le società decadono dall'affiliazione alla F.I.G.C.:

- a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;
- b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale.”

⁸⁷ Art. 16 n. 4 NOIF “Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:

- a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
- b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
- c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
- d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale”

1.2 I calciatori

L'art 27 NOIF distingue i calciatori tesserati per la FIGC nella categorie di professionisti, non professionisti⁸⁸ e giovani⁸⁹. Ciò che rileva è, soprattutto, la definizione di “professionisti” contenuta nell'art. 28 NOIF. Quest' ultimo stabilisce infatti che i “professionisti” sono coloro che esercitano l'attività sportiva con continuità, a titolo oneroso, e tesserati per una società appartenente ad una delle due Leghe professionistiche⁹⁰. Il secondo comma di questa norma dispone poi, per quanto riguarda la costituzione del rapporto, che in base a quanto indicato dall' art. 4 legge n. 91/1981, il rapporto tra professionista e società sportiva si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipula del contratto tipo, il cui contenuto, come abbiamo visto, deve essere conforme a quello dei relativi accordi collettivi stipulati dalle associazioni di categoria degli atleti e delle società. Infine l' art 28, 3° comma fissa nel diciannovesimo anno, l' età minima per la stipulazione da parte di un calciatore di un contratto da professionista, anche se essa può essere derogata nei casi previsti dal successivo art. 33⁹¹.

⁸⁸ Secondo l' art. 29 NOIF i non professionisti sono coloro che esercitano l'attività sportiva a titolo gratuito, ovvero senza remunerazione né altre utilità materiali (salvo le somme lorde annuali, le indennità, i rimborsi ed i premi previsti dall' art. 94 ter delle NOIF per calciatori che disputino campionati nazionali della Lega Nazionale Dilettanti), e tesserati per una società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti.

⁸⁹ L'art. 31 NOIF definisce giovani i calciatori con un' età che va dagli 8 ai 19 anni.

⁹⁰ L'art 28 NOIF, ribadisce in sostanza esattamente quanto già previsto dall' art. 2 l. n. 91/81.

⁹¹ L' art. 33 NOIF, stabilisce che tale primo contratto da professionista, da parte del giovane di serie (cioè tesserato per una società professionista) può essere stipulato anche dopo il compimento del 16 anno da parte del calciatore.

1.3 Il Tesseramento

Il Titolo I della seconda parte delle NOIF è relativo al tesseramento non solo dei calciatori, ma anche di tutti gli altri soggetti che possono riconoscersi come tesserati della FIGC. Tali soggetti, secondo l' art. 36 NOIF, sono quindi: i dirigenti federali, gli arbitri, i dirigenti ed i collaboratori delle società sportive, i tecnici, i calciatori.

In particolare, per ciò che concerne i calciatori, il loro tesseramento è regolato dagli artt. 39 , 40, 41⁹² e 42 NOIF. In proposito, l'art. 39 prevede tra l'altro che essi, per ottenere il tesseramento, debbano presentare entro il 31 marzo di ogni anno su appositi moduli federali una richiesta per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società⁹³. L'art. 40 invece stabilisce una serie di limitazioni al tesseramento dei calciatori, in particolare per i giocatori stranieri . In merito a ciò, occorre ricordare che la Corte Federale della FIGC⁹⁴ ha dichiarato illegittimo l' art. 40, 7° comma⁹⁵ NOIF nella parte in cui

⁹² L'art. 41 NOIF riguarda solo il caso particolare del tesseramento militare.

⁹³ La richiesta deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l'elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega, al Comitato od alla Divisione competente a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento. La data di trasmissione del plico postale stabilisce ad ogni effetto, la decorrenza del tesseramento. Se si tratta di calciatore "professionista", la decorrenza del tesseramento e del rapporto contrattuale è stabilita a partire dal settimo giorno successivo alla data d'arrivo della documentazione o al suo deposito presso la Lega competente oppure da quella del visto d'esecutività rilasciato dalla stessa Lega. Il visto fa retroagire gli effetti del tesseramento e del rapporto contrattuale col calciatore alla data d'arrivo della documentazione presso la Lega competente (art. 39 NOIF).

⁹⁴ La Corte Federale rappresenta all'interno della FIGC, l'organo che sta al vertice del sistema di giustizia sportiva.

⁹⁵ Art. 40, comma 7 NOIF : " Le società che disputano i Campionati organizzati dalla L.N.P. (Lega Nazionale Professionisti) e dalla L.P.S.C. (Lega Professionisti Serie C) possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenienti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E, cioè Spazio Economico Europeo). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le società che disputano il Campionato di Serie A possono altresì tesserare non più di cinque calciatori provenienti o provenienti da Federazioni estere, se cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (ed all'E.E.E.). Tuttavia solo tre di essi potranno essere

prevedeva che soltanto tre calciatori tesserati e provenienti da paesi extracomunitari potessero essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale⁹⁶. Si è ritenuto, infatti, che tale decisione, incidendo su soggetti che hanno già sottoscritto il contratto di lavoro e conseguito il tesseramento, introduce indebite restrizioni al rapporto di lavoro di tali atleti, per ragioni esclusivamente legate alla cittadinanza, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, ed all'art. 43, comma 2, lett. c, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) che rispettivamente garantiscono allo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato i diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, e considerano illegittime le discriminazioni basate sull'origine nazionale. Con tale decisione, quindi, viene sancito definitivamente all'interno dell'ordinamento sportivo il principio di non discriminazione nei confronti degli atleti extracomunitari rispetto alla assegnazione delle mansioni e quindi il loro diritto alla prestazione lavorativa⁹⁷. Principio che a livello statale, oltre a essere riconosciuto dal già citato d. lgs. n. 286/98, è stabilito anche dal d. lgs. 9 luglio 2003, n. 215 che garantisce la parità di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

L' art. 40 NOIF stabilisce inoltre che non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. A tal proposito si è sostenuto che con il tesseramento il giocatore assumerebbe, a

inseriti nell'elenco ufficiale di cui all'art. 61 delle presenti norme ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale.”

⁹⁶ Corte Federale della FIGC, 4 maggio 2001, in *Foro. It*, 2001, III, 529 con nota di G. NAPOLITANO, *La condizione giuridica degli stranieri extracomunitari nell'ordinamento sportivo: divieto di discriminazione e funzione di programmazione del CONI*, 530.

⁹⁷ M.T. SPADAFORA, *op. cit.*, 115.

favore dell'associazione sportiva, un' obbligazione negativa di non fare: si obbligherebbe a non prestare la propria attività sportiva per un'altra associazione differente da quella per la quale è tesserato, ma non si obbligherebbe a svolgere attività sportiva a favore dell'associazione per la quale è tesserato⁹⁸. Il tesseramento infine può essere revocato (art 42 NOIF) dallo stesso ufficio che lo ha effettuato, nei casi prestabiliti dalla federazione⁹⁹.

1.4 I rapporti tra società e calciatori

Per quanto riguarda i rapporti tra società e calciatori, ed in particolare tra società e calciatori professionisti, gli artt. 91 e 92 NOIF stabiliscono quali sono i doveri di carattere non economico delle parti. Innanzitutto le società hanno il dovere di assicurare ai propri tesserati lo svolgimento dell'attività sportiva con l'osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento (art 91 NOIF)¹⁰⁰. L'art. 92 stabilisce, invece, che i tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle rispettive Leghe nonché delle prescrizioni dettate dalla società di appartenenza. In

⁹⁸ MINERVINI, *op. cit.*, p. 1065.

⁹⁹ Art.42 NOIF: Il tesseramento può essere revocato dallo stesso ufficio che lo ha effettuato:

- a) per invalidità o per illegittimità. La revoca ha effetto dal quinto giorno successivo alla data in cui perviene alla società la comunicazione del provvedimento, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. In alcuni casi ,(se si tratta di revoca disposta per violazione alle disposizioni di cui all'art.40, commi 1, 2 e 3) la revoca retroagisce a far data dal giorno del tesseramento;
- b) per inidoneità fisica dei calciatori a termini dell'art. 43, comma 5: in tal caso la revoca ha effetto immediato;
- c) per motivi di carattere eccezionale sulla base di determinazione insindacabile del Presidente Federale:la revoca ha effetto dalla data della determinazione.

¹⁰⁰ L'inosservanza da parte della società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari (art. 91 NOIF).

particolare, i calciatori professionisti e gli allenatori sono tenuti altresì all'ottemperanza degli accordi collettivi e di ogni legittima pattuizione contenuta nei contratti individuali.¹⁰¹

Per ciò che attiene gli aspetti di carattere economico del rapporto, per i professionisti, oltre a uno stipendio fisso annuo lordo indicato nel singolo contratto, possono inoltre essere previsti sia premi collettivi, previsti per tutta la rosa di prima squadra per l'eventuale conseguimento di obiettivi agonistici, sia premi individuali (con esclusione dei c.d. premi partita) (art. 93 NOIF)¹⁰². Sono comunque vietati, in via generali, tutti gli accordi che contrastino con norme federali o contrattuali (art. 94 NOIF)¹⁰³.

Infine, l'ultima parte del Titolo settimo della seconda parte delle NOIF (artt. 95-117), si occupa delle norme sui trasferimenti e sulle cessioni del contratto, che verranno trattate nel prossimo capitolo.

¹⁰¹ Nei casi di inadempienza si applicheranno le sanzioni previste in tali contratti (art. 92 NOIF).

¹⁰² Art. 93 NOIF : "I contratti che regolano i rapporti economici e normativi tra le società ed i calciatori "professionisti" o gli allenatori devono essere conformi a quelli "tipo" previsti dagli accordi collettivi con le Associazioni di categoria e redatti su appositi moduli forniti dalla Lega di competenza. Il contratto deve riportare il nome dell'agente che ha partecipato alla conclusione del contratto. Sono consentiti, purché risultanti da accordi da depositare presso la Lega competente entro il termine perentorio del 31 dicembre per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti, e del 30 settembre, per le società appartenenti alla Lega Professionisti Serie C, di ciascuna stagione sportiva, premi collettivi per obiettivi specifici in numero non superiore a due per società e per ciascuna competizione agonistica, riferiti a qualificazioni o classificazioni finali. I premi nell'ambito di ciascuna competizione agonistica non sono cumulabili. Sono altresì consentiti premi individuali ad esclusione dei premi partita, purché risultanti da accordi stipulati con calciatori ed allenatori contestualmente alla stipula del contratto economico ovvero da accordi integrativi depositati perentoriamente entro il 31 dicembre di ciascuna stagione sportiva. I calciatori professionisti, il cui contratto non sia stato depositato presso la Lega non possono partecipare a gare di Coppa Italia e di Campionato"

¹⁰³ Art. 94 NOIF : "Sono vietati:

- a) gli accordi tra società e tesserati che prevedano compensi, premi ed indennità in contrasto con le norme regolamentari, con le pattuizioni contrattuali e con ogni altra disposizione federale;
- b) la corresponsione da parte della società a propri tesserati, a qualsiasi titolo, di compensi o premi od indennità superiori a quelli pattuiti nel contratto od eventuali sue modificazioni, purché ritualmente depositato in Lega e dalla stessa approvato."

2. L'accordo collettivo stipulato tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio ed i soggetti rappresentativi delle società sportive e dei calciatori

2.1 L'accordo collettivo e la questione dell'ambito soggettivo di efficacia

L'accordo collettivo attualmente in vigore tra le due Leghe professionistiche¹⁰⁴ ed il sindacato dei calciatori (AIC)¹⁰⁵ è stato stipulato per la prima volta nel 1989 ed è prorogato tacitamente ogni tre anni. L'accordo attua quanto previsto dall'art. 4 della legge n. 91/81 e regola i rapporti di carattere economico e normativo tra i calciatori professionisti (serie A, B, C1, C2) e le società sportive. Il contenuto dell'accordo collettivo è destinato a regolamentare i rapporti tra le parti sotto il profilo economico e normativo, individuandone i rispettivi diritti e doveri e le conseguenti sanzioni previste in caso di violazione dei propri obblighi contrattuali.

¹⁰⁴ Le Leghe sono delle associazioni di carattere privatistico (art. 7 Statuto FIGC) formate da società calcistiche. Tra queste oltre alla Lega Nazionale Professionisti di serie A e B, esistono anche la Lega Professionisti di serie C e la Lega Nazionale Dilettanti. I compiti che le Leghe svolgono in base all'art. 9 dello Statuto FIGC, in particolare per quanto riguarda l'attività del calciatore e il suo rapporto di lavoro con la società, sono:

- a) la definizione d'intesa con le categorie interessate dei limiti assicurativi contro i rischi in favore dei calciatori professionisti (anche ai sensi dell'art. 8 della l. n. 91/81);
- b) l'attività consultiva attinente al trattamento pensionistico dei medesimi;
- c) la rappresentanza delle società associate nella stipula dei relativi accordi di lavoro e la predisposizione dei contratti tipo con i calciatori professionisti di serie A, B, C (con riferimento all'art. 4 l. n. 91/81);

¹⁰⁵ L'Associazione Italiana Calciatori (AIC), è l'associazione che si occupa della tutela dei calciatori, in particolare quelli professionisti. Dal 1968 ad oggi ha raggiunto traguardi grandi e piccoli determinanti per la categoria che rappresenta. Oltre alla citata legge n. 91, le conquiste più significative sono state: il riconoscimento del diritto d'immagine (1974), l'abolizione del vincolo, la tutela previdenziale, la costituzione del Fondo di fine carriera, la firma contestuale per l'accettazione dei trasferimenti, l'Accordo Collettivo, il riconoscimento del diritto alla indennità di mancata occupazione per i calciatori a fine contratto, la costituzione del Fondo di garanzia atto a far fronte al pagamento degli emolumenti insoddisfatti dei calciatori tesserati per la società a cui è stata revocata l'affiliazione FIGC. L'AIC svolge soprattutto un'importante opera di confronto con la FIGC e le Leghe per la gestione di tutta la normativa che riguarda il rapporto calciatori/società. Quindi l'accordo collettivo e il contratto tipo, ma anche la disciplina del tesseramento dei calciatori stranieri, il regolamento degli Agenti dei calciatori, il funzionamento dei Collegi Arbitrali che devono decidere sulle controversie tra i calciatori e società, la disciplina dei rapporti calciatori/società in tema di diritti pubblicitari.

Oltre all'accordo collettivo, altre previsioni inerenti il rapporto di lavoro tra calciatori professionisti e società sportive sono contenute nel contratto tipo, in cui sono previsti unicamente la durata del contratto (art. 1), il relativo stipendio annuo lordo spettante al calciatore per ogni singola stagione agonistica di validità del contratto (art. 2 lett. a), eventuali premi collettivi lordi (art. 2 lett. b) e l'eventuale quota lorda spettante al calciatore quale partecipazione ad eventuali iniziative promozionarie pubblicitarie della società. Il contratto tipo rinvia, inoltre, espressamente (art. 3 dello stesso), per quanto riguarda la regolamentazione dei rapporti giuridici, all'accordo collettivo e sancisce l'obbligo di entrambe le parti (società e giocatore) di accettare la normativa dell'ordinamento della FIGC e le decisioni dei relativi organi di giustizia sportiva (art. 4).

A questo punto occorre sottolineare che il riconoscimento, anche all'interno dell'ordinamento sportivo (in particolare quello calcistico), della contrattazione collettiva, solleva la questione dell'efficacia del contratto collettivo nei confronti dei soggetti non iscritti alle organizzazioni stipulanti, vale a dire di una sorta di contrattazione con efficacia *erga omnes*, svolta attraverso una procedura diversa da quella voluta dall'art. 39 Cost. Infatti, mentre i contratti collettivi di diritto comune sono automaticamente vincolanti soltanto per gli iscritti al sindacato stipulante, l'accordo collettivo nel settore sportivo sembrerebbe trovare piena ed automatica applicazione a tutti gli appartenenti alla categoria interessata. A tale conclusione si perverrebbe tenendo conto del generico richiamo fatto dall'art. 4 l. n. 91/81 alle categorie interessate per individuare l'ambito soggettivo di efficacia dell'accordo, nonché del previsto deposito del contratto

presso le federazioni competenti, al fine di consentire la verifica della conformità dello stesso al contratto tipo, senza alcun elemento che possa portare ad escludere taluni soggetti dall'adempimento di tale obbligo¹⁰⁶. A tal proposito parte della dottrina manifesta non poche perplessità, in quanto essendo obbligati in questo modo i calciatori carenti di affiliazione sindacale o iscritti a sindacati diversi da quelli stipulanti, ad osservare l'accordo collettivo e dunque a sottoscrivere il contratto predisposto secondo le direttive formulate nel primo, (pena l'impossibilità di praticare l'attività agonistica all'interno dell'ordinamento sportivo), si sarebbe così violato l' art 39 Cost. ed in particolare il suo 4° comma, in quanto sarebbe stata irritualmente introdotta una sorta di contratto collettivo vincolante *erga omnes*¹⁰⁷. A sostegno di tale teoria si fa notare che in generale, teorizzando l'esistenza di una riserva normativa a favore delle rappresentanze unitarie, in dottrina si siano manifestati giustificati segni di chiusura nei confronti di qualsiasi tentativo volto a generalizzare l'efficacia di contratti collettivi mediante sistemi differenti da quelli prefigurati nella norma costituzionale¹⁰⁸.

Tuttavia, secondo l'opinione maggioritaria, tale generalizzata efficacia non si pone in contrasto con l' art. 39 Cost. posto che la stessa non integra violazione della norma costituzionale che condiziona l'efficacia dei contratti collettivi nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria al verificarsi di determinate condizioni. Il fondamento degli accordi in questione è stato, infatti, rinvenuto nel vincolo di appartenenza di ogni società

¹⁰⁶ M.T. SPADAFORA, *op. cit.*, 160

¹⁰⁷ F. BIANCHI D'URSO-G. VIDIRI, *op. cit.*, 16

¹⁰⁸ v. G. MAZZONI, *Rapporti collettivi di lavoro*, Milano, 1967, 84; V.SIMI, *La funzione della legge nella disciplina collettiva dei rapporti di lavoro*, Milano, 1962, 146.

sportiva, tramite l'affiliazione, e di ogni sportivo, tramite il tesseramento, alla federazione del settore in cui si svolge l'attività. Con tale volontaria adesione alla federazione le società e gli sportivi accettano la normativa federale, compresa quella che prevede la conformità dei contratti individuali a quelli tipo previsti dagli accordi collettivi¹⁰⁹.

2.2. Profili generali sul contenuto dell'accordo

Passando ora ad analizzare il contenuto dell'accordo collettivo in ambito calcistico, esso regola in particolare gli aspetti riguardanti:

- I) il contratto individuale tra calciatore e società;
- II) i doveri delle società;
- III) l'inadempimento da parte delle società dei propri doveri;
- IV) i doveri dei calciatori;
- V) l'inadempimento da parte dei calciatori ai propri doveri;
- VI) norme finali.

Gli articoli 2, 3, 5 dell'accordo collettivo si rifanno all'art. 4, della legge n. 91/81. Infatti, essi prevedono innanzitutto, che il contratto individuale tra calciatore professionista e società sportiva presenti, per quanto riguarda il profilo procedurale, le seguenti caratteristiche:

- a) forma scritta a pena di nullità;
- b) redazione sull'apposito modulo federale;

¹⁰⁹ M. DE CRISTOFARO, *op. cit.*, 588; M.T. SPADAFORA, *op. cit.*, 160. Secondo M. COLUCCI, *op. cit.*, 26, rispetto al datore di lavoro non iscritto, si può osservare, in sede di lavoro sportivo, che le società sportive sono comunque associate nell'ambito della federazione, e quindi come tali sono senz'altro tenute all'osservanza di quanto stipulato da quella.

- c) sottoscrizione apposta dal legale rappresentante della società e dal calciatore;
- d) deposito del contratto presso la Lega componente: tale adempimento deve essere posto in essere dalla società (entro cinque giorni dalla stipula del contratto) oppure, nel caso di inerzia da parte della società, tale adempimento può essere posto in essere dal calciatore entro 60 giorni dalla stipulazione del contratto¹¹⁰;
- e) approvazione del contratto da parte della Lega: tale fase può concludersi con l'emanazione del provvedimento (che deve essere comunque comunicato al calciatore, alla società ed all'Ufficio del lavoro della FIGC) di approvazione o di diniego¹¹¹.

Secondo l'art. 4 dell' accordo, inoltre, le eventuali pattuizioni ulteriori non risultanti nel contratto non sono tutelate nell' ambito dell'ordinamento federale. In pratica, nel caso di pattuizione di accordi di qualsiasi tipo tra il calciatore e la società con scritture private, separate dal contratto depositato in Lega, il contenuto di tali accordi non rileva nell'ambito dell'ordinamento federale e non sarà pertanto neanche considerato dagli organi di giustizia sportiva federali. Questo potrebbe spiegarsi in base a quanto sottolineato dalla giurisprudenza riguardo all'importanza del deposito del contratto e della sua approvazione. Infatti secondo una recente pronuncia della Cassazione, tutti gli atti relativi a

¹¹⁰ Per la tesi che il deposito costituisca requisito di piena operatività del vincolo contrattuale, nel senso che la mancanza di tale adempimento impedirebbe al contratto la produzione degli obblighi e dei diritti nello stesso dedotti v.: C. DALMASSO, *op.cit.*, 230; F. BIANCHI D'URSO – G. VIDIRI, *op. cit.*, 17. Per la rilevanza dell'obbligo del deposito esclusivamente nell'ambito sportivo v., invece, C. MACRÌ, *Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico*, in *Riv.dir.civ.*, 1981, II, 490.

¹¹¹ Il provvedimento può essere di:

- 1) approvazione espressa;
- 2) approvazione tacita (nel caso di silenzio in proposito da parte della Lega per trenta giorni dal deposito del contratto);
- 3) diniego dell'approvazione (in tal caso, nel caso in cui tale diniego non sia imputabile al calciatore, lo stesso ha diritto di ottenere un equo indennizzo).

rapporti tra calciatori e società trovano tutela nell'ordinamento federale soltanto se sono redatti su appositi moduli federali e depositati presso la Federazione o la Lega competente. In caso contrario le pretese fondate sull'esecuzione di tali contratti non trovano tutela, né nell'ordinamento federale e né innanzi ai giudici dell'ordinamento statale, in quanto posti in essere per la realizzazione di interessi non meritevoli di tutela¹¹². Peraltro non si può fare a meno di ignorare che negli ultimi anni si assiste sempre più alla diffusione di accordi *a latere* del contratto di lavoro sportivo, aventi ad oggetto la disciplina di singoli aspetti del rapporto di lavoro, tra cui in particolare quello retributivo. Infatti è diventata prassi consolidata “promettere” ad un proprio giocatore cospicui guadagni a fronte dell'ottenimento di un maggior impegno durante lo svolgimento del campionato. Tuttavia non risulta chiara la tutelabilità delle situazioni giuridiche che conseguono a queste pattuizioni, posto che tali accordi, in quanto stipulati in violazione delle norme disciplinanti la materia del lavoro sportivo, non possono che ritenersi assolutamente nulli. Ciò nonostante, viene fatta salva la possibilità di considerare tali accordi quali fonti di obbligazioni naturali¹¹³, cioè di doveri che rilevano sul piano morale e sociale, senza esercitare, invece, alcuna incidenza nel mondo del diritto, in modo che al giocatore non viene riconosciuto alcun potere di difesa per far valere in giudizio le proprie ragioni. Ciò non significa che in particolari circostanze gli obblighi di carattere morale e sociale non possano acquistare una qualche rilevanza per il diritto. L' art. 2034 c.c., come è noto, statuisce che non è

¹¹² Cass., 23 febbraio 2004, n. 3545, in *I contratti*, 2004, 881.

¹¹³ B. CUCCINIELLO, *Considerazioni in tema di “contratto di lavoro sportivo professionistico”*: prescrizioni di forma e di contenuto nell' art. 4 l. 23 marzo 1981, n. 91, in *Rass. dir. civ.*, 1996, 457.

ammessa la ripetizione di quanto è stato prestato spontaneamente in esecuzione di doveri morali e sociali. Ciò significa che tali doveri determinano l'irripetibilità di quanto eventualmente prestato, legittimando quindi il calciatore a trattenere quanto spontaneamente eseguito in suo favore dalla società.

2.3 La Disciplina del rapporto di lavoro

2.3.1 Le obbligazioni delle società sportive: a) Trattamento retributivo, assicurativo, previdenziale

Andiamo ora ad esaminare quali sono i diritti e i doveri dei giocatori e delle società nell'ambito del rapporto di lavoro che tra loro si instaura. Innanzitutto i calciatori, come tutti i lavoratori, hanno diritto di percepire la retribuzione. Soprattutto per i calciatori che non arrivano a disputare la Serie A e a percepire i compensi altissimi che circolano in quel campionato¹¹⁴, ci può essere la necessità di tutelare e garantire il livello minimo salariale e la regolarità dell'erogazione della retribuzione. Necessità questa che non è avvertita nella massima serie, soprattutto per i grandi campioni, dove semmai ci sarebbe l'esigenza opposta di fissare un tetto massimo di retribuzione soprattutto per evitare il pericolo che il continuo aumento degli stipendi dei calciatori metta in crisi le società stesse e di conseguenza lo svolgimento del campionato¹¹⁵.

¹¹⁴ A tal proposito F. COSTA, *Peculiarità del rapporto di giocatori professionisti*, in *Dir. lav.*, 1988, I, 317, ritiene incompatibile con la qualificazione di lavoro subordinato, l'eccessivo aumento dei compensi dei calciatori.

¹¹⁵ Di questi ultimi anni sono infatti i casi di grandi club quali Fiorentina e Napoli travolti da crisi finanziarie e costrette a ripartire addirittura dalla Serie C. Casi questi non isolati visto che si sente parlare sempre più spesso di squadre blasonate che non erogano stipendi da mesi o di squadre con gravi problemi finanziari.

Come per i normali rapporti di lavoro anche per il lavoro sportivo professionistico ed in particolare per il calcio, la determinazione della retribuzione è affidata agli accordi collettivi. Detta determinazione comunque non corrisponde a quella prevista per la generalità dei lavoratori subordinati. Normalmente infatti la retribuzione comprende, oltre alla retribuzione base, le maggiorazioni (per lavoro straordinario, notturno o festivo), e gli elementi accessori (premi di produzione, tredicesima, ecc.) che a vario titolo ad essa si sommano. Dall'esame degli artt. 6, 7, 8, dell' accordo si nota invece un sistema di determinazione della retribuzione il cui importo è ragguagliato all'anno, ed è costituito da un compenso annuo lordo che assorbe ogni altro emolumento, indennità o assegno cui l'atleta potrebbe aver diritto a titolo di permessi, trasferte gare notturne, ritiri o altri. Alla retribuzione fissa si aggiungono poi gli eventuali premi collettivi o individuali aventi anch'essi natura retributiva e rispettivamente relativi al rendimento della squadra o del singolo atleta. Fanno parte della retribuzione anche le quote di partecipazione alle eventuali iniziative promo-pubblicitarie della società, mentre tale ricomprensione è da escludere per gli importi che i singoli atleti possano percepire in forza di contratti di sfruttamento della propria immagine al di fuori della trasmissione della gara. Emerge, in tal caso, la doppia configurazione dell'atleta professionista che agisce nella veste non di prestatore di lavoro subordinato, ma di imprenditore per ciò che attiene allo sfruttamento commerciale della propria immagine. Quanto alla modalità di corresponsione, è previsto che l'importo fisso della retribuzione venga corrisposto in dodici mensilità senza alcuna riduzione o sospensione, salvo specifiche disposizioni

contrattuali in tal senso. Inoltre, si prevede che in caso di ritardo l'atleta abbia diritto al pagamento degli interessi (art. 7 accordo). Nello specifico l' accordo collettivo prevede che la retribuzione del calciatore è costituita da:

- a) stipendio annuo lordo: tale stipendio, come detto, deve essere pagato dalla società in dodici rate mensili uguali, da corrispondersi ciascuna alla fine di ogni mese, in contanti o con assegno circolare presso la sede della società o presso il domicilio del calciatore (che faccia espressa richiesta in tal senso); in caso di morosità da parte della società in ordine a tale pagamento che si protragga per oltre trenta giorni dalla scadenza del termine sopraindicato, il calciatore ha diritto agli interessi in misura pari al tasso ufficiale di sconto (con decorrenza retroattiva dal momento di scadenza del termine per il pagamento), fatta salva la facoltà di cui all' art. 17 dell' accordo che in tal caso prevede la possibilità di richiedere la risoluzione per inadempimento. Lo stipendio annuo lordo è comprensivo anche delle spettanze economiche del calciatore costituenti i c.d. "straordinari" (ovvero quelle relative a trasferte, gare notturne, ritiri, ecc.). Esso ai sensi dell' art. 7 dell' accordo, viene concordato dalla società e dal calciatore all'atto della stipulazione del contratto di ingaggio per ogni singolo anno di durata dello stesso. Lo stipendio non può comunque necessariamente essere inferiore al c.d. "minimo federale" di cui all' art. 8 dell' accordo, determinato per ogni singola serie professionistica con separato accordo collettivo tra le parti, ovvero tra ciascuna delle Leghe professionistiche e l' AIC;

- b) eventuali premi collettivi lordi per l' eventuale conseguimento di risultati agonistici ed eventuali premi individuali, ad esclusione dei premi-partita¹¹⁶.
- c) eventuale quota lorda spettante al singolo calciatore per la partecipazione dello stesso alle iniziative promo pubblicitarie della società: tale quota deve risultare da separato accordo che la società deve poi depositare in Lega secondo le modalità previste per il deposito del contratto(art. 6 dell' accordo).

Per quanto riguarda poi gli aspetti assicurativi del giocatore, la società deve (come già previsto dall' art. 8 della legge n. 91/81) assicurare il calciatore contro gli infortuni con massimali integrativi rispetto all'assicurazione base presso una compagnia di primaria importanza, secondo le condizioni stabilite annualmente dalle singole Leghe professionistiche in accordo con l' Associazione Italiana Calciatori. La stipula della polizza assicurativa deve avvenire entro la data di convocazione del calciatore per la preparazione precampionato e costituisce condizione per lo svolgimento dell'attività sportiva da parte dello stesso. In caso di inadempimento a tali obblighi da parte della società, essa è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni eventualmente subiti dal calciatore (art. 20 dell'accordo).

Per quanto riguarda invece gli obblighi contributivi, l'accordo collettivo prevede un duplice ordine di obblighi a carico della società. Innanzitutto la società deve effettuare all'ENPALS ed all'INPS i versamenti contributivi per l'assicurazione contro invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie (art.

¹¹⁶ L' art. 93 NOIF ha recentemente reintrodotto la possibilità di prevedere anche premi individuali, ad esclusione dei premi-partita. Secondo P. BARILE, *op. cit.*, 1411, il grosso dei guadagni del calciatore professionista nasce dai premi che, al contrario di quanto accade nel lavoro subordinato, non dipendono da fattori oggettivi, ma per la maggior parte dalla volontà della società.

21). In secondo luogo, la società (in base all' art. 4, 7° comma, l. n. 91/81) deve versare al Fondo di accantonamento dell'indennità di fine carriera presso la FIGC un contributo, a proprio carico, del 6.25% sullo stipendio annuo lordo del calciatore, ed un contributo a carico del calciatore, dell 1.25% sullo stipendio annuo lordo dello stesso, trattenendo poi l'importo a tal fine versato per conto del giocatore mediante ritenuta sullo stipendio (art. 24).

2.3.2 Segue: b) Le clausole concernenti il trattamento normativo del calciatore

Oltre ai diritti di natura patrimoniale, il calciatore ai sensi dell' art. 22 ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, da godersi di regola entro i primi due giorni della settimana. La scelta è giustificata naturalmente da motivi organizzativi, visto che di solito le partite di campionato si svolgono la domenica o al limite il fine settimana. Lo stesso d. lgs. 8 aprile 2003 n. 66 che ha sostituito l' art. 2109 c.c., prevede per la generalità dei lavoratori subordinati il riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, ma ammette che esso possa avvenire in giorni diversi dalla domenica per esigenze tecniche dell'impresa o per ragioni di pubblica utilità, escludendo inoltre dalla applicazione delle disposizioni del presente decreto, le attività di cui alla legge 22 febbraio 1934, n. 370 e al d.m. 22 giugno 1935, il quale ricomprende il personale addetto ai pubblici spettacoli tra i destinatari della deroga al riposo domenicale.

Il giocatore ha diritto anche ad un riposo annuale, in base a quanto previsto per tutti i lavoratori dall' art. 36 della Costituzione e dal d. lgs. 66/03, che l' art 22 dell' accordo stabilisce di quattro settimane (comprensivi anche di festivi e riposo settimanale) nel periodo scelto dalla società secondo le proprie esigenze, con la facoltà della stessa di disporre, a proprie spese, il rientro anticipato in sede del calciatore che, in tal caso, ha diritto di usufruire successivamente dei periodi di riposo annuale non goduti.

Conformemente a quanto stabilito per i normali lavoratori subordinati, ulteriori giorni di esonero sono previsti dall' art. 23 dell' accordo in caso di matrimonio, disponendo un congedo matrimoniale di almeno cinque giorni consecutivi, da concordarsi con la società un base alle esigenze agonistiche della stessa. A tal proposito bisogna ricordare che il diritto a fruire di un periodo di congedo matrimoniale è, di norma, riconosciuto e regolamentato anche dagli altri contratti collettivi di categoria di diritto comune, oltre che in generale essere accordato dal legislatore ai sensi del R.D.L. 24 giugno 1937, n. 1334.

La società poi, in un'ottica di salvaguardia delle aspirazioni culturali dei giocatori¹¹⁷, ha il dovere di promuovere e sostenere iniziative per il miglioramento della cultura dei calciatori con i quali è legata da rapporto contrattuale, in linea con le loro aspirazioni e secondo le modalità stabilite dalla FIGC d'intesa con l' AIC per la frequenza di corsi o la preparazione di esami, compatibilmente con l'esercizio dell'attività sportiva (art. 9)¹¹⁸.

¹¹⁷ Sul punto M.T. SPADAFORA, *op.cit.*, 119, che ritiene applicabile l' art .10 dello Statuto dei lavoratori relativo agli studenti lavoratori.

¹¹⁸ Contrariamente al quello che è lo stereotipo del calciatore proposto dai media, si assiste sempre di più oggi a un aumento, rispetto al passato, di calciatori diplomati e laureati.

Inoltre la società in base all' art. 10, 2° comma dell' accordo collettiva ha il dovere di far partecipare il calciatore alla preparazione precampionato ed agli allenamenti con la rosa di prima squadra (salvo il disposto del successivo art. 15), garantendo anche allo stesso tempo, in caso di trasferte o ritiri, adeguati mezzi di trasporto, vitto e alloggio. Sull' argomento è interessante segnalare una pronuncia del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Professionisti¹¹⁹ che metteva di fronte il giocatore Statuto contro la società calcistica A.S. ROMA. Il giocatore, lamentava in particolare il fatto di non essere stato ammesso a partecipare alla preparazione precampionato con la prima squadra, in violazione di quanto disposto proprio dall' art. 10, 2° comma dell' accordo collettivo, essendo stato invitato dalla società a svolgere solo una preparazione differenziata¹²⁰. Il Collegio accolse la domanda del calciatore, stabilendo che l' art. 10, 2° comma deve essere interpretato nel senso che a tutti i calciatori legati alla società da contratto professionistico deve essere garantito, in condizioni di parità con l'intera rosa dei soggetti che si trovano nella stessa situazione giuridica, la partecipazione alla preparazione precampionato, senza nessuna distinzione tra gli stessi calciatori. In base a ciò il Collegio, ai sensi dell' art 16 dell' accordo collettivo, condannò la società per grave inadempimento, avendo violato l'obbligo contrattuale della reintegrazione, e stabilì che la stessa dovesse pagare al giocatore (nella misura minima prevista dallo stesso articolo) il

¹¹⁹ Coll. Arb. Lega Nazionale Professionisti, 23 settembre 1999 , con nota di F. DE SANCTIS, *Accordo collettivo tra professionisti e società sportive*, in *Riv. dir. sport.* 2000, 315.

¹²⁰ Il giocatore quindi si rivolgeva al Collegio visto che non era stato reintegrato col gruppo, neppure dopo la sua diffida alla società. Da notare, inoltre, che egli non aveva violato nessun obbligo contrattuale tale da far scaturire nella società un simile provvedimento (così come disporrebbe l' art. 15 dell' accordo in caso di violazione del calciatore agli obblighi contrattuali). La società, dal canto suo, non negando di aver assoggettato il calciatore a un trattamento differenziato rispetto agli altri componenti della squadra, propugnava un'interpretazione evolutiva della norma in questione, intesa ad escludere, nel caso di specie, la sussistenza di un comportamento discriminatorio in danno del giocatore, contrastante con il precetto ivi stabilito.

risarcimento del danno subito. La soluzione interpretativa e la conseguente decisione sembrano corrette, visto che l' art. 10, 2° comma è una norma molto importante per la tutela degli interessi dei calciatori e costituisce per gli stessi uno strumento di garanzia della propria posizione professionale, specie quando la società voglia privarsi delle prestazioni dei giocatori ritenuti non più utili¹²¹. A questo punto ci si può domandare se nel rapporto tra calciatore ed allenatore, non costituisca violazione dei termini contrattuali l'ordine impartito da parte di quest' ultimo all'atleta professionista di non allenarsi (quantomeno non con la prima squadra)¹²². In particolare ci si può interrogare se esista per il giocatore il diritto alla prestazione dell'attività lavorativa, così come configurato per gli altri lavoratori. Di fronte a chi è favorevole a tale soluzione, in particolare per ciò che riguarda il diritto a partecipare alle singole gare¹²³, sta chi invece ne tiene le distanze, per la particolare natura dell'attività del giocatore¹²⁴. Come già rilevato in precedenza, l'art. 4, legge n. 91/1981 esclude l'applicabilità dell' art. 2103 c.c., così come modificato dall' art 13 dello Statuto dei lavoratori¹²⁵. Si può escludere, comunque, per i giocatori una classificazione basata sulle mansioni in ragione dei ruoli ad essi assegnati all'interno della

¹²¹ F. DE SANCTIS, *op. cit.*, 323.

¹²² A riguardo si possono citare alcuni casi significativi, come quello di cui si è reso protagonista il presidente del Perugia F.C., Gaucci, il quale ha imposto ad alcuni giocatori professionisti di allenarsi separatamente rispetto alla squadra stessa, con il settore giovanile, attuando una vera e propria modificazione in *pejus* delle mansioni del giocatore. Nella stessa direzione ci sarebbe poi da citare il caso dell' attaccante dell' A.S. ROMA, A. Cassano, escluso dall'allenatore dalla rosa della squadra.

¹²³ MT SPADAFORA, *op.cit.*, 108.

¹²⁴ D. DURANTI, *op. cit.*, 718.

¹²⁵ L' art. 2103c.c stabilisce, colpendo con la nullità qualsiasi patto contrario alle proprie previsioni, che “ Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive”.

squadra. I ruoli infatti, soprattutto nello sport del calcio, pur se differenti nell' assetto di gioco sono ritenuti equivalenti, al punto da essere intercambiabili, senza che questo possa configurare mutamento di mansioni¹²⁶.

2.3.3 *Le obbligazioni del calciatore*

Per ciò che attiene agli obblighi e i doveri del calciatore, occorre confrontare quanto stabilito per il calciatore con i normali obblighi previsti per la generalità dei lavoratori subordinati.

Bisogna innanzitutto rammentare che il 4° comma dell'art. 4 della legge n. 91/81, impone che “nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici”.

A proposito del calciatore si può constatare che, in relazione alla specialità del rapporto, risultano potenziati il contenuto o l'intensità del vincolo per il soggetto passivo¹²⁷; così è, per il dovere di obbedienza, se non è applicabile la disciplina dell'orario di lavoro; per il dovere di fedeltà, che l'impegno agonistico inevitabilmente estende a qualsiasi altro campo di attività; per il dovere di diligenza, che durante la competizione non può essere misurato con il metro del “buon padre di famiglia”, nemmeno con il correttivo del riferimento alla natura della prestazione *ex art.* 1176, comma 2° c.c.; per il dovere di

¹²⁶ A favore di tale tesi G. VIDIRI, *Il contratto di lavoro*, cit., 989; contrario C.M DALMASSO, *op.cit.*, 28

¹²⁷ R. BORUSSO, *op.cit.*, 52.

disciplina, che risulta irrigidito e aggravato dall'intreccio con le norme e con le istituzioni dell'ordinamento sportivo.

D'altro lato, viene accresciuto lo spazio della iniziativa imprenditoriale in ordine all'utilizzazione e, più in generale, all'organizzazione delle prestazioni di lavoro dovute dagli sportivi, mentre nessun obbligo integrativo, sia pure coerente e connesso con la specialità del rapporto, è posto a carico delle società.

Prima di tutto in relazione agli obblighi di diligenza e obbedienza previsti dall' art. 2104 c.c., oltre al normale dovere di diligenza previsto per tutti i lavoratori, l'accordo prevede all' art. 12 che il calciatore ha il dovere di eseguire la prestazione sportiva, comprensiva di allenamenti e gare, nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla società, con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici , partecipando inoltre a tutti gli allenamenti ed a tutte le gare anche per altre società qualora gli sia richiesto dalla propria (art. 13 accordo). E' previsto altresì, che l'atleta osservi le prescrizioni, anche non strettamente attinenti all'esecuzione della prestazione, ritenute necessarie per il conseguimento degli scopi agonistici. A tal proposito l'art 12 stabilisce che le prescrizioni attinenti al comportamento di vita del calciatore sono legittime e vincolanti soltanto se giustificate da esigenze proprie dell'attività professionistica da svolgere, salvo in ogni caso il rispetto della dignità umana.

L'accordo prevede poi che i calciatori debbano custodire con diligenza gli indumenti e i materiali sportivi forniti dalle società, impegnandosi a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per loro colpa (art. 14).

Si tenga presente che ai descritti obblighi per lo sportivo corrisponde, secondo l'art. 10 dell'accordo, l'obbligo per la società di curare la massima efficienza agonistica del calciatore mediante la fornitura allo stesso di attrezzature idonee per la preparazione atletica e la garanzia di un ambiente consono alla propria dignità personale. Sotto tale aspetto, pur non essendo la società formalmente obbligata in base all' accordo collettivo a tutelare la salute degli atleti con essa tesserati¹²⁸, la Cassazione, in base ai principi generali in materia di rapporto di lavoro subordinato ha recentemente stabilito che nell'esercizio dell'attività sportiva a livello professionale, le società sportive sono tenute a tutelare la salute degli atleti attraverso la prevenzione e la cura di infortuni o malattie derivanti dagli sforzi caratterizzanti la pratica professionale di uno sport. Inoltre secondo la Corte, le società possono essere chiamate a rispondere dell'operato dei propri medici sportivi e del personale comunque preposto a tutelare la salute degli atleti in base al disposto degli artt. 1228 e 2049 c.c., essendo tenute ad adottare tutte le cautele necessarie per tutelare l'integrità fisica del calciatore-lavoratore¹²⁹. Quindi, la società potrebbe essere chiamata a rispondere contrattualmente dei danni subiti dal giocatore, ogni qualvolta ci siano delle lacune nelle misure protettive che potrebbero essere adottate a tutela dello sportivo. E su ciò essa potrebbe rispondere in base all'art. 2087 c.c. che impone all'imprenditore di adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore.¹³⁰ Si pensi

¹²⁸ In materia di salute per i lavoratori sportivi viene in rilievo l' art. 7, l. n. 91/81, il quale dispone in particolare che l'attività sportiva deve avvenire sotto controlli medici, secondo le norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed approvate con decreto del Ministro della Salute.

¹²⁹ Cass., Sez. lav., 8 gennaio 2003, n. 85, in *Mass. Giur. lav.*, 2003, 232.

¹³⁰ Ritiene applicabile l' art. 2087 al lavoro sportivo M. LANOTTE, *Infortunio del calciatore, obblighi di sorveglianza sanitaria e profili di responsabilità civile*, in *Mass. Giur. lav.*, 2003, 236.

in particolare ad accertamenti sanitari carenti o ad errori di diagnosi da parte del medico sportivo che potrebbero indurre gli stessi a schierare in campo calciatori non in forma (aumentando in essi il rischio di infortuni), responsabilizzando la società *ex art.* 2087 c.c. per non avere adottato le tecniche mediche e diagnostiche più aggiornate.

Sempre dal punto di vista della salute dei giocatori, si rammenti che la legge 14 dicembre 2000, n. 376 ha regolamentato in maniera organica il fenomeno del doping, il quale viene definito e punito come reato. Coerentemente con quanto stabilito da detta legge¹³¹, l' art. 15 del regolamento della FIGC prevede che l'atleta risultato positivo alle analisi sia sospeso cautelarmene dall' attività sportiva con provvedimento dell'organo di giustizia di primo grado statutariamente competente, da adottarsi in via d'urgenza.

In caso le controanalisi diano successivamente esito negativo, la sospensione viene revocata e le sanzioni annullate, esclusa in ogni caso la possibilità di rivalsa da parte del giocatore o della società per la sospensione subita. Circa gli effetti di questa sospensione sul rapporto di lavoro si è sostenuto in dottrina, in base ai principi in tema di inadempimento contrattuale, che la società datrice di lavoro privata delle prestazioni del proprio giocatore a causa di una decisione degli organi federali, potrebbe legittimamente non corrispondere la quota di retribuzione per il periodo di durata della stessa, in base al principio *inadimplenti*

¹³¹ In particolare art. 6, 2° comma, l. n. 376/2000, il quale stabilisce che le federazioni sportive nazionali possano stabilire sanzioni disciplinare per la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di altre sostanze attive, o per l'adozione o sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, ed idonee a modificare le condizioni psico fisiche o biologiche dall'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche dell'atleta, anche nel caso in cui si tratti di sostanze o pratiche non ripartite nelle classi di cui alla legge medesima, ma siano considerate dopanti nell'ambito dell'ordinamento internazionale vigente.

*non est adimplendum*¹³², interiorizzato nell' art. 1460 c.c.. Tale situazione è infatti diversa da quella ricorrente negli ordinari rapporti di lavoro, in cui è la stessa società datrice di lavoro che, a titolo precauzionale, sospende un proprio dipendente durante il tempo occorrente per l'accertamento dei fatti da cui potrebbe scaturire l'applicazione di sanzioni disciplinari¹³³. Quando invece all'esito dell'istruttoria vengano accertate violazioni alle norme antidoping, è prevista l'apertura di un procedimento disciplinare davanti agli organi di giustizia sportiva, che può portare alla comminazione della sanzione della squalifica, secondo i termini previsti dall' art. 18 del regolamento federale. La violazione delle norme antidoping, si configura in particolare come violazione degli obblighi di diligenza e correttezza nell'esecuzione della prestazione, prevedendosi in tal caso sanzioni disciplinari da parte della società oltre a quelle applicate dalla federazione. Infatti l'art 15 dell' accordo collettivo prevede, tra i provvedimenti sanzionatori in caso di grave e constatata inadempienza contrattuale da parte del calciatore (come può essere quella in esame), la possibilità di proporre al collegio arbitrale la declaratoria di risoluzione del contratto.

Per quanto riguarda il dovere di fedeltà, dovere tipico del lavoratore comune previsto dall' art. 2105, esso viene citato nell' accordo collettivo mediante un generico richiamo (art. 12), ma la sua specificazione si ha già nell' art. 11 in cui si vieta al calciatore professionista di svolgere altra attività sportiva nel periodo di durata del contratto (oltre a quella che svolge nell'interesse della propria società), salvo espressa e preventiva autorizzazione da parte della stessa. A mio avviso si tratta di un

¹³² M.T SPADAFORA, *op. cit.*, 132.

¹³³ M.T. SPADAFORA, *op. loc. cit.*

divieto fondamentale, in quanto l'ipotesi di un calciatore legato contrattualmente ad una società e che contemporaneamente presti la sua attività anche in favore di altre, potrebbe inficiare la stessa credibilità del torneo. Questo divieto ovviamente non riguarda gli impegni con la squadra nazionale, alle cui convocazioni i giocatori hanno l'obbligo di rispondere positivamente¹³⁴. Ma, mentre una volta la convocazione (oltre ad essere desiderata dal calciatore) aumentava il prestigio e la notorietà della squadra di appartenenza, oggi viene vista con sfavore dalle grandi società di calcio, intimorite dal fatto che ulteriori impegni compromettano la forma fisica dei giocatori sia in campionato, sia nelle competizioni europee, dove si gioca il prestigio dei grandi club. Bisogna comunque ricordare che l'art 2 dell' accordo, richiamando l' art. 4, 6° comma della legge n. 91/81, vieta a pena di nullità la stipulazione di patti limitativi della libertà professionale del calciatore, nonché la stipulazione del patto di opzione e/o prelazione a favore della Società¹³⁵. Per il primo di questi divieti, occorre dire che esso si spiega in relazione all'abolizione del cosiddetto "vincolo" sportivo ad opera degli artt. 6 e 16 legge n. 91/81, dato che il riconoscimento dell'ammissibilità di patti di non concorrenza, pur nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 2125 c.c., avrebbe potuto reintrodurre forme di limitazione della libertà contrattuale dell'atleta. Non si tratterebbe, quindi, di deroga alla disciplina del patto di non concorrenza di cui all'art. 2125 c.c., che lo ammette pur se a determinate condizioni, bensì di affermazioni del principio opposto, in quanto il patto di non concorrenza per il periodo

¹³⁴ V. CIANCHI, *Problema di qualificazione della prestazione atletica degli "azzurri"*, in *Dir. lav.*, 1992, II, 14.

¹³⁵ Art. 4, 6° comma l. n. 91/81 : "Il contratto non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni."

successivo alla risoluzione del contratto non può neppure essere concepito considerando le peculiarità della prestazione sportiva agonistica che come tale, è attività squisitamente concorrenziale¹³⁶. L'art. 11 dell' accordo stabilisce infine il dovere di non svolgere alcuna attività lavorativa o imprenditoriale incompatibile con l'esercizio dell'attività agonistica, salvo, nel caso in cui lo stesso intenda svolgere una di queste attività, comunicarlo per iscritto alla propria società, la quale potrà autorizzare tale attività o opporsi (nel qual caso il giudizio sulla compatibilità o meno di tale attività spetta al Collegio Arbitrale).

2.3.4 Le conseguenze dell'inadempimento delle obbligazioni da parte della società e del calciatore

Veniamo ora ad esaminare quali sono le conseguenze in caso di inadempimento da parte della società e del calciatore ai propri obblighi e doveri¹³⁷. Se inadempiente è la prima, il calciatore ha diritto di ottenere con ricorso al Collegio Arbitrale, il risarcimento dei danni subiti e/o la risoluzione del contratto (art 16 accordo). In particolare nel caso in cui la società, contravvenendo ai propri obblighi sportivi nei confronti del calciatore, non consenta al calciatore di svolgere la preparazione precampionato o gli allenamenti con la prima squadra, il calciatore può innanzitutto diffidare la società (mediante

¹³⁶ A. D'HARMANT FRANCOIS, *Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, cit., 856.

¹³⁷ Si veda A. DE SILVESTRI, *Il contenzioso tra pari ordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio*, in *Riv. dir. sport.*, 2000, 558.

telegramma) a reintegrarlo immediatamente, e comunque non oltre tre giorni dal ricevimento della diffida, nella rosa di prima squadra, convocandolo con la preparazione precampionato o facendolo partecipare agli allenamenti con la stessa. Decorsi tre giorni dalla ricezione della diffida da parte della società senza che il calciatore non sia stato reintegrato nella rosa, lo stesso può presentare ricorso al Collegio Arbitrale, chiedendo, a sua scelta, di disporre la reintegrazione oppure la risoluzione del contratto e comunque il risarcimento dei danni¹³⁸ dallo stesso subiti nella misura non inferiore al 30% del proprio stipendio annuo lordo. Nel caso in cui il Collegio Arbitrale, accogliendo il ricorso del calciatore, abbia ordinato la reintegrazione del calciatore nella rosa di prima squadra (oltre al pagamento del risarcimento dei danni) e la società non lo abbia reintegrato entro tre giorni dalla comunicazione del dispositivo del lodo del Collegio, il calciatore può richiedere a quest'ultimo soltanto di disporre la risoluzione del contratto. In tale ultimo caso, qualora il Collegio accolga il ricorso e ravvisi infrazioni disciplinari della società, può rimettere gli atti alla competente Commissione Disciplinare per gli eventuali provvedimenti di competenza della stessa. L'art. 16 dell'accordo prevede al quinto comma che alla risoluzione del contratto conseguono la perdita della società dell'indennità di preparazione e promozione. Tale norma non sembra più applicabile, in quanto l'indennità di preparazione e promozione (c.d. parametro) è stata negata nella sentenza Bosman e, pertanto,

¹³⁸ Spetta al calciatore l'onere di provare l'ammontare preciso del danno. Se tale prova viene raggiunta, la condanna al risarcimento sarà ancorata alla somma provata, eventualmente coincidente con quella richiesta. In caso non si riesca invece a determinare il *quantum*, il giudice può ricorrere al criterio equitativo previsto dall'art. 1226. Sul punto F. DE SANCTIS, *op.cit.*, 323. Si veda inoltre che Coll. Arb., 19 dicembre 2000, in *Nuova giur. Civ.*, 2002, I, 333, ha affermato che la previsione dell'art. 16 è suscettibile di riduzione ad equità ex art. 1384 c.c.: tale riduzione può essere operata dal collegio arbitrale anche ove manchi una domanda di parte in tal senso, soprattutto in considerazione del ruolo assunto dai principi di correttezza e buona fede nell'ordinamento sportivo e dell'astrattezza della clausola che non è negoziata tra le parti, bensì predeterminata.

in caso di risoluzione del contratto, la società non ha diritto ad alcuna indennità di preparazione e promozione.¹³⁹

Qualora la società contravvenga invece ai propri obblighi economico - retributivi, l'art 17 dell' accordo prevede che decorso il termine di 20 giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento da parte della società dello stipendio del calciatore (ovvero l'ultimo giorno del mese senza che la società abbia pagato al calciatore la propria retribuzione mensile, il calciatore può diffidare la società stessa (mediante lettera raccomandata A/R, da inviarsi sia alla società che alla Lega competente) ad effettuare tale pagamento comunque non oltre 20 giorni dal ricevimento della diffida. Trascorso tale ulteriore termine senza che la società abbia adempiuto, il calciatore può fare ricorso al Collegio Arbitrale chiedendo allo stesso la risoluzione del contratto con la propria società. In relazione a ciò il Collegio Arbitrale, previo contraddittorio tra le parti, decide sulla richiesta del calciatore con un provvedimento di carattere definitivo. Se il Collegio accoglie il ricorso del calciatore, dispone la risoluzione del contratto stipulato tra le parti, restando comunque fermo anche dopo la decisione del Collegio, l'obbligo della società di continuare a pagare la retribuzione al calciatore fino al termine della stagione agonistica o fino alla stipula da parte del calciatore di un nuovo contratto con un'altra società (se tale stipula interviene prima della fine della stagione in corso)¹⁴⁰.

¹³⁹ Sul punto Collegio Arbitrale, lodo 15 marzo 2001.

¹⁴⁰ Nel caso, invece, di calciatore il cui contratto è stato oggetto di cessione temporanea da una società ad un'altra (c.d. prestito), lo stesso calciatore, qualora non riceva la retribuzione nei termini sopraindicati da parte della società per la quale presta la propria attività professionale (società cessionaria), deve inviare copia della diffida ad adempiere anche alla società cedente. Infatti, nel caso di successiva risoluzione del contratto con la cessionaria decisa dal Collegio Arbitrale, si determina il ripristino del rapporto con la società cedente fino al termine previsto nel contratto originariamente stipulato con essa, con relativo obbligo per tale società cedente di pagare al calciatore tutte le spettanze che ad esso sarebbero state dovute dalla società cessionaria, ovvero tutte le retribuzioni mensili passate, sia tutte le retribuzioni mensili con essa concordate fino alla fine della stagione in corso, anche se superiori a quelle del contratto

Se, invece, è il calciatore a venire meno ai propri obblighi contrattuali, la società ha a disposizione, a seconda della gravità della violazione, diversi provvedimenti di natura disciplinare¹⁴¹ (art. 15 accordo). Prima di tutto essa può provvedere ad una ammonizione scritta da comminare direttamente entro 10 giorni dal momento della commissione dell'infrazione, provvedimento contro cui il calciatore può proporre ricorso al Collegio Arbitrale. Un altro provvedimento adottabile è la multa, che può essere comminata al calciatore soltanto dal Collegio Arbitrale su richiesta della società in contraddittorio col giocatore. L'importo della multa non può essere superiore al 30% dello stipendio lordo mensile del calciatore. Provvedimento più pesante è invece la riduzione dei compensi. Si stabilisce per prima cosa che, come nell'ipotesi precedente, esso può essere disposto dal Collegio Arbitrale su richiesta della società e vengono elencati poi i criteri per determinare l'importo della riduzione- compensi. Innanzitutto detto importo, in via ordinaria, non può essere superiore al 40% del compenso annuo lordo relativo al periodo per il quale si chiede la riduzione e tale periodo non può superare il termine della stagione sportiva. Soltanto in caso di squalifica del calciatore da parte della FIGC o della UEFA o della FIFA, il Collegio Arbitrale, in base alla gravità e/o volontarietà del comportamento del calciatore che ha dato luogo alla squalifica, può comminare al calciatore una riduzione compensi di misura comunque non superiore al 60% dello stipendio annuo lordo relativo al periodo per il quale si chiede la retribuzione. Da non dimenticare anche che in base all' art. 19 dell' accordo, in caso di

originariamente stipulato tra il calciatore e la società cedente. Resta ferma comunque la facoltà per la società cedente di rifarsi sulla società cessionaria.

¹⁴¹ Per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari inflitti dalla società ai propri giocatori, si ritiene applicabile l' art. 7 dello Statuto dei lavoratori. A proposito, F. BIANCHI D'URSO, G. VIDIRI, *op. cit.*, 22.

malattia o infortunio di durata superiore a sei mesi o dipendente da colpa grave o condotta sregolata del calciatore, esso può essere pari alla metà del compenso annuo lordo relativo al periodo di durata dell'inabilità e in tale ipotesi la società può chiedere al Collegio Arbitrale anche la risoluzione del contratto.

Un ulteriore provvedimento contro l'inadempimento del calciatore ai propri doveri consiste nella sospensione temporanea dagli allenamenti, che può essere disposto dal Collegio Arbitrale, su richiesta della società, soltanto in caso di violazioni gravi da parte del giocatore dei propri obblighi contrattuali. Nel caso in cui, però, la violazione dei propri obblighi contrattuali da parte del calciatore sia tale da non consentire (senza obiettivo immediato danno per la società) la partecipazione dello stesso alla preparazione precampionato o agli allenamenti con la rosa di prima squadra, la società può cautelativamente disporre essa stessa il provvedimento in questione e chiedere contestualmente al Collegio Arbitrale di disporre, in via d'urgenza, tale provvedimento. A questo punto, se il Collegio ritiene che effettivamente sussistessero gli elementi per disporre la sospensione del calciatore dagli allenamenti (cioè le gravi violazioni contrattuali), esso disporrà il provvedimento. Nel caso contrario, il calciatore potrà chiedere al Collegio di disporre i provvedimenti previsti in caso di ingiustificata estromissione dalla rosa di prima squadra (ai sensi dell' art. 16 accordo), ovvero, a propria scelta, l'immediata reintegrazione nella rosa oppure la risoluzione del contratto e comunque di riconoscere il diritto del calciatore al risarcimento dei danni subiti nella misura non inferiore al 30% dello stipendio annuo lordo.

Infine l'ultimo provvedimento a disposizione della società è la risoluzione del contratto, che può essere disposta dal Collegio Arbitrale su richiesta della società soltanto in casi prestabiliti e cioè: grave e constatata inadempienza contrattuale; inabilità per malattia o infortunio dovuta a sua colpa grave o condotta sregolata; condanna a pena detentiva per reato non colposo, passata in giudicato, in relazione alla quale non sia stata applicata la sospensione condizionale della pena o disposto il condono. Inoltre si ricordi che ai sensi dell' art. 19 dell' accordo la risoluzione può essere chiesta: in caso di malattia o infortunio di durata superiore a sei mesi o dipendente da colpa grave o condotta sregolata del calciatore¹⁴²; oppure in caso di malattia o infortunio che determinino la inidoneità definitiva del calciatore all' attività agonistica risultante da certificazione della USL.

¹⁴² In tal caso la società può, a propria scelta, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione dei compensi in misura anche fino a metà dello stipendio annuo lordo del calciatore per il periodo di inabilità (art. 19 accordo collettivo).

CAPITOLO III
LE VICENDE TRASLATIVE DEL RAPPORTO:
I TRASFERIMENTI DEL CALCIATORE
PROFESSIONISTA

1 La restrizione alla libera circolazione dell'atleta professionista: il c.d. vincolo sportivo

1.1 Il vincolo e le sue ragioni

Quando si parla di trasferimenti di calciatori, ci si riferisce ad una nozione atecnica di trasferimento. Comunemente si ritiene infatti, che la disciplina dei trasferimenti, di cui agli art. 13 dello Statuto dei lavoratori, ponga dei limiti al potere unilaterale del datore di modifica del luogo di lavoro assoggettandone l'esercizio a limiti¹⁴³. Invece nell'ordinamento sportivo, tale espressione definisce il procedimento mediante il quale l'atleta affiliato ottiene una variazione del tesseramento che gli consenta di partecipare alle manifestazioni ufficiali per altra compagine sportiva¹⁴⁴.

La cessione del giocatore di calcio tra società sportive è un fenomeno ben noto a coloro che, a vario titolo e sotto diversi profili, si occupano delle vicende dello sport. Un fenomeno che suscita sempre particolare interesse, specie per i martellanti dibattiti mediatici sui temi del "calciomercato", in cui le società di calcio si disputano i giocatori a suon di milioni. Un fenomeno che è stato oggetto di analisi anche da parte della dottrina e della giurisprudenza, in considerazione della natura *sui generis* del contratto da cui trae origine e dei rilevanti interessi socio-economici che coinvolge.

Bisogna innanzitutto ricordare che nella fase storica anteriore alla legge n. 91/81, il calciatore era sempre stato legato alla società di

¹⁴³ R. GUIDOLIN, *Da Bosman a Ronaldo: i trasferimenti in pendenza di contratto*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, 77.

¹⁴⁴ E. MINERVINI, *op.cit.*, 1077.

appartenenza dal c.d. vincolo sportivo a tempo indeterminato previsto dai regolamenti federali. Il calciatore firmava un vincolo “a vita” con la società, dal quale egli non poteva recedere se non in casi eccezionali¹⁴⁵. E’ evidente che in tale fase storica la forza contrattuale del calciatore nei rapporti con le società è assolutamente pari a zero, in quanto il calciatore è completamente assoggettato alla volontà della propria società, la quale può liberamente decidere se cederlo ed a che prezzo cederlo, mentre il calciatore non può in alcun modo entrare nella trattativa tra la propria società ed un’eventuale società interessata al suo acquisto. E’, anzi, ben possibile che la trattativa non vada in porto per l’esosa richiesta economica da parte della società proprietaria del cartellino, alla quale il calciatore, in tale fase storica, rimane pertanto vincolato.

Le motivazioni di fondo che hanno giustificato la nascita del “vincolo” si rinvengono soprattutto sul piano strettamente tecnico- sportivo. Quando i club, e segnatamente quelli meno potenti sotto il profilo finanziario, si resero conto che tutti gli sforzi (anche economici) protesi all’allevamento e al lancio di giovani calciatori sarebbero stati vanificati dalla libertà dell’atleta di passare presso altre società magari più munifiche, chiesero ed ottennero l’imposizione di un vincolo di appartenenza “a vita” sui propri giocatori.

In tal modo veniva tolta al calciatore la possibilità di trasferirsi “*ad libitum*” dall’uno all’altro sodalizio sportivo, evitandosi tutti i rischi e danni economici incombenti sul club di origine, che si sottoponeva a notevoli oneri finanziari per la formazione e la valorizzazione delle nuove leve calcistiche; e nel contempo si

¹⁴⁵ Sulle vicende del vincolo v. E. LUBRANO, *op. cit.* 95.

consentiva alla società “allevatrice” di poter lucrare sul trasferimento o sullo svincolo dell’atleta, con la fissazione di un prezzo che la compensasse delle spese sostenute nonché della rinuncia a tale “vincolo” tendenzialmente perpetuo¹⁴⁶.

1.2. La natura giuridica del vincolo

Il vincolo era assunto dal giocatore in forza del tesseramento, ed aveva un’innegabile autonomia, non accedendo ad alcun contratto, ma costituendo anzi, per il professionista¹⁴⁷, il presupposto per la stipula di un valido “contratto di lavoro” con l’associazione sportiva,¹⁴⁸ normalmente di durata annuale. Il giocatore era dunque coinvolto in una duplice trama di rapporti: quello sportivo, che nasce con il tesseramento ed ha come contenuto il vincolo, e quello strettamente lavorativo, che si materializzava nel contratto di ingaggio, di durata annuale, attraverso il quale si stabiliva il corrispettivo che la società era tenuta a versare all’atleta a fronte della sua attività. Il vincolo, che nasceva dal tesseramento dell’atleta comportava il diritto esclusivo della società di disporre delle sue prestazioni agonistiche e di decidere ed attuare, senza la necessità del suo

¹⁴⁶ Gli scopi fondamentali del vincolo sportivo erano:

a) rispondere alle necessità organizzative dell’agonismo federale, impossibili a realizzarsi senza vincoli di appartenenza del singolo atleta (a una società o alla Federazione stessa);
b) assicurare all’atleta cicli di addestramento (attuando così il c.d. “agonismo programmatico”), garantendogli quindi l’*optimum* della forma;
c) tutelare l’interesse della società, centro di imputazione dei risultati sportivi di questo, a conservare l’affiliazione del suo atleta per garantire alla società i risultati sportivi;
d) la tutela economica della società che ha allenato l’atleta, nel caso in cui questi voglia cambiare società, per rimborsarla delle spese più o meno cospicue sostenute per il suo addestramento.

¹⁴⁷ Per il dilettante costituiva l’unico obbligo verso la società sportiva di appartenenza.

¹⁴⁸ E.MINERVINI, *op. cit.*, 1066.

consenso, i trasferimenti, comportando così una rigida costrizione della libertà contrattuale e di recesso dell'atleta¹⁴⁹.

Alla scadenza del contratto, il giocatore di calcio rimaneva vincolato alla associazione sportiva, ed aveva la scelta tra la stipula di un nuovo contratto di lavoro con l'associazione per la quale era tesserato, semmai a condizioni sfavorevoli, e il rimanere inattivo, non potendo svolgere in forza del vincolo attività sportiva per altra associazione, restando così limitata di riflesso anche la sua libertà contrattuale. Il giocatore poteva trasferirsi ad un altro sodalizio solamente se la sua società di appartenenza rinunciava al vincolo, consentendo così alla società cessionaria di far sorgere un nuovo vincolo mediante il tesseramento¹⁵⁰. Per quanto riguarda la durata del vincolo, nel calcio, essa era in genere a tempo indeterminato. Per gli atleti minorenni il vincolo era solitamente annuale, o comunque aveva un regime più attenuato di quello degli adulti, perché si voleva così garantire maggiormente la pratica sportiva ai giovani (ma soprattutto perché gli interessi economici delle società sportive erano meno rilevanti)¹⁵¹. Anche il solo vincolo annuale, per una stagione agonistica, garantiva comunque, il regolare svolgimento di tornei e campionati, in quanto il passaggio di un giocatore da una società ad un'altra durante lo svolgimento del campionato avrebbe costituito, senza dubbio, una violazione grave del principio della *par condicio* che è fondamentale nello sport programmatico¹⁵².

¹⁴⁹ R. GUIDOLIN, *op. cit.*, 79.

¹⁵⁰ A.GIOVANARDI, *Trasferimento del giocatore di calcio tra società residenti in Paesi diversi dell'Unione europea e imposta sul valore aggiunto*, in *Fisco*, 45/97, 13305-6.

¹⁵¹ M.FERRARO, *La natura giuridica del vincolo sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1987, 3.

¹⁵² MARANI-TORO, *Gli ordinamenti sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1983, 360.

Dottrina e giurisprudenza hanno formulato varie ipotesi sulla natura giuridica del vincolo sportivo.

Al riguardo merita di essere segnalata quella opinione dottrinale¹⁵³ che, facendo perno sulla natura subordinata del rapporto sportivo, ha configurato il vincolo del calciatore verso l'associazione di appartenenza come "un patto di non concorrenza" (di cui all'art.2125 c.c.¹⁵⁴), nel contempo sottolineandosi, che la cessione del calciatore integra gli estremi di una rinuncia al patto medesimo mediante corrispettivo.

Un altro orientamento ha identificato il vincolo (nell'ipotesi elemento accessorio del contratto di lavoro) con un divieto di recesso unilaterale da parte del lavoratore, ponendone in dubbio la legittimità, dal punto di vista giuridico, per contrasto con l'art. 2118 del c.c. e con l'art. 4 della Costituzione che garantisce la libertà di scelta dell'attività lavorativa¹⁵⁵.

L'equiparazione del vincolo al divieto di recesso *ad nutum* è stata poi sostenuta da autori, che hanno ritenuto d'inquadrare l'attività sportiva nell'ambito delle prestazioni para-intellettuali¹⁵⁶, trovando conseguentemente piena applicazione la disciplina di cui agli artt.2222 ss. c.c., i quali prevedono l'inammissibilità del recesso unilaterale da parte del prestatore d'opera.

Il fatto che il rapporto sportivo ed il rapporto di lavoro procedessero normalmente insieme e coesistessero avrebbe fatto

¹⁵³Cfr. TOSETTO-MANESCALCHI, *Profili giuridici del fenomeno sportivo con speciale riguardo alla natura giuridica del rapporto tra associazioni di calcio e calciatori*, in *Foro pad.*, 1951, III, 49 ss.; in giurisprudenza v. Cass. 2 aprile 1963 n.811, in *Giust.civ.*, 1963, I,1894.

¹⁵⁴ "Il patto (di concorrenza) con il quale si limita lo svolgimento dell'attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto, è nullo se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del datore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo. La durata del vincolo non può essere superiore ai cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi. Se è pattuita una durata maggiore, essa si riduce nella misura suindicata."

¹⁵⁵ G. FERRARI, *Le associazioni sportive e il vincolo dei giocatori*, in *Dir. e giur.*, 1960, 310; S.MURAGLIA, *Il vincolo tra atleti e società* (atti del convegno promosso dal Panatlon Club di Milano), in *Riv. dir sport.* 1966, 128; POCHINI-FREDIANI, *Aspetti sostanziali e processuali del vincolo dei calciatori sportivi professionisti*, in *Riv. dir. sport.*, 1967, I, 175 ss. e spec. 180.

¹⁵⁶ V S.GRASSELLI, *Il "vincolo" sportivo dei calciatori professionisti*, in *Dir.lav.*1974, I, 399 ss.

pensare ad una loro inscindibilità altresì sotto il profilo strutturale, ma in realtà il “vincolo” non si identificava col potere di pretendere la prestazione dell’attività agonistica, ma anzi poteva esercitarsi proprio quando tale potere cessava. In definitiva, una volta chiarita l’assoluta autonomia dei due rapporti, il c.d. vincolo sportivo presentava un’ambivalenza ricostruttiva tale da poter essere contemporaneamente considerato in un’ottica privatistica e in una prospettiva pubblicistica¹⁵⁷.

Sotto il primo profilo, l’istituto qui esaminato riguardava innanzi tutto le società sportive professionistiche, mentre nell’atleta nasceva quasi di riflesso, quale effetto secondario cui egli si “sottoponeva” compiendo l’atto volontario del tesseramento: esso funzionerebbe in sostanza come un accordo consortile mediante il quale le società sportive limitavano tra di loro la possibilità di concorrenza in materia di ingaggio dei calciatori¹⁵⁸.

Alla stregua del secondo angolo prospettico, invece, l’accostamento al diritto pubblico passa inevitabilmente attraverso una rivalutazione del concetto di organizzazione o comunità intermedia e si rivela sicuramente proficua nella misura in cui il vincolo, pur nella sua atipicità, integra gli estremi di un rapporto somigliante con quello di “cittadinanza”¹⁵⁹. Vincendosi con una società sportiva, l’atleta professionista partecipava ad una organizzazione riconducibile al CONI e diveniva membro dell’ordinamento sportivo. Tale rapporto, in fondo è un rapporto tipico del diritto: “è precisamente il rapporto

¹⁵⁷ W. BIGIAMI, *Il diritto sportivo*, Utet, 1997, II, 5.5, 75.

¹⁵⁸ F. BIANCHI D’URSO, *op.cit.*, 8.

¹⁵⁹ W. BIGIAMI, *L’Associazione Calcio Torino ed il disastro di Superga*, in *Giur.it.* 1951, IV, 81 ss.

che intercorre tra ogni corpo sociale organizzato ed i suoi componenti o membri”¹⁶⁰.

1.3 L'abolizione del vincolo sportivo

A questa condizione estremamente gravosa per il giocatore ha inteso porre rimedio l'art. 16, l. n. 91 del 1981¹⁶¹; e ciò in applicazione dell'art. 2, che sancisce il libero esercizio dell'attività sportiva professionistica e dilettantistica, in forma individuale e collettiva.¹⁶² Esso in particolare stabilisce che “le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come vincolo sportivo nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro 5 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo modalità e parametri stabiliti dalle Federazioni sportive nazionali e approvati dal CONI in relazione all'età degli atleti, alla durata e al contenuto patrimoniale del rapporto con le società”. Inoltre, per sopperire a quello che era il valore economico che il vincolo rappresentava per le società (in particolare, nel sistema calcio), veniva istituita dalla l. n. 91 all'art. 6, una indennità di preparazione e promozione, determinata secondo i parametri fissati dalle rispettive federazioni quale giusto indennizzo per la società che ha contribuito alla preparazione e promozione del

¹⁶⁰ F. BIANCHI D'URSO, *op. cit.*, 8.

¹⁶¹ Secondo E. MINERVINI, *op. cit.*, 1077, il legislatore non ha abolito il vincolo, ma ha semplicemente equiparato la durata del vincolo e quella del contratto di lavoro del professionista (che è al massimo di cinque anni).

¹⁶² La definizione dell'art. 16 è dettata per il professionista ed è inapplicabile per il dilettante (che non stipula alcun contratto di lavoro, ma è ugualmente vincolato) Si ricordi che la FIGC con il comunicato ufficiale del 14 maggio 2002, n. 34/A, ha varato una riforma parziale delle NOIF, in particolare stabilendo, negli art. 32 bis e ter, che tutti i calciatori non professionisti hanno diritto di ottenere lo svincolo per decadenza dal tesseramento al compimento del 25° anno di età.

calciatore, e quindi non solo all'addestramento, ma anche al miglioramento del suo livello atletico e della sua carriera sportiva¹⁶³.

Si è passati dunque da un sistema di vincolo ad un sistema di abolizione del vincolo e di previsione di un rapporto contrattuale a tempo determinato da uno a cinque anni di durata, ai sensi dell'art. 5 l. n. 91/81¹⁶⁴. Pertanto, nella fase storica successiva alla l. n. 91/81, durante la vigenza di tale rapporto contrattuale il prezzo di cessione del calciatore è soggettivamente determinato dalla propria società e viene pagato come prezzo della cessione del contratto da una società all'altra. Cessione, che è ammessa, prima della scadenza del contratto, soltanto con il consenso dell'atleta, secondo l'art. 5 l. n. 91/81. Inoltre, una volta terminato il rapporto contrattuale, il prezzo di eventuale cessione del calciatore viene determinato in maniera oggettiva, ovvero in base ad un parametro economico, variabile secondo quanto stabilito dalla singola Federazione¹⁶⁵, ma comunque legato a criteri oggettivi prestabiliti dalla legge, quali l'età dell'atleta, la durata ed il contenuto patrimoniale del proprio rapporto contrattuale con la società, come indicato dallo stesso art. 16 l. n. 91/81. Tale sistema ha senz'altro facilitato il regime dei trasferimenti, in quanto ha ancorato a criteri oggettivi (c.d. parametro) il prezzo di cessione del calciatore il cui contratto sia scaduto.¹⁶⁶

In sostanza, quindi, in tale fase storica, il prezzo di trasferimento del giocatore può essere stabilito insindacabilmente nella sua entità, dalla società che ha stipulato un contratto con lo stesso, soltanto per quanto riguarda i calciatori sotto contratto con tale

¹⁶³ M.T. SPADAFORA, *op. cit.*, 141.

¹⁶⁴ E. LUBRANO, *op. cit.*, 96.

¹⁶⁵ Tale parametro era stabilito dagli artt. 96 ss. delle NOIF.

¹⁶⁶ E. LUBRANO, *op. cit.*, 97 s.

società; una volta scaduto il contratto, invece, la società con la quale il calciatore è tesserato può chiedere alla società che chiede di acquistarlo soltanto una c.d. indennità di preparazione e promozione stabilita secondo criteri oggettivi previsti dalle norme federali. In ogni caso, una volta scaduto il contratto, la società che aveva stipulato il contratto con il calciatore, qualora non gli abbia rinnovato il contratto e non lo abbia ceduto ad un'altra società, deve comunque corrispondergli per un periodo di due anni il corrispettivo minimo federale e, al termine di tali due anni, il calciatore è libero di andare “a parametro zero” in qualsiasi società che lo richieda (come previsto dall'appendice delle NOIF).

Tale situazione di rapporti tra calciatore e società, per quanto evolutasi in senso più favorevole al calciatore, è comunque viziata da un'anomalia sotto il profilo giuridico. Se, infatti, il pagamento di un prezzo (soggettivamente determinato) per il trasferimento di un calciatore sotto contratto può giustificarsi come corrispettivo per la cessione del contratto, non vi sono ragioni, dal punto di vista giuridico, per le quali, anche dopo l'avvenuta scadenza del contratto, una società interessata ad un calciatore, il cui contratto con la propria precedente società sia scaduto, non possa liberamente proporgli un nuovo contratto, ma sia costretta a pagare comunque un corrispettivo (seppure oggettivamente determinato) alla società con la quale tale calciatore era legato da un rapporto contrattuale¹⁶⁷.

Dicasi, inoltre, che per i calciatori stranieri, il trasferimento era reso difficile dalle norme federali che limitavano l'impiego nelle gare di giocatori provenienti da federazioni estere. Infatti, sia le

¹⁶⁷ E. LUBRANO, *op cit.* 99.

norme interne della FIGC, che quelle dell'UEFA, stabilivano che durante le gare ufficiali le società sportive potessero utilizzare soltanto un certo numero di calciatori stranieri. In particolare, l'UEFA stabiliva un numero massimo di due stranieri, poi elevato a 3 nell'1991; allo stesso modo, la FIGC nell'art. 40 NOIF prevedeva che squadre di serie A dovessero schierare in campo non più di tre stranieri, mentre le squadre delle altre serie professionistiche dovevano essere costituite esclusivamente da giocatori italiani. Inoltre, tali disposizioni continuavano ad essere in vigore nonostante la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con due sentenze emanate nel 1974 e nel 1976 avessero ritenuto l'attività sportiva assoggettata al diritto comunitario e quindi al principio della libera circolazione all'interno della Comunità europea e dichiarato illegittimo, perché discriminatorio, qualsiasi limite al tesseramento di giocatori comunitari¹⁶⁸.

¹⁶⁸ Corte di Giustizia, 12 dicembre 1974, *Walrave c. Union Cycliste Internationale*, causa 36/74, *Foro it.*, 1975, IV, 81. Per un commento v. I. TELCHINI, *La sentenza 12 dicembre 1974 nella causa n. 36-74 e le attività sportive nel diritto comunitario*, in *Riv. dir. eur.*, 1975, 132 ss; *Corte giust.*, 14 luglio 1976, *Donà c. Mantero*, causa 13/76, *Foro it.*, 1976, IV, 361. In ordine al dibattito scaturito da questa sentenza e dalla precedente, nonché sui rapporti tra sport e diritto comunitario, v., per tutti, L.FORLATI PICCHIO, *Discriminazioni nel settore sportivo e comunità europee*, in *Riv. dir. int.*, 1976, 745 ss.; P.BARILE, *La Corte di giustizia della Comunità europea e i calciatori professionisti*, in *Giur. It.*, 1977, I, 1, c.1409 ss.; F. BIANCHI D'URSO, *Attività sportiva e libera circolazione nella CEE*, in *Dir. lav.*, 1992, I, 482 ss.

2 Il caso Bosman

2.1 La sentenza Bosman

Il vero e proprio spartiacque dell'evoluzione della posizione del calciatore e dei suoi rapporti con le società sportive, è rappresentato dall'emanazione, da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, della nota "sentenza Bosman". Tale decisione, infatti, ha radicalmente modificato la disciplina dei trasferimenti dei calciatori professionisti.

Il caso del calciatore di nazionalità belga Jean-Marc Bosman, è stato sottoposto dalla Corte di Appello di Liegi al giudice comunitario il 1° ottobre 1993 mediante lo strumento del rinvio pregiudiziale, col il quale venivano poste talune questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli art. 85 e 86 del Trattato CE¹⁶⁹.

La questione che Bosman ha proposto alla Corte di Liegi era legata al fatto pratico delle difficoltà di trasferimento dello stesso da una società ad un'altra. Il problema che egli si trovava di fronte era costituito, in sostanza, dalla propria difficoltà, alla scadenza del rapporto contrattuale con la sua società, di trovare un'altra società disposta a tesserarlo. Infatti, da una parte, Bosman non aveva garanzie da parte della propria società, la quale, scaduto il contratto, non gli aveva assicurato il rinnovo dello stesso; dall'altra parte il calciatore si trovava in seria

¹⁶⁹ Art.85: 1".sono incompatibili con il Mercato Comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'impresa, e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del Mercato Comune.....2.Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto...".
Art. 86 "E' incompatibile con il Mercato Comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra gli Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul Mercato Comune o su una parte sostanziale di questo".

difficoltà a trovare una nuova squadra, stante l'alto prezzo del "parametro" che la nuova società avrebbe dovuto versare alla sua vecchia società. Il tutto era reso ancora più difficile dal fatto che la società straniera a lui interessata non avrebbe potuto acquistarlo (a meno che non avesse contestualmente ceduto un proprio giocatore straniero), stante la presenza di norme regolamentari federali limitative del numero dei calciatori stranieri (sia comunitari che extracomunitari) tesserabili.

Con sentenza 15 dicembre 1995¹⁷⁰, la Corte di Giustizia, dando ragione a Bosman, ha stabilito due principi cardine dell'ordinamento sportivo attuale, ovvero:

a) l'illegittimità delle norme dei regolamenti federali che prevedevano limiti al tesseramento ed all'utilizzazione di un certo numero di calciatori comunitari (in quanto essi non potevano essere considerati "stranieri" nei Paesi comunitari), per violazione del principio di cui all' art 48 del Trattato CEE (ora art. 39 del Trattato di Amsterdam) che stabilisce il principio della libera circolazione dei lavoratori all'interno dell' Unione Europea. In particolare la Corte ha sancito che "sono illegittime per violazione dell' art. 48 del Trattato CE tutte le norme emanate da Federazioni sportive in forza delle quali, nelle partite che esse organizzano, le società calcistiche possono tesserare e schierare solo un numero limitato di calciatori professionisti cittadini di altri Stati membri".

¹⁷⁰ Su questa sentenza v. E. ADOBATTI, *Il trattato di Roma si applica anche alle attività sportive: l'incidenza della sentenza Bosman sulla disciplina delle attività calcistiche*, in *Dir. comm. intern.*, 1996, 663; S. BASTIANON, *Bosman, il calcio e il diritto comunitario*, in *Foro it.*, 1996, IV, col. 3-13; M. COCCIA, *La sentenza Bosman: summum ius, summa iniuria?*, in *Riv. dir.sport.* 1996, 541; M. DI FILIPPO, *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in *Riv. it. Dir. lav.*, 1996, 232; C. FRANCHINI, *La libera circolazione dei calciatori professionisti: il caso Bosman. Il commento*, in *Giorn. Dir. amm.*, 1996, 539; M. ORLANDI, *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di "stranieri comunitari" in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, in *Giust. civ.*, 1996, I, 619; M. SILVESTRO, *Le sport dans l'Union européenne et l'arret Bosman*, in *Revue du marché commun et de l'Union européenne*, 1996, 489 ; I.TELCHINI, *Il caso Bosman: diritto comunitario e attività calcistica*, in *Dir. com. scambi intern.*, 1996, 323.

b) l'illegittimità delle norme dei regolamenti federali che prevedevano che le società avevano diritto all'indennità di preparazione e promozione derivante dalla cessione di un proprio calciatore ad un'altra società, anche dopo la scadenza del rapporto contrattuale che legava il calciatore alla propria società, per violazione del principio di libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della CEE, previsto dall'art 48 del Trattato CEE (ora art. 39). Sotto tale profilo la Corte ha sancito in particolare che “sono illegittime per violazione dell' art. 48 del Trattato CE tutte le norme emanate da Federazioni sportive in forza delle quali un calciatore professionista, cittadino di uno Stato membro, alla scadenza del contratto che lo vincola ad una società può essere ingaggiato da un'altra società solo se questa ha versato alla società di provenienza un'indennità di trasferimento, formazione e promozione”.

La Corte di Giustizia, quindi, facendo applicazione dell' art 48 (ora 39) del Trattato CE in tema di libera circolazione dei lavoratori in ambito comunitario, nel ritenere incompatibili con il diritto comunitario una serie di vincoli, previsti dal diritto statale interno, al trasferimento ad altra società di un giocatore di calcio professionista e la limitazione del numero dei calciatori professionisti comunitari nelle partite tra società di calcio, ha conseguito a livello comunitario ciò che gli Stati membri spesso non sono riusciti ad ottenere da soli: la sottomissione delle autorità sportive¹⁷¹.

¹⁷¹ P. DEMARET, *Quelques observations sur la sinification del l'arret "Bosman*, in *Revue du Marché Unique Européen*, 1996, 11.

Nel corso del processo , la UEFA ha sviluppato l'argomento che le autorità comunitarie hanno rispettato generalmente l'autonomia dell'attività sportiva, nella quale è molto difficile scindere gli aspetti economici da quelli prettamente sportivi, rilevando che una pronuncia della Corte di Giustizia sullo stato giuridico degli sportivi professionisti e in particolare sulla liberalizzazione dei trasferimenti da uno Stato dell'Unione Europea all'altro rimetterebbe in discussione l'intera organizzazione del mondo del calcio. Da qui, come si legge nella sentenza, la pretesa che nell'applicazione ai calciatori professionisti dell'art.48 del Trattato sia necessario "attenersi ai criteri di elasticità in considerazione della specificità di tale attività sportiva"¹⁷².

Il Governo tedesco, a sua volta, appellandosi al principio della libertà di associazione e all'autonomia riconosciuta alle Federazioni sportive in base al diritto nazionale ha concluso che, come riporta la sentenza, secondo il principio di sussidiarietà considerato come principio generale, l'intervento delle autorità pubbliche e, in particolare, della Comunità nella materia considerata, dev'essere limitato allo stretto necessario. La Corte di Giustizia ha respinto in modo deciso gli argomenti avanzati dalla UEFA e dal Governo tedesco, replicando che la Corte di giustizia già nel caso *Donà*¹⁷³, più volte richiamato nella sentenza *Bosman*, ha stabilito che le norme sulla libera circolazione non ostano a normative o prassi restrittive giustificate da motivi non economici, anche se la restrizione della sfera di applicazione di tali norme deve restare entro i limiti del suo oggetto specifico e "non può essere invocata per escludere un'intera attività sportiva

¹⁷² M.CLARICH, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 395.

¹⁷³ *Corte giust.*, 14 luglio 1976, *Donà c. Mantero*, causa 13/76, *Foro it.*, 1976, IV, 361.

dalla sfera di applicazione del Trattato”. In altri termini, l’autonomia dell’ordinamento sportivo non può significare impermeabilità totale rispetto all’ordinamento generale¹⁷⁴.

Questo concetto trova una specificazione nella replica all’argomento del Governo tedesco circa l’estinzione del principio di sussidiarietà. Secondo la Corte questo principio “non può avere l’effetto che l’autonomia di cui godono le associazioni private per adottare normative sportive limiti l’esercizio dei diritti conferiti ai privati dal Trattato”.

In proposito, inoltre, si osservi che, secondo quanto desumibile dall’ art. 11 della Costituzione, alle disposizioni previste nei Trattati comunitari va riconosciuto nella gerarchia delle fonti normative un rango superiore alle norme costituzionali, sempre che essi non vadano a intaccare i principi fondamentali della Carta Fondamentale. L’ordinamento comunitario, infatti, si colloca cioè in una posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto all’ordinamento dello Stato membro e pertanto le norme del primo prevalgono di regola su qualsiasi norma interna, quale che sia il suo rango nella gerarchia delle fonti nazionali.

In questa prospettiva, dunque, il principio della libera circolazione dei lavoratori di cui all’art.48 del Trattato C.E., sul quale si fonda il dispositivo della sentenza Bosman, in linea con i principi di libertà di circolazione delle merci, dei servizi e dei capitali parimenti garantiti dal Trattato, costituisce uno degli assi portanti della stessa nozione di mercato comune e in quanto tale “non tollera attenuazioni o eccezioni”¹⁷⁵. Quindi, nella visione della Corte di Giustizia, il giocatore professionista che entra a far parte dell’ordinamento speciale sportivo, non può, con ciò, subire

¹⁷⁴ L. MUSUMARRA, in AA.VV, *Diritto dello sport*, Le Monnier, Firenze, 2004, 172.

¹⁷⁵ L. MUSUMARRA, *op. loc. cit.*

una limitazione così grave a un diritto fondamentale attribuitogli direttamente dal Trattato¹⁷⁶.

2.2 Gli effetti della sentenza Bosman

Quanto agli effetti della sentenza, va ricordato che, trattandosi di una sentenza resa in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del Trattato (ora 234), non fa altro che dichiarare come debba essere interpretato l'art. 48 del Trattato, il quale è direttamente applicabile dai giudici nazionali per forza propria, anche prevalendo su eventuali norme interne contrastanti. La sentenza Bosman ha quindi non solo un valore vincolante per le parti del giudizio, ma anche indirettamente, un'efficacia *erga omnes*, atteso che i giudici nazionali sono vincolati ad interpretare il Trattato nel senso indicato dalla Corte europea¹⁷⁷.

Quanto alla efficacia c.d. sportiva della sentenza Bosman, ovvero a quali discipline sportive e a quali livelli essa vada applicata, la Corte, conferma che le norme comunitarie sulla libera circolazione delle persone e dei servizi non ostano a normative o a prassi giustificate da motivi non economici, inerenti alla natura ed al contesto specifici di talune competizioni sportive, ma tale restrizione della sfera d'applicazione delle dette norme non può escludere un'intera attività sportiva. La Corte, quindi, chiarisce

¹⁷⁶ S.BASTIANON, *op.cit.*, 4; M. CLARICH, *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, cit., 402; K. VAN MIERT, *L'arret "Bosman": la suppression des frontières sportives dans le Marché inique européen*, in *Revue du Marché Unique Européen*, 1996, 6.

¹⁷⁷ Corte. Cost., 19 Aprile 1985, n. 113, in *Foro. it.* 1985, c. 1604, a mente della quale la normativa comunitaria entra e permane in vigore, nel nostro territorio, senza che i suoi effetti siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato, e cioè tutte le volte che essa soddisfa il principio della immediata applicabilità.

che intende applicare i principi enunciati nella sentenza allo sport professionistico o semiprofessionistico, ovvero ai giocatori che svolgono un lavoro subordinato o effettuano prestazioni di servizi retribuite. La Corte, infatti, ribadisce il principio secondo il quale l'attività sportiva è disciplinata dal diritto comunitario in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi dell'art. 2 del Trattato¹⁷⁸. La dottrina ha sostenuto l'applicabilità generale della sentenza a tutte le discipline sportive ed a qualsiasi livello, guardando il diritto comunitario unicamente la persona del lavoratore, anziché la natura del datore di lavoro ed al contesto in cui è inserito, con la conseguenza che il diritto a non essere discriminato derivante dall'art. 48 del Trattato sarebbe invocabile anche da un'atleta formalmente non professionista ai sensi della l. n. 91/81, cui però venisse accordata una remunerazione da una società sportiva¹⁷⁹.

Infine, la Corte, in considerazione proprio della piena coscienza della portata notevolmente innovativa della propria pronuncia, ha precisato che i principi da essa enunciati non si sarebbero dovuti applicare comunque alle situazioni già definite in precedenza (ad esempio cessioni di calciatori, il cui contratto era già scaduto, perfezionatesi prima della decisione della Corte, in relazione alle quali rimaneva comunque dovuta l'indennità di trasferimento), in particolare chiarendo che "l'effetto diretto dell'art. 48 del Trattato CE, come interpretato dalla presente sentenza, non può essere fatto valere con riguardo a situazioni giuridiche già definite (nella specie, a sostegno di rivendicazioni relative a indennità di trasferimento, formazione e promozione che, alla

¹⁷⁸ L. MUSUMARRA, *op. cit.*, 173.

¹⁷⁹ G. VIDIRI, *Profili societari ed ordinamentali delle recenti modifiche alla legge 23 marzo 1981 n. 91*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, 3.

data di pubblicazione della sentenza, siano state già pagate o siano ancora dovute in adempimento di un' obbligazione sorta prima di tale data)¹⁸⁰.

2.3 Le conseguenze della sentenza Bosman nell'ordinamento statale

A livello statale, si è preso atto della pronuncia con il d.l. 20 settembre 1996, n. 485, convertito nella legge 18 novembre 1996 n. 586, la quale ha ridisegnato la disciplina dei trasferimenti dei calciatori professionisti. In particolare, per evitare che il contratto di lavoro con i giocatori italiani fosse appesantito dall'indennità di preparazione e promozione e che fosse pertanto penalizzato l'acquisto di giocatori italiani stessi rispetto ai colleghi comunitari¹⁸¹, la legge n. 586/96, nel modificare l' art. 6 della legge n. 91/81, elimina l'indennità di preparazione e promozione con riferimento ad ogni tipo di trasferimento dell'atleta professionista (a prescindere dalla sua cittadinanza), compresi quelli che si verificano tra società di uno stesso Stato membro o quelli che coinvolgono cittadini di paesi terzi, formalmente esclusi dal giudicato della Bosman, (il quale, come detto, concerne solo i trasferimenti di cittadini comunitari tra due o più

¹⁸⁰ M. ORLANDI, *op. cit.*, 635: "In effetti, se nel caso Bosman la Corte di giustizia non avesse disposto l'applicabilità *ex nunc* della sentenza, si sarebbe determinata una situazione nella quale le squadre che hanno acquistato o ceduto ad altre squadre giocatori giunti alla fine del contratto, si sarebbero trovati i bilanci sconvolti da crediti divenuti senza causa e dei debiti che non avrebbero più dovuto onorare".

¹⁸¹ M. COLUCCI, *op. cit.*, 30.

stati membri¹⁸²). L'art. 6 della legge n. 91/81, nella versione novellata, introduce nell'ordinamento il premio di addestramento e formazione tecnica, riconosciuto solo in caso di stipula del primo contratto professionistico e solo a favore della società o della associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile. Nell'ammettere tale residua operatività del premio, il legislatore, ha evidentemente, ritenuto la suddetta disposizione compatibile con i principi della sentenza Bosman, sebbene si nutrano seri dubbi sulla scelta normativa, in quanto il versamento del premio in questione può anch'esso costituire un non trascurabile ostacolo alla libertà di circolazione del lavoratore sportivo, che deve invece essere assicurata nella sua pienezza proprio nel momento forse più delicato della vita dell'atleta, quello appunto in cui viene presa la decisione di svolgere a titolo professionale l'attività agonistica¹⁸³.

2.4 Le conseguenze della sentenza Bosman sul rapporto contrattuale e la problematica dei trasferimenti in pendenza di contratto

La sentenza in questione, oltre a garantire la libera circolazione dei calciatori comunitari in ambito comunitario, ha soprattutto determinato quella che storicamente è stata l'innovazione di maggiore portata nella evoluzione della posizione del calciatore,

¹⁸² L. MUSUMARRA, *op. cit.*, 174.

¹⁸³ G. VIDIRI, *Profili societari ed ordinamentali delle recenti modifiche alla legge 23 marzo 1981 n. 91*, cit., 9.

in quanto, dichiarando l'illegittimità delle norme federali che prevedevano il pagamento di un'indennità per i trasferimenti tra società del calciatore anche dopo la scadenza del relativo contratto, ha sostanzialmente sancito il passaggio ad un regime contrattuale "puro", garantendo un effettivo svincolo al calciatore il cui contratto con la società sia scaduto, con l'effetto per questo, a scadenza di contratto, di potersi liberamente trasferire (senza che avvenga alcuna cessione) alla società che gli fa l'offerta migliore, la quale dovrà pagare soltanto l'ingaggio al calciatore e non dovrà pagare alcun prezzo di trasferimento, né soggettivamente, né oggettivamente determinato, alla sua precedente società¹⁸⁴.

Negli anni successivi alla sentenza, le società hanno dovuto rivedere i contratti dei propri giocatori e allungarne la durata al fine sostanzialmente di "blindare" i propri calciatori (almeno quelli con un certo "valore di mercato"). Infatti, finché il calciatore è sotto contratto, la società ne ha in pratica una sorta di "proprietà", in quanto, se tale giocatore le fosse richiesto da un'altra società, la società che ha con il calciatore un rapporto contrattuale in corso può chiedere un'indennità soggettivamente determinata per rilasciare il proprio "nulla osta" al trasferimento ai fini della cessione del relativo contratto. Indennità "miliardarie" che costituiscono in realtà il "prezzo" pagato per la cessione del calciatore, con la differenza, che in questa fase storica, la posizione contrattuale del calciatore è inevitabilmente molto più forte di prima, in quanto, durante la vigenza del contratto, egli si trova garantito da tale contratto pluriennale, mentre alla scadenza, egli può andare liberamente (cioè senza

¹⁸⁴ E. LUBRANO, *op. cit.*, 102.

problemi di accordo tra le società sul prezzo del suo trasferimento) alla società che gli propone la miglior offerta contrattuale¹⁸⁵.

La sentenza Bosman ha risolto il problema della posizione dei giocatori in scadenza di contratto, liberi di transitare ad altra società appartenente ad un diverso Stato membro, ma aveva lasciato insoluto quello dei giocatori in pendenza di contratto. Il regolamento FIFA¹⁸⁶, infatti, anche dopo la sentenza Bosman ha continuato ad escludere la possibilità per un calciatore in pendenza di contratto di recedere *ante tempus* dal contratto senza una giusta causa per transitare ad altra società e a prevedere la corresponsione della indennità di promozione e formazione nell'ipotesi di cessione dell'atleta in pendenza di contratto. Il problema è venuto alla ribalta della cronaca grazie al caso Ronaldo, giocatore che risolse anticipatamente e senza giusta causa il contratto con il Barcellona F.C. per transitare all'Inter. Il Comitato esecutivo della FIFA, investito della questione, con decisione 4 settembre 1997¹⁸⁷, condannava l'Inter a corrispondere al Barcellona l'indennità di promozione, essendo il recesso avvenuto in pendenza di contratto. Contro le norme FIFA, la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione nel dicembre 1998, al fine di ottenere una modifica del regolamento che allentasse i vincoli alla libera recedibilità e che rendesse il trasferimento dei calciatori in corso di contratto meno oneroso per le società. Secondo la Commissione Europea, le norme FIFA che prevedevano ancora il pagamento dell'indennità di formazione per i trasferimenti in pendenza di contratto, unite a

¹⁸⁵ E. LUBRANO, *op. loc. cit.*

¹⁸⁶ artt. 7, 13, 14 Fifa Regulations Governing the Status and Transfers of Football Players.

¹⁸⁷ Comitato Esecutivo FIFA, decisione 4 settembre 1997, in *Riv. dir. sport.*, 1998, 24.

quelle relative alla permanenza del vincolo per i trasferimenti di giocatori da paesi extracomunitari e a quelle disciplinanti un sistema di giustizia sportiva interna sostanzialmente preclusiva del ricorso innanzi ai giudici nazionali, risultavano in contrasto con i diritti dei lavoratori, di cui all' art. 48 del Trattato (ora art. 39). La stessa dottrina, ha sostenuto che rispetto al diritto comunitario devono ritenersi illegittime tutte quelle norme che subordinino il trasferimento di un'atleta cittadino UE da una società all'altra al pagamento di un'indennità di formazione e promozione, sia nell'ipotesi in cui questo avvenga a contratto scaduto, sia in quella di trasferimento in pendenza di contratto¹⁸⁸. Tuttavia, in quest'ultimo caso, una qualche forma di "ristoro" sarebbe ammissibile alla società che "perde" il giocatore *ante tempus*. Ma, in questo caso, il motivo del pagamento di una indennità alla squadra che cede il giocatore in corso di contratto sarebbe radicalmente diverso da quello che viene pagato a fine rapporto: non si tratterebbe più di un' indennità di formazione e promozione intesa in senso tecnico, quale ad esempio quella prevista dall' art. 6 l. n. 91/81 prima delle modifiche apportate dalla l. n. 586/96, ma del corrispettivo necessario a compensare una società per avere rinunciato all'opera dello sportivo¹⁸⁹.

La procedura aperta dalla Commissione ha quindi determinato la modifica delle norme sui trasferimenti dei giocatori professionisti, sollecitata, altresì, dalla pressione dei sindacati dei calciatori nazionali (Associazione Italiana Calciatori) ed internazionali (F.I.F.Pro), volte ad ottenere una totale

¹⁸⁸ R. GUIDOLIN, *op.cit.*, 107; A. PERTA, *Il caso Ronaldo*, in *Riv.dir.sport.*, 1998, 224, in particolare: "...se è vero che la sentenza Bosman ha dichiarato l'illegittimità dell'indennità di formazione e/o promozione in caso di trasferimento di un giocatore in scadenza di contratto, tale illegittimità va comunque estesa anche ai trasferimenti di giocatori i cui contratti non sono ancora scaduti ed in particolare a quelli di giocatori che (come nel caso di Ronaldo, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso previsto dal suo contratto con il Barcellona) sono, comunque, liberi da impegni contrattuali con la società di provenienza".

¹⁸⁹ R. GUIDOLIN, *op. loc. cit.*

liberalizzazione della posizione giuridica dei giocatori. Si è arrivati quindi al c.d. Accordo di Bruxelles, approvato dall'Unione Europea il 5 marzo 2001 e vincolante per tutti gli Stati membri della U.E. L'accordo prevede innanzitutto una indennità di formazione a favore di tutti i club (e non solo quindi l'ultimo club in ordine cronologico) che hanno contribuito alla formazione dei giovani calciatori nel periodo che va tra i 12 e i 23 anni. Si introduce, inoltre, un principio di "stabilità dei contratti", di durata quinquennale, in base al quale è vietata la risoluzione dei contratti in corso nel periodo c.d. protetto, della durata di tre anni per i contratti conclusi con calciatori under 28, e di due anni per i calciatori over 28. Oltre a gravi sanzioni a carico delle società acquirente, sia del calciatore, è prevista anche la c.d. indennità di rottura, la quale per sua entità, rappresenta una forma di risarcimento danni per l'inadempimento contrattuale¹⁹⁰. L'accordo prevede anche l'istituzione della "giusta causa sportiva" di risoluzione del contratto, richiedibile dal calciatore che veda il suo impiego nell'ambito della partecipazione al lavoro di squadra drasticamente ridotto oppure che sia addirittura escluso dagli allenamenti con la prima squadra (c.d. giocatore fuori rosa). In tal caso, il calciatore ha la possibilità di chiedere alla competente Camera Arbitrale la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni subiti¹⁹¹.

E' stato, infine, previsto il mantenimento di un sistema di giustizia sportiva interno, purché non precluda il diritto di azione innanzi ai giudici dello Stato.

¹⁹⁰ L. MUSUMARRA, *op. cit.*, 178.

¹⁹¹ Tale previsione riproduce in sostanza quanto in Italia è già previsto dagli artt. 10 e 16 dell' Accordo collettivo stipulato tra società sportive e calciatori professionisti.

Tuttavia, questa nuova normativa in materia di trasferimenti dei calciatori, ratificata dalla FIFA nel 2001, e confermata nel nuovo Regolamento sullo status e trasferimento internazionale dei calciatori del 2005, è stata oggetto di critica sia dalla dottrina¹⁹², che dai sindacati dei calciatori i quali continuano a premere per la totale liberalizzazione della posizione contrattuale dei giocatori, che consentirebbe loro di cambiare, senza alcun limite, più società a “parametro zero” anche in costanza di un contratto, non ancora scaduto, con l’effetto di ottenere contratti sempre più ricchi¹⁹³.

¹⁹² A. CIARROCCI, *L’evoluzione dei rapporti tra società sportive e atleti professionisti e il suo influsso sulla crisi economica del calcio*, in *Riv. giur. lav.*, 2004, 67.

¹⁹³ E. LUBRANO, *op. cit.* 105.

3 La situazione giuridica dei calciatori extracomunitari

Il problema dei diritti degli atleti stranieri extracomunitari, sia professionisti che dilettanti, e della loro efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo italiano è stata oggetto di numerosi ricorsi dinanzi al giudice ordinario grazie alla speciale azione civile contro la discriminazione fondata sulla nazionalità, come disciplinata dall'art. 44¹⁹⁴ del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", successivamente modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189. Secondo tale disposizione, "quando il comportamento di un privato o di una pubblica amministrazione produce una discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, il giudice può, su istanza di parte, ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e adottare ogni altro provvedimento idoneo, secondo le circostanze, a rimuovere gli effetti della discriminazione". In particolare, oltre alla già citata decisione della Corte Federale della FIGC del 4 maggio 2001, una vasta risonanza nel mondo dello sport hanno avuto anche altri casi giurisprudenziali, i quali presentano evidenti analogie con le vicende che, per effetto della giurisprudenza comunitaria, hanno condotto alla rimozione di ogni limite al numero di giocatori comunitari tesserabili e schierabili in campo. Naturalmente, sono diversi i parametri di riferimento, trattandosi

¹⁹⁴ La presente norma è richiamata in particolare dall'art. 4 del d. lgs. 9 luglio 2003, n. 215, recante norme di attuazione della direttiva n. 2000/43/CE per la parità di trattamento delle persone indipendentemente dalla razza e dalla origine etnica, e dall'art. 4 del d. lgs. 9 luglio 2003, n. 216 emanato in attuazione della direttiva n. 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

in un caso, delle disposizioni contenute nel Trattato comunitario, che affermano il principio della libera circolazione dei lavoratori e vietano intese restrittive della libertà di concorrenza; nell'altro, di normative, nazionali ed internazionali, che vietano discriminazioni fondate sulla razza e sulla nazionalità, ma contestualmente salvaguardano e disciplinano il potere delle autorità pubbliche di limitare gli interessi di lavoratori stranieri attraverso una programmazione dei relativi flussi. In ogni caso, il tipo di rapporto giuridico generatore delle prestazioni è irrilevante, posto che il principio di non discriminazione ha portata generale, valendo per tutte le prestazioni di lavoro o di servizi, senza potersi accordare rilevanza alla qualifica, prettamente formale, di professionista¹⁹⁵.

Il tema di rapporti tra ordinamento comunitario, ordinamento nazionali e ordinamenti sportivi in materia di libera circolazione degli sportivi, si è riproposto dopo la sentenza Bosman, con riferimento non solo alla prestazione lavorativa svolta da un'atleta extracomunitario, ma anche da quegli sportivi aventi la cittadinanza di un Paese con il quale la Comunità ha un accordo di associazione che afferma il principio di non discriminazione per i lavoratori. Di particolare importanza a riguardo è la decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'8 maggio 2003 sul caso del giocatore di pallamano Maros Kolpak¹⁹⁶ di nazionalità slovacca, con cui il diritto comunitario, si impone definitivamente sulle norme di contenuto privatistico delle varie federazioni sportive e rappresenta il primo successo

¹⁹⁵ Sull'argomento v. F. AGNINO, *Statuti sportivi discriminatori ed attività sportiva: quale futuro?*, in *Foro. it.*, 2002, 896.

¹⁹⁶ Corte di Giustizia delle Comunità europee, 8 maggio 2003, causa C-438/00, in *Guida al diritto*, 2003, 111.

dell' Europa allargata¹⁹⁷. La Corte, nello specifico, ha stabilito che il riconoscimento, in un accordo di associazione tra la Comunità e uno Stato terzo (nella fattispecie, Repubblica Slovacca¹⁹⁸) del principio di non discriminazione relativamente alla circolazione dei lavoratori ha, come conseguenza, che una federazione sportiva non può porre limiti allo svolgimento dell'attività lavorativa di atleti professionisti provenienti dallo Stato con il quale sussiste tale accordo. Pur non incidendo sul diritto di accesso al lavoro, in presenza di un regolare contratto tra una società sportiva e un atleta di uno Stato associato, al giocatore deve essere garantito un trattamento, per quanto riguarda le condizioni lavorative, la retribuzione e il licenziamento, identico a quello previsto per i cittadini comunitari. La disposizione dell'accordo di associazione è direttamente applicabile anche alle federazioni sportive e può essere azionata dal singolo dinnanzi ai giudici nazionali dello Stato nel quale si intende svolgere l'attività sportiva. Per la Corte, quindi, la differenza con i cittadini europei riguarda unicamente il diritto a circolare nel territorio europeo per accedere al mercato del lavoro, riconosciuto ai soli comunitari: nella fattispecie il cittadino slovacco svolge attività subordinata come portiere in base a un contratto di lavoro stipulato con una società sportiva tedesca di pallamano; avendo un titolo di soggiorno valido, non ha bisogno di alcun ulteriore permesso per svolgere la sua prestazione.¹⁹⁹

Con la sentenza dell' 8 maggio 2003 abbiamo la conferma che devono essere parificati ai giocatori di nazionalità italiana, oltre

¹⁹⁷ E. CROCKETTI BERNARDI, *La libera circolazione in Europa degli sportivi comunitari ed extracomunitari*, in *Lo sport e il diritto*, M. COLUCCI (a cura di), Jovene, Napoli, 2004, 96.

¹⁹⁸ La Repubblica Slovacca dal maggio 2004 è diventato membro dell' UE.

¹⁹⁹ L. MUSUMARRA, *op. cit.*, 189

gli atleti comunitari e quelli provenienti da nazioni appartenenti alla SEE, anche quelli appartenenti ad uno Stato con il quale l'UE ha concluso un accordo di associazione, sempre se, regolarmente soggiornanti nello Stato membro dell'Unione Europea, con contratto di lavoro sportivo e permesso di soggiorno valido per quanto riguarda le condizioni di lavoro²⁰⁰.

La necessità che gli ordinamenti nazionali di ciascun Stato membro apportino le modifiche sufficienti ad estendere le tutele garantite dal diritto comunitario anche agli atleti di Stati associati, è resa ancora più pressante alla luce dell'efficacia diretta riconosciuta dalla Corte di Giustizia alla disposizione contenuta nell'accordo di associazione con la Slovacchia.

Il mondo dello sport, all'indomani dell'emanazione della sentenza Kolpak, ha assunto atteggiamenti simili al dopo-Bosman, in particolare, si è diffuso il timore di assistere allo smantellamento dei vivai nazionali. La realtà è, invece, molto più complessa. Innanzitutto, i Paesi con i quali l'Unione Europea ha concluso un accordo di associazione, fanno ora parte dell'Unione Europea, quindi, al massimo può parlarsi di effetto anticipatorio della sentenza Kolpak; secondariamente l'accordo di associazione riguarda essenzialmente le condizioni di lavoro, nel senso che non sono previste libertà di circolazione degli eventuali lavoratori sportivi all'interno dell'Unione. Pertanto, se l'atleta vorrà migrare in un altro Stato membro dovrà rispettare i limiti quantitativi dei flussi migratori, fissati dai singoli Stati membri²⁰¹.

A tal proposito, l'art. 22 legge del 30 luglio 2002 non esclude i cittadini degli Stati associati alle regole del c.d.

²⁰⁰ E. CROCKETTI BERNARDI, *La libera circolazione in Europa degli sportivi comunitari ed extracomunitari*, cit. 97.

²⁰¹ E. CROCKETTI BERNARDI, *op. ult. loc. cit.*

contingentamento del numero degli sportivi extracomunitari, il quale, quindi, andrebbe rivisto alla luce dell'affermazione della Corte di Giustizia, per evitare l'insorgere di un nuovo contenzioso dinanzi a giudici nazionali²⁰²

²⁰² M. CASTELLANETA, *Dai limiti dell'ingaggio alla retribuzione illegittima ogni disparità di trattamento*, in *Guida al Diritto*, 2003, 117.

4 L' attuale disciplina dei trasferimenti in Italia

La disciplina dell'istituto è data dalla legge n. 91/1981, in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti, nonché dalle NOIF emanate dalla FIGC e dai Regolamenti delle Leghe dei professionisti di serie A, B, e C.

Come accennato in precedenza, il legislatore affida al contratto a termine la funzione primaria di regolare i rapporti tra atleti e società sportive. Infatti, l' art. 5, legge n. 91/81 stabilisce al 1° comma, che al contratto degli sportivi professionisti può essere apposto un termine risolutivo non superiore a cinque anni e che è ammessa la successione di contratti a termine tra le parti stesse. Benché il termine di durata massima di tale contratto appaia eccessivo, se messo in correlazione alla durata complessiva dell' attività agonistica dell' atleta, si tratterebbe, in realtà, di un inconveniente solo teorico, in ragione soprattutto della convenienza delle società a non vincolarsi per lungo termine nei riguardi di atleti, che possono deludere le aspettative a causa di loro demeriti o per infortuni²⁰³. Gli sportivi stessi, da parte loro, possono preferire contratti di non lunga durata per la convinzione di migliorare in futuro le proprie prestazioni agonistiche e di ricevere quindi da nuovi club offerte di trattamenti economici più vantaggiosi, ed in altri casi per sfruttare l' opportunità di ritrovare in nuovi ambienti maggiori stimoli agonistici.

Alla scadenza, inoltre, il contratto può essere rinnovato. Rispetto alla disciplina ordinaria, secondo cui il termine può essere prorogato per non più di una volta²⁰⁴, l' art. 5 l. n. 91/81 adotta un

²⁰³ M. COLUCCI, *op. cit.* 33.

²⁰⁴ V. art. 4, d. lgs. 368/2001.

regime più elastico, consentendo la successione di più contratti a termine tra gli stessi soggetti²⁰⁵. La legge, poi, al fine di agevolare la mobilità degli atleti da una società all'altra²⁰⁶, dispone al 2° comma dell' art. 5 che “ è ammessa la cessione del contratto prima della scadenza del termine risolutivo²⁰⁷ da una società sportiva ad un'altra, purchè vi consenta l'altra parte, e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali”²⁰⁸. Si tratterebbe, in sostanza, di una speciale applicazione dell' art. 1406 c.c., in forza del quale la società cessionaria sostituisce a sé una società terza, che subentra nell'intera posizione contrattuale attiva e passiva facente capo allo sportivo, ricevendo in corrispettivo la cessione di un altro giocatore e/o una somma di denaro, e salva la facoltà, del calciatore e della cessionaria, di modificare le condizioni economiche del contratto ceduto²⁰⁹. Quindi, prima della scadenza del termine, e sempre che vi sia il suo consenso, è possibile che il giocatore prosegua la sua attività presso un'altra società, previo pagamento della società cedente alla società cessionaria di un prezzo soggettivamente determinato.

Benché manchi una esplicita previsione di legge in tal senso, la suddetta cessione non soltanto deve rivestire la forma scritta, ma

²⁰⁵ M. COLUCCI, *op. loc. cit.*

²⁰⁶ S. IZAR, *Cessione del calciatore professionista e simulazione quoad pretium*, in *I contratti*, 2004, 885.

²⁰⁷ Se il contratto che lega il calciatore alla propria società è scaduto, il trasferimento avviene “a parametro zero” per assunzione diretta del calciatore, tesseramento dello stesso da parte della nuova società e stipulazione di un nuovo contratto tra il calciatore e la nuova società (non vi è, in tal caso, alcuna cessione di contratto del calciatore). La sentenza Bosman ha, infatti, abolito l'obbligo di pagamento del “parametro” per i trasferimenti di calciatori dopo la scadenza del contratto che li legava alla precedente società.

²⁰⁸ Secondo Cass. 23 febbraio 2004, n. 3545, in *I contratti*, 2004, 881, è nullo l'accordo di trasferimento redatto in violazione delle norme dell'ordinamento sportivo.

²⁰⁹ Sul punto v. A. D'HARMANT FRANCOIS, *Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, cit. 861; D. DURANTI, *op.cit.*, 720. Secondo R. GUIDOLIN, *op.cit.*, 80 “ la disciplina della cessione si presta ad essere integrata dagli artt. 1406 e ss. c.c.”

va depositata ai sensi dell' art. 4, comma 2, l. n. 91/81 al fine di consentire i necessari controlli²¹⁰.

A differenza del legislatore, che si limita ad ammettere la cessione del contratto col consenso dell'atleta, le NOIF dedicano a cessione e trasferimenti una dettagliata disciplina, risultante da una serie di prescrizioni volte a connotare gli istituti dello stesso formalismo previsto per la stipulazione del contratto di prescrizione sportiva²¹¹. In particolare, l'art. 95 NOIF stabilisce che gli accordi di trasferimento e di cessione del calciatore professionista devono essere redatti per iscritto, mediante utilizzazione di moduli speciali predisposti dalla Federazione, e sottoscritti dal calciatore e da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti. Entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, il documento deve essere depositato presso la Lega competente, per consentire il controllo da parte degli organi federali e poter ottenere il rilascio del visto di esecutività necessaria ai fini della variazione di tesseramento del calciatore²¹². Inoltre si precisa che ogni accordo o pattuizione non risultante dal modulo contrattuale depositato è nullo ed inefficace e comporta, a carico dei contravventori, le sanzioni disciplinari ed economiche previste dal Codice di giustizia sportiva.

La normativa di cui agli artt. 96-98 NOIF prevede poi il pagamento di “premi” o “indennità” da parte della società cessionaria alla società cedente per il caso di trasferimento del calciatore. In particolare, per il trasferimento di un calciatore non

²¹⁰ G. VIDIRI, *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Mass. giur. lav.*, 2001, 993.

²¹¹ S. IZAR, *op. cit.*, 886.

²¹² Avverso l'eventuale diniego del visto da parte della Lega o del Comitato è ammesso ricorso alla Commissione Tesseramenti, nel qual caso il calciatore ha diritto all'adempimento delle relative obbligazioni da parte della società cedente (art. 95 NOIF).

professionista o di un giovane (dilettante o di serie)²¹³ ad una società professionistica, con la stipula da parte di esso del primo contratto professionistico (e l'acquisizione della qualifica di "professionista") è previsto, in conformità a quanto previsto dall' art. 6 l. n. 91/1981, da parte della società che stipula con esso il primo contratto da professionista, il pagamento di un "premio di addestramento e formazione tecnica" (art. 97 e 99), determinato sulla base di un parametro oggettivamente predeterminato di cui all'art. 99 NOIF, in favore dell'ultima società presso la quale il calciatore ha svolto la propria ultima attività giovanile o dilettantistica. L'art. 99 bis prevede inoltre l'obbligo di riconoscere un c.d. "premio alla carriera" (pari a 103.291 euro) da parte della società per la quale è tesserato il calciatore, nei confronti di tutte le società dilettantistiche (o che svolgano esclusivamente il Settore giovanile) che hanno contribuito alla formazione del calciatore (ovvero tutte le società presso le quali lo stesso è stato tesserato dall'età di 12 anni in poi), quando tale calciatore disputi la propria prima partita in serie A oppure venga convocato, con lo status di professionistica, per la Nazionale A o per la Nazionale under 21.

Per quanto riguarda la cessione del contratto dei calciatori professionisti, l' art. 102 NOIF , stabilisce che la cessione tra le società professionistiche è ammessa, in pendenza del rapporto contrattuale, soltanto a condizione che il calciatore vi consenta per iscritto (cfr. art. 5 legge n. 91/81), e secondo le modalità e limiti stabiliti dal Consiglio Federale. Inoltre, la cessione può avvenire a titolo definitivo o temporaneo, e soltanto nei periodi annualmente stabiliti dal Consiglio Federale. Infine, il rapporto tra

²¹³ I giovani sono i calciatori con un' età compresa tra gli 8 e i 19 anni (artt. 31-33 NOIF).

il calciatore e la società cessionaria del contratto può avere durata anche diversa rispetto a quella prevista nel contratto originario ceduto.

L'art. 102 *bis* NOIF relativo al diritto di partecipazione, prevede che in caso di cessione definitiva di un contratto con un calciatore da una società ad un'altra, tali società possano contestualmente stipulare anche un accordo di compartecipazione (c.d. "comproprietà") in misura paritaria agli effetti patrimoniali conseguenti alla titolarità del contratto, purchè il contratto tra la società acquirente ed il calciatore non abbia durata inferiore ai due anni. Tale accordo, che deve essere depositato in Lega insieme con il contratto di cessione del calciatore, ha la durata di un anno, ma, in accordo tra tutte le parti interessate (le due società ed il calciatore), può essere risolto prima della scadenza, oppure, rinnovato per un altro anno (sempre che la scadenza dell'accordo di compartecipazione sia antecedente alla scadenza del contratto tra la nuova società ed il calciatore)²¹⁴.

Per quanto riguarda la cessione a titolo temporaneo del contratto del calciatore professionista (c.d. "prestito", cioè per un periodo di tempo limitato, al termine del quale il giocatore potrebbe ritornare nella società di provenienza²¹⁵), l'art. 103 NOIF prevede in via generale che la cessione temporanea di contratto ha durata pari ad una sola stagione sportiva, ma è comunque ammesso il

²¹⁴ La società che è titolare del tesseramento (ovvero la società che ha acquisito il contratto del calciatore) può:

- a) risolvere il contratto con il calciatore, nei casi previsti dalla normativa regolamentare (Accordo collettivo): in tal caso la società titolare del diritto di partecipazione deve sottoscrivere i relativi atti per rinuncia al proprio diritto;
- b) cedere a titolo temporaneo il contratto con il calciatore (ovvero "prestare il calciatore") alla società titolare del diritto di partecipazione, ma solo con il consenso del calciatore;
- c) cedere a titolo temporaneo il contratto con il calciatore ad un'altra società, ma solo con il consenso del calciatore sia della società titolare del diritto di partecipazione, per una sola stagione sportiva e a titolo gratuito.

La società che, invece, è titolare del diritto di partecipazione (ovvero la società che ha ceduto il contratto del calciatore) può cedere ad un'altra società il proprio diritto di partecipazione, ma solo con il consenso sia del calciatore sia della società titolare del tesseramento dello stesso (art. 102 *bis* NOIF).

²¹⁵ M.T SPADAFORA, *op. cit.*, 144.

rinnovo della stessa per la stagione successiva in accordo tra le società interessate. Può essere prevista, tra l'altro, la possibilità di prevedere un diritto di opzione a favore della società cessionaria per trasformare la cessione del calciatore da temporanea in definitiva, ma solo in determinati casi stabiliti dalla norma²¹⁶. A sua volta, può essere previsto nello stesso accordo di opzione, un diritto di controopzione per la società cedente, e un accordo di partecipazione. Da sottolineare che la norma ammette la possibilità di ulteriore cessione a titolo temporaneo del contratto del calciatore da parte della società cessionaria ad altra società (c.d. "subprestito") anche nel corso della stessa stagione agonistica, con il consenso della società cedente e nei periodi previsti dal Consiglio Federale²¹⁷.

La normativa delle NOIF consente, infine, la possibilità per le società di stipulare accordi suppletivi di trasferimento (art. 104) per i calciatori non professionisti e giovani (dilettanti o di serie) e di cessione del contratto dei calciatori professionisti nei periodi (sessione "estiva" e sessione "invernale" del calcio-mercato) e con i limiti annualmente fissati dal Consiglio Federale²¹⁸. Esse possono, inoltre, stipulare degli accordi preliminari (art. 105) sugli appositi moduli federali, da depositare presso la Lega o il Comitato competente al fine di ottenere il visto di esecutività: tali

²¹⁶ Il diritto d'opzione è previsto quando:

- 1) vi sia il consenso espresso del calciatore;
- 2) la pattuizione e l'importo convenuto risultino nell'accordo di cessione temporanea;
- 3) il contratto del calciatore non scada prima della fine della prima stagione successiva a quella in cui può essere esercitato il diritto di opzione;
- 4) il contratto tra il calciatore e la società titolare del diritto di opzione abbia durata almeno biennale (art. 103 NOIF).

²¹⁷ In tale caso le eventuali clausole dell'originario accordo di trasferimento che prevedevano i diritti di opzione e controopzione sono risolte di diritto, mentre quelle che prevedevano un eventuale premio di valorizzazione vengono considerate come non apposte (art. 103 NOIF).

²¹⁸ In tal caso, gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dal momento in cui il relativo accordo viene reso esecutivo dalla Lega competente e da tale momento è possibile utilizzare il calciatore per le gare successive (art. 104 NOIF).

accordi preliminari hanno natura di contratti ad efficacia differita e prevalgono sui contratti sopravvenuti nel periodo ordinario di contrattazione immediatamente successivo²¹⁹.

²¹⁹ Tali accordi preliminari possono avere ad oggetto:

- 1) cessioni del contratto o trasferimenti di calciatori tra due società (c.d. “preliminare di compravendita”);
- 2) la stipula di un successivo contratto tra società professionistica e calciatore professionista che abbiano un rapporto contrattuale non ancora scaduto (c.d. “preliminare di rinnovo del contratto”);
- 3) la stipula di un successivo contratto professionistico tra società professionistica e calciatore giovane di serie per essa tesserato a titolo definitivo e che abbia compiuto i 16 anni (c.d. “preliminare di primo contratto professionistico”);
- 4) la stipula di un successivo contratto tra società professionistica e calciatore professionista che abbia un rapporto contrattuale con un'altra società in scadenza al termine della stagione in corso (c.d. “preliminare di nuovo contratto professionistico”)(art. 105 NOIF).

5 La disciplina dei trasferimenti internazionali : il Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti internazionali dei calciatori

I trasferimenti internazionali dei calciatori, sono regolati dal Regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti internazionali dei calciatori (Regulations Governing The Status And Transfer Of Football Players). A tal proposito bisogna innanzitutto ricordare che sulla base dell' art. 5 dello Statuto FIFA, il 18 dicembre 2004, il Comitato esecutivo della FIFA, ha adottato un nuovo Regolamento, entrato in vigore il 1 luglio 2005. Tale Regolamento include, in particolare, alcune disposizioni contenute nelle circolari emanate dalla FIFA dal 2001 in avanti, mentre restano invariati i principi dettati dalla Commissione Europea il 5 marzo 2001 e già recepiti nel precedente Regolamento.

Tale Regolamento si applicherà ogni qual volta i calciatori si trasferiscano fra club appartenenti a federazioni nazionali diverse (art 1. dello stesso). Inoltre, ad esso dovranno rifarsi tutte le varie federazioni nazionali affiliate, le quali hanno l'obbligo di emanare dei Regolamenti nazionali per disciplinare il proprio sistema interno dei trasferimenti in maniera conforme al Regolamento FIFA²²⁰. Successivamente, tali Regolamenti dovranno poi essere approvati dalla FIFA (art 1 comma 2 Regolamento FIFA). In particolare, per ciò che riguarda il trasferimento internazionale di un giocatore, esso è subordinato, in base all' art. 9 del Regolamento FIFA, al rilascio del "Certificato di Trasferimento Internazionale" (c.d. transfert). Si

²²⁰ A tal proposito l' art. 1, n. 2 del Regolamento FIFA dispone che i Regolamenti predisposti dalle federazioni nazionali dovranno contenere norme per la risoluzione delle controversie fra società e giocatori nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento FIFA. L'art. 1, N. 3 dello Regolamento stesso, oltre ad elencare quali disposizioni in esso contenute dovranno essere incluse senza alcuna modifica nei Regolamenti delle federazioni nazionali (gli artt. 2-8, 10, 11 e 18 del Regolamento stesso), vincola le rispettive federazioni ad adottare strumenti adatti a proteggere la stabilità contrattuale, nel rispetto della legislazione nazionale e dei contratti collettivi nazionali.

tratta di un certificato che viene rilasciato da una federazione nazionale ad un' altra federazione nazionale per consentire che il calciatore sia tesserato presso una società affiliata ad una diversa federazione nazionale. In sostanza, in caso di trasferimento del calciatore da una società di una federazione ad una società appartenente ad altra federazione (c.d. trasferimento internazionale), il calciatore può essere tesserato con la propria nuova società (e quindi disputare per essa anche partite ufficiali) soltanto se la federazione nazionale della società nella quale lo stesso giocava prima del trasferimento internazionale abbia rilasciato il transfert e questo sia stato ricevuto dalla federazione nazionale della società alla quale il calciatore si è trasferito. In tale documento sono indicate le eventuali misure disciplinari (ad esempio squalifica) alle quali il calciatore è sottoposto, in modo da consentire alla federazione della società di destinazione di applicare le relative misure disciplinari allo stesso per tutto il tempo ancora mancante (essa deve darne poi comunicazione alla federazione nazionale della società di provenienza). Il rilascio del transfert è necessario²²¹ (in quanto esso costituisce un requisito indispensabile per ottenere il tesseramento) in ogni caso di trasferimento internazionale non solo a titolo definitivo, ma anche temporaneo, ovvero anche in caso di “prestito” di un calciatore, sia dilettante sia non dilettante.

Il Certificato viene rilasciato sempre a titolo gratuito e non è sottoponibile né a condizione né a termine. Esso, inoltre, deve essere obbligatoriamente rilasciato dalla federazione nazionale della società cedente, salvo nel caso in cui tra le due società,

²²¹ Tale Certificato non è, invece, necessario in caso di trasferimento internazionale di calciatori con un'età inferiore ai dodici anni e per la disputa di partite amichevoli o di prova (art 9. Regolamento FIFA, e art. 2 dell' Allegato n. 3 del Regolamento).

ovvero quella cedente e quella cessionaria, vi sia una controversia in atto sul trasferimento del calciatore: in tal caso la federazione alla quale è stato richiesto il transfert non può rilasciarlo e deve informare la federazione richiedente dell'esistenza di tale controversia²²².

Pertanto, la società cessionaria, per poter tesserare (e quindi utilizzare in partite ufficiali) un calciatore precedentemente tesserato presso un'altra federazione e da essa acquistato, deve richiedere alla propria federazione nazionale di chiedere alla federazione nazionale della società cedente di rilasciare il transfert e di inviarlo alla federazione della società cessionaria, in modo che essa possa poi inviarlo alla stessa²²³. Da segnalare, che nel caso di calciatori professionisti, la federazione che rilascia il Certificato Internazionale di Trasferimento, dovrà allegare ad esso anche copia del Passaporto del calciatore. Quest'ultimo è un documento contenente tutte le informazioni utili sul calciatore, nel quale sono indicate anche tutte le società per le quali il calciatore sia stato tesserato a partire dal campionato durante il quale ha compiuto il 12° compleanno (art. 7 Regolamento FIFA). Per quanto riguarda il caso di trasferimento temporaneo di un calciatore (c.d. prestito) l'art. 10 del presente Regolamento stabilisce che esso debba avere la durata minima di una stagione e la società che ha preso un giocatore in prestito non potrà trasferirlo ad una terza società senza l'autorizzazione scritta della società che lo ha dato in prestito e senza il consenso dello stesso calciatore²²⁴.

²²² In questo caso la parte interessata (società cedente, società cessionaria o calciatore) può inoltrare ricorso alla FIFA, la quale deciderà sul rilascio del Certificato e sulle sanzioni sportive entro 60 giorni (art. 2 Allegato n. 3 Regolamento FIFA).

²²³ L'iter per il rilascio del transfert è disciplinato dall'Allegato n. 3 del Regolamento FIFA.

²²⁴ Analoga disciplina è prevista dall'art. 103 NOIF per i trasferimenti temporanei nazionali.

L'art 18 del Regolamento stabilisce poi alcune disposizioni speciali relative ai contratti tra professionisti e società. In particolare si specifica che se un agente è coinvolto nella negoziazione di un contratto, il suo nome dovrà essere specificato nel contratto stesso. Inoltre la validità di un trasferimento o di un contratto di lavoro tra giocatore e club non possono essere subordinate al risultato positivo di un esame medico o al rilascio del permesso di lavoro.

Il Regolamento, si preoccupa poi della protezione dei calciatori minorenni. Infatti, l'art. 19 del Regolamento FIFA vieta i trasferimenti internazionali di giocatori aventi meno di 18 anni di età, salvo consentire alcune eccezioni, tassativamente specificate²²⁵.

Importanti sono infine le disposizioni riguardanti l'indennità di formazione ed il meccanismo di solidarietà (artt. 20 e 21 Regolamento FIFA). Per quanto riguarda la prima essa è dovuta alle società in cui il calciatore si è formato, nel caso in cui il calciatore stipuli il suo primo contratto da professionista e in occasione di ogni singolo trasferimento (sia durante sia alla fine del suo contratto)²²⁶, fino alla stagione in cui egli compia il 23° anno di età e comunque in funzione dello status del giocatore (ossia da dilettante a professionista o da professionista a dilettante). Infatti, l'Allegato n. 4 di detto Regolamento,

²²⁵ L' art. 19 del Regolamento FIFA stabilisce 3 eccezioni al divieto di trasferimenti internazionali di calciatori minorenni, e cioè nei casi in cui : a) la famiglia del giocatore si trasferisca per motivi indipendenti all'attività sportiva del medesimo; b) il trasferimento avvenga all'interno dell' territorio dell' UE o dello SEE (Spazio Economico Allargato), e il calciatore abbia un' età compresa tra i 16 e i 18 anni (il nuovo club dovrà comunque garantire l'istruzione scolastica e la formazione sportiva del giovane calciatore); c) il calciatore viva in una regione di frontiera, ad una distanza massima di 50 km dal confine e il club in cui il calciatore desidera allenarsi si trovi ugualmente ad una distanza massima di 50 km dal confine.

²²⁶ La previsione dell'obbligo di pagare l'indennizzo di formazione anche nel caso di tesseramento di calciatori il cui contratto con altra società sia scaduto è di dubbia legittimità in relazione al principio di libera circolazione dei lavoratori professionisti (art. 48 Trattato UE), principio in base al quale la Corte di Giustizia, con la nota sentenza Bosman, ha dichiarato illegittime le normative regolamentari che prevedano l'obbligo di pagare un prezzo per poter tesserare un'atleta il quale non sia più legato ad alcuna società da un rapporto contrattuale. V. E. LUBRANO, *op.cit.*, 141.

stabilisce che la formazione e l'educazione di un calciatore avviene tra i 12 ed i 23 anni e che l'indennità di formazione sarà esigibile, in generale, fino all'età di 23 anni per la formazione sportiva ricevuta fino all'età di 21 anni.

Il meccanismo di solidarietà previsto dall' art. 21 del presente Regolamento riguarda, invece, soltanto il caso di trasferimenti di calciatori da una società ad un'altra prima della scadenza del contratto che lega il calciatore alla società cedente. Esso è costituito dal pagamento di un contributo, pari al 5% di qualsiasi indennità versata al club precedente (ad eccezione di quella di formazione), in favore delle società che abbiano contribuito alla formazione del calciatore. Tale distribuzione avverrà proporzionalmente al numero di anni durante i quali il giocatore è stato tesserato con le società tra i 12 ed i 23 anni.

CAPITOLO IV

LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1 Rapporto tra giustizia statale e giustizia sportiva

1.1 Il vincolo di giustizia e le questioni sindacabili dal giudice statale secondo l'interpretazione giurisprudenziale nel periodo antecedente la l. 17 ottobre 2003, n. 280

Il rapporto tra giustizia statale e giustizia sportiva rappresenta uno degli aspetti più importanti del rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale. Dibattuto è, infatti, il problema dei limiti dell'autonomia del primo e della facoltà di secondo di sindacare, anche per mezzo di propri organi giurisdizionali, l'operato del primo. Di particolare rilievo, nell'ambito della definizione di tali rapporti tra ordinamenti, è la questione della legittimità del c.d. "vincolo di giustizia", ovvero della norma, contenuta nei regolamenti di tutte le federazioni sportive, ed in particolare prevista dall' art. 27 dello Statuto FIGC, in base alla quale ai tesserati è preclusa la facoltà di adire gli organi di giustizia statale per la tutela dei propri interessi derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva²²⁷. La norma in questione, prevista anche a livello internazionale²²⁸, in un senso, assicura la non ingerenza degli organi giurisdizionali dello Stato per la risoluzione di controversie insorte tra gli appartenenti all'

²²⁷ Art. 27 Statuto FIGC: "Tutte le società, associazioni ed altri organismi, nonché tutti coloro che, nelle ambito della Federazione, delle Leghe, delle società, delle associazioni e degli altri organismi, svolgono qualsiasi attività a carattere agonistico, tecnico, organizzativo o affine, nelle qualità di dirigenti, soci, atleti, tecnici, arbitri, preparatori atletici, medici, fisioterapisti, direttori sportivi o figure assimilabili, hanno l' obbligo di osservare le norme del presente Statuto e le norme federali da esso richiamate o derivate.

Tutti i soggetti di cui al precedente comma 1, con l'affiliazione, il tesseramento o l'adesione alla Federazione, nonché tutti gli organi della Federazione ne assumono in ragione della loro attività l'impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottati dalla FIGC dai suoi organi e soggetti delegati nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare, ed economico. Salvo motivate deroghe concesse dal Consiglio Federale per gravi ragioni di opportunità, ogni violazione o azione comunque tendente alla elusione dell'obbligo di cui al presente articolo determina sanzioni disciplinari sino alla misura della revoca dell'affiliazione, per le società e le associazioni, e della radiazione per le persone fisiche."

²²⁸ L' art. 59 FIFA esclusa, la devoluzione al giudice ordinario delle controversie, fa obbligo alle singole federazioni di inserire il vincolo di giustizia nei loro statuti e, con riferimento alla giustizia disciplinare prevede che gli interessati possano agire innanzi al giudice ordinario soltanto dopo aver esaurito i rimedi interni previsti da ciascuna federazione.

ordinamento sportivo²²⁹; in un altro senso, determina la soggezione degli associati ai provvedimenti direttamente provenienti dalla FIGC, e a questi riferibili in via diretta, perché emanati dai suoi organi o dai suoi delegati²³⁰.

Va detto però che se si identificasse il vincolo di giustizia con il divieto assoluto per ciascuno associato di adire la giurisdizione dello Stato, sarebbe violato il sistema di diritti fondamentali predisposto dalla Costituzione per la tutela dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi di tutti i cittadini (artt. 24, 103, 113, Cost.)²³¹. Infatti, secondo la giurisprudenza, la rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale statale è ammissibile giuridicamente solo se e quando abbia ad oggetto diritti disponibili, ma non quando abbia ad oggetto diritti indisponibili o interessi legittimi, insuscettibili di formare oggetto di una tale rinuncia preventiva, generale e temporaneamente illimitata, al proprio diritto alla difesa. In tali casi, non sarebbe possibile negare la configurabilità di una tutela giurisdizionale statale in quanto si verificherebbe la lesione di posizioni giuridiche soggettive rilevanti anche per l'ordinamento giuridico statale²³² e, quindi, l'ambito di validità del vincolo di giustizia andrebbe ritenuto limitato alle controversie prive di rilevanza esterna nell'ordinamento giuridico generale²³³. In proposito la giurisprudenza ha in passato stabilito che:

²²⁹ M.T. SPADAFORA, *op. cit.*, 189.

²³⁰ V. VIGORITI, *L'arbitrato del lavoro nel calcio*, Giuffrè, Milano, 2004, 18.

²³¹ E. LUBRANO, *La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge 17 ottobre 2003, n. 280*, in E. CROCETTI BERNARDI, E. LUBRANO, A. DE SILVESTRI, P. MORO (a cura di), *La giustizia sportiva*, Expert, Trento, 2004, 151; M. T. SPADAFORA, *op. cit.*, 193.

²³² Cass. S.U., 29 settembre 1997, n. 9550, in *Riv. dir. sport.*, 1997, 730; Cons. Stato, sez. II, 20 ottobre 1993, n. 612 in Cons. Stato, 1995, I, 576; Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 1995, 1050, in *Giust. civ.*, 1996, I, 577; TAR Lazio 24 settembre 1998, n. 2394, in *TAR*, 1998, I, 3597. In dottrina v. R. FRASCAROLI, *Sport*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Giuffrè, Milano, 1990, 528; M. RUOTOLO, *Giustizia sportiva e costituzione*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, 404.

²³³ A. VIGORITA, *Validità della giustizia sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1970, 10; A. QUARANTA, *Rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento giuridico statale*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, 41; R. FRASCAROLI, *op. loc. cit.*

- a) le questioni c.d. tecniche (ovvero le decisioni sportive tecniche, quali quelle espresse dall'arbitro in campo) sono state comunemente riconosciute come irrilevanti per l'ordinamento statale e quindi insindacabili dai giudici statali²³⁴;
- b) le questioni di carattere disciplinare (ad esempio provvedimenti di squalifica o sospensione di tesserati) sono state riconosciute come potenzialmente rilevanti anche nell'ordinamento statale, quando esse fossero idonee ad incidere in misura sostanziale sulla posizione giuridica soggettiva del destinatario²³⁵;
- c) le questioni di carattere economico (controversie di tipo patrimoniale tra pariordinati, ovvero tra due società o tra una società ad un atleta) sono state comunemente riconosciute come rilevanti anche per l'ordinamento statale (in quanto incidenti direttamente sulla sfera economica degli interessati) e, pertanto, la giurisprudenza ha sancito la regola dell'alternatività, ovvero il principio in base al quale tale di tipo di questioni possono essere alternativamente devolute alla giustizia sportiva oppure a quella statale²³⁶;
- d) le questioni di carattere amministrativo (ovvero provvedimenti atti a limitare, per ragioni di carattere amministrativo, la partecipazione ai campionati, l'affiliazione

G.VIDIRI, *Il caso Maradona tra giustizia sportiva e giustizia statale*, in *Foro. It.*, 1991, 338; M. RUOTOLO, *op. cit.*, 403.

²³⁴ Tale orientamento, affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, 26 ottobre 1989, n. 4399, in *Foro. it.*, 1990, I, 899, è stato poi generalmente ribadito dalla giurisprudenza e dottrina successiva (si vedano, Trib. Roma, 20 settembre 1996 in *Riv. dir. sport.* 1996, 546; TAR Lazio, 24 febbraio 1998, n.481, in *Giust. amm. Sic.*, 1998, 197; in dottrina G. NACCARATO, *Sulla carenza di giurisdizione del giudice statale in ordine alla organizzazione di competizioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, 548.

²³⁵ In particolare TAR Lazio, sez. III, 26 aprile, 1986, n. 1641, in *TAR*, 1986, I, 1658; in dottrina G. AIELLO, A. CAMILLI, *Il caso Rosi: il riparto di giurisdizione nel provvedimento disciplinare sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 274.

²³⁶ Pret. Roma, 9 luglio 1994 in *Riv. crit. dir. lav.*, 1995, 353; Pret. Prato, 2 novembre 1994, in *Toscana lavoro giur.*, 1995, 15. In dottrina C. CECHELLA, *Giurisdizione e arbitrato nella riforma del 1981 sullo sport*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, 841.

ed il tesseramento) sono state riconosciute come lesive di posizioni giuridiche soggettive rilevanti anche nell'ambito dell'ordinamento statale, e quindi sindacabili dal giudice statale²³⁷.

A fronte di tale apparentemente chiara delimitazione dei limiti di sindacabilità, da parte degli organi giurisdizionali statali, dei provvedimenti emanati dagli ordinamenti sportivi, si è assistito al verificarsi di situazioni conflittuali, concretatesi nel rifiuto da parte degli ordinamenti sportivi di eseguire le decisioni emanate in materia sportiva dagli organi giurisdizionali statali, come nel caso del Catania Calcio del 1993. Tale squadra, la cui iscrizione al campionato di serie C1 era stata negata dalla FIGC per irregolarità amministrativo-contabili, propose ricorso al TAR della Sicilia ed ottenne due ordinanze (nn. 729/1993 e 802/1993) con le quali veniva riammessa a tale campionato. La FIGC, però, minacciata dalla FIFA di essere da questa disconosciuta, si rifiutò di ottemperare a tale decisioni. Tale rifiuto, ritenuto illegittimo per violazione degli artt. 328 (omissione di atti d'ufficio) e 650 c.p. (inosservanza dei provvedimenti dell' Autorità), è stato giustificato dalla FIGC in base ad una (presunta) autonomia assoluta dell' ordinamento sportivo rispetto agli ordinamenti statali, ed alla necessità di rispettare le normative del relativo ordinamento sportivo internazionale²³⁸.

L'esigenza di disciplinare in maniera chiara, con fonte legislativa, i confini del rapporto ordinamento sportivo ed ordinamento statale ed i limiti dell'autonomia del primo rispetto alla supremazia del secondo era, pertanto, estremamente sentita

²³⁷ Con sentenza 30 settembre 1995, n. 1050, cit., la Sesta Sezione del Consiglio di Stato ha ammesso la conoscibilità da parte del giudice statale dei provvedimenti di revoca dell'affiliazione e di diniego di iscrizione al campionato di competenza quando essi abbiano come destinataria una Società sportiva di rango professionale.

²³⁸ E. LUBRANO, *La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge 17 ottobre 2003, n. 280*, cit., 164.

da tempo: l'occasione di intervenire è stata data dal Governo dalla necessità di risolvere la situazione eccezionale di contenzioso instauratosi nell'estate del 2003 tra la FIGC ed alcune società professionistiche, che rivendicavano innanzi ai vari TAR territoriali, il proprio diritto di partecipare al successivo campionato di serie B. Tali contenziosi rischiavano di bloccare l'avvio dei successivi campionati, in quanto alcune società (Catania e Salernitana) erano state già riammesse a tale campionato dei rispettivi TAR, mentre altre società (Cosenza e Genoa) erano in attesa della relativa decisione (attesa in tempi immediatamente successivi all'inizio del campionato).

In tale situazione è allora intervenuto il Governo, emanando il d.l. 19 agosto 2003, n. 220 con il quale, oltre a regolamentare i rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale, ha tra l'altro bloccato d'autorità l'esecutività delle decisioni già emanate dai vari TAR. Tale d.l. è stato poi convertito, con modifiche, nella l. 17 ottobre 2003, n. 280.

1.2 La Legge 17 ottobre 2003 n. 280

La legge n. 280/2003 ha riconosciuto il carattere peculiare dell'ordinamento sportivo rispetto agli altri ordinamenti settoriali che esplicano l'attività nell'ambito dell'ordinamento statale, peculiarità costituita dal fatto di rappresentare un'articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale²³⁹. Tale carattere specifico

²³⁹A. DE SILVESTRI, *La c.d autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, in E. CROCETTI BERNARDI, E. LUBRANO, A. DE SILVESTRI, P. MORO (a cura di), *op.cit.*, 93; E. LUBRANO, *op. ult. cit.*, 167; M. T. SPADAFORA, *op. cit.*, 193.

dell'organizzazione sportiva nazionale ha determinato il riconoscimento legislativo dell'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale rispetto all'ordinamento della Repubblica (art. 1, primo comma). Tale principio generale di autonomia, trova un limite nei casi in cui provvedimenti emanati dagli ordinamenti sportivi assumano una rilevanza esterna all'ordinamento sportivo, ovvero laddove tali provvedimenti determinino una potenziale lesione di situazioni giuridiche soggettive, configurabili come diritti soggettivi o come interessi legittimi (art.1, 2° comma). In tal caso, il vincolo di giustizia deve ritenersi inoperante e quindi tali provvedimenti sono impugnabili innanzi agli organi giurisdizionali statali²⁴⁰. Il problema è pertanto quello di individuare quali sono gli aspetti che attengono esclusivamente all'attività sportiva, e come tali possono essere integralmente regolati nell'ambito dell'organizzazione sportiva, e quali sono invece gli aspetti che possono assumere un rilievo esterno all'attività sportiva tanto da avere rilevanza anche nell'ordinamento giuridico della Repubblica. Tale questione viene risolta dall'art. 2 della legge, il quale ha indicato espressamente le questioni precipuamente riservate alla giustizia sportiva. In particolare, esso riserva all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto: a) l'inosservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive ed agonistiche; b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive. Il successivo 2° comma dell'art. 2

²⁴⁰ E. LUBRANO, *op. loc. ult. cit.*

afferma, inoltre, che nelle materie di cui al 1° comma, i soggetti facenti parte dell'ordinamento sportivo (le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati) hanno l'onere di adire gli organi di giustizia sportiva.

Dunque, l'art. 2, introduce una definizione legale del vincolo di giustizia, attribuendo una competenza esclusiva in favore della giustizia sportiva e limitando il ricorso al giudice ordinario²⁴¹. Il riferimento è alle controversie che rivestono natura di carattere tecnico e disciplinare. Per quanto riguarda le prime, però, si fa rilevare che la legge non introduce nessuna novità²⁴², considerato che già da molto tempo sia la giurisprudenza ordinaria che quella amministrativa, come visto nel precedente paragrafo, si erano espresse in tal senso, escludendo che le decisioni vertenti su tali oggetto potessero incidere su diritti soggettivi o interessi legittimi²⁴³. Per quel che attiene, invece, la riserva degli organi di giustizia sportiva per le controversie di natura disciplinare, in dottrina si sono levate alcune critiche. Si è fatto notare, infatti, che la norma in questione solleva non lievi dubbi di costituzionalità, in quanto essa non fa alcuna distinzione tra sanzioni, prevedendo indistintamente la competenza esclusiva in materia degli organi di giustizia sportiva, anche nel caso in cui esse fossero idonee ad incidere in misura sostanziale sulla posizione giuridica soggettiva del destinatario²⁴⁴. Secondo alcuni, comunque, nonostante la riserva posta dall' art. 2 l. 280/2003, le questioni di carattere disciplinare non devono considerarsi

²⁴¹ M.T SPADAFORA, *op. cit.*, 201. Secondo P. MORO, *Giustizia sportiva e diritti processuali*, in E. CROSETTI BERNARDI, E. LUBRANO, A. DE SILVESTRI, P. MORO (a cura di), *op. cit.*, 41, l'art. 2, 2° comma l. 280/2003 costituisce il riconoscimento nell'ordinamento statale del vincolo di giustizia come clausola compromissoria per l'arbitrato irrituale.

²⁴² M.T. SPADAFORA, *op. cit.*, 198; P. MORO, *op. cit.*, 56; S. SCARFONE, *L'inappellabilità dei lodi arbitrali*, in *Riv. dir. econ. sport*, 2005, 62.

²⁴³ Cass, 26 ottobre 1989, n. 4399, *cit.*; Cons. Stato, 19 giugno 2001, n. 3235, in *Cons. Stato*, 2001, I, 1352.

²⁴⁴ M. T. SPADAFORA, *op. cit.*, 199, S. SCARFONE, *op. cit.*, 62.

riservate all'ordinamento sportivo, quando le decisioni degli organi di giustizia sportiva vengano ad assumere un rilievo effettivo anche nell'ordinamento statale, ovvero, vengano a ledere posizioni giuridiche soggettive dei destinatari di tali provvedimenti, riconoscibili come diritti soggettivi o interessi legittimi, nel qual caso, sicuramente non può escludersi la configurabilità del diritto di tali soggetti ed adire gli organi giurisdizionali statali per la tutela dei propri interessi²⁴⁵.

Il legislatore, ha poi dettato norme sulla giurisdizione, ripartendola tra organi di giustizia ordinaria e quelli di giustizia amministrativa, stabilendo all' art. 3 l. 280/2003 che "esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell' articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" precisando che " in ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e delle Federazioni sportive di cui all' articolo 2, comma 2 , nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n.91". Innanzitutto, dal combinato disposto di tale norma con l' art. 2, 2° comma della stessa legge, si evince il principio secondo il quale chi intenda rivolgersi ai giudici dello Stato per far valere situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo, deve rispettare l'onere di esaurire previamente i gradi di

²⁴⁵ E. LUBRANO, *op. ult. cit.*, 171 ; P. MORO, *op. cit.*, 27.

giustizia interna, pena l'inammissibilità del ricorso o della citazione, risultando così fissata per legge la pregiudiziale sportiva²⁴⁶. Bisogna comunque ricordare che, in ordine a tale onere, sono stati sollevati dei dubbi di legittimità, soprattutto per quanto concerne la previsione di adire *ope legis* gli organi di giustizia sportiva per la tutela delle prerogative giuridiche dei soggetti affiliati alle federazioni, riguardanti le materie riservate all'autonomia regolamentare e decisionale degli organismi dell'ordinamento sportivo, in quanto in tal modo si sarebbe creato una sorta di giudice speciale, violando, l' art. 102 della Costituzione²⁴⁷.

Inoltre, l'art. 3 della legge in questione, riconosce specificatamente la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali, e quindi anche lavoristici, tra società, associazioni ed atleti²⁴⁸, affidando alla competenza del giudice amministrativo tutte le altre questioni che residuano, cioè le controversie di carattere c.d. amministrativo, aventi ad oggetto tutti gli atti e i comportamenti del CONI e delle federazioni che ledano diritti soggettivi e interessi legittimi dei destinatari appartenenti all'ordinamento sportivo sia quali professionisti sia come dilettanti, sui quali non c'è riserva in favore della giustizia sportiva²⁴⁹.

²⁴⁶ A. DE SILVESTRI, *La c.d autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, cit., 101. Si noti che la lettera della legge sembra escludere una interpretazione che limiti il previo ricorso agli organi di giustizia sportiva soltanto per questioni spettanti alla giurisdizione del giudice amministrativo, e si ritiene quindi che anche per le controversie di carattere economico sia onere delle parti rivolgersi previamente agli organi di giustizia sportiva previsti a tal fine: sul punto M. T. SPADAFORA, *op. cit.*, 202. V. anche S. SCARFONE, *op. cit.*, 62. Secondo invece E. LUBRANO, *La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge 17 ottobre 2003*, n. 280, cit., 169, per le questioni di carattere economico, la norma in questione riconoscerebbe il principio di alternatività tra giustizia ordinaria e giustizia sportiva, già sancito in passato per tale genere di questioni (v. paragrafo precedente).

²⁴⁷ G. MANZI, *Un limite alla possibilità di adire la magistratura non sembra in linea che le regole costituzionali*, in *Guida al Diritto* n.34/2003, 138.

²⁴⁸ Secondo A. DE SILVESTRI, *La c.d autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, cit., 105, la norma non è comprensiva anche delle controversie tra società, ma solo di quelle controversie che comprendano un atleta da un lato e una società professionistica, o un'associazione dilettantistica dall'altro.

²⁴⁹ M.T. SPADAFORA, *op. cit.*, 202.

Come sopra anticipato, l'art. 3, comma primo, l. 280/2003 stabilisce poi che è fatto salvo quanto eventualmente disposto dalle clausole compromissorie previste da statuti e regolamenti del CONI e delle federazioni sportive, e da quelle inserite nei contratti di cui all' art. 4 l. n. 91/1981. Tale disposizione si ritiene che debba essere interpretata nel senso di riconoscimento da parte dello Stato, con legge, della legittimità esclusivamente delle clausole compromissorie intese in senso proprio, ovvero come clausole in base alle quali i tesserati delle federazioni sportive si impegnano ad adire gli organi di giustizia sportiva per la risoluzione delle questioni derivanti dallo svolgimento dell'attività sportiva (clausole, peraltro, già riconosciute implicitamente come legittime dall' art. 2 e dall' art. 3 , 1° comma della legge)²⁵⁰. Ma la norma in questione non sembrerebbe porre alcun riconoscimento da parte dello Stato della legittimità delle clausole compromissorie intese in senso ampio, ovvero comprensive anche del vincolo di giustizia.²⁵¹ La conferma di tale tesi si avrebbe non solo dalla semplice lettura delle norma in questione (che parla testualmente solo di clausole compromissorie e non di vincolo di giustizia), ma anche dall'interpretazione logica e teleologica della stessa: sarebbe infatti un controsenso pensare che il legislatore statale abbia previsto e disciplinato la facoltà per i tesserati in ambito sportivo di adire il giudice amministrativo e poi abbia, nell'ambito della stessa legge, riconosciuto espressamente la legittimità di un

²⁵⁰ A. DE SILVESTRI, *La c.d autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, cit., 102; M.T. SPADAFORA, *op. cit.*, 195. Secondo P. MORO, *op. cit.*, 52, da questa norma si desume la sussistenza nell'ordinamento sportivo di una clausola compromissoria per arbitrato rituale, diversa dal vincolo di giustizia.

²⁵¹ E. LUBRANO, *La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge 17 ottobre 2003, n. 280*, cit., 175.

istituto (il vincolo sportivo) che prevede il divieto di adire il giudice statale e gravi sanzioni per la violazione di tale divieto²⁵². Si consideri inoltre, per quanto riguarda la nostra materia, che avendo la legge fatte salve le clausole compromissorie inserite nei contratti di cui all' art. 4 l. n. 91/81, è da escludere che il ricorso al collegio arbitrale in materia di lavoro possa ritenersi condizionato al previo esaurimento dei gradi di giustizia sportiva in applicazione di quanto previsto dall' art. 3, 1° comma, l. n. 280/2003²⁵³.

Infine, il secondo comma dell' art. 3 l. n. 280/2003 attribuisce al Tar del Lazio, con sede in Roma, la competenza esclusiva di primo grado, anche per l'emanazione di misure cautelari, per le controversie aventi ad oggetto atti delle federazioni sportive non riservate agli organi di giustizia sportiva o devolute al giudice ordinario, introducendo con ciò, nel processo amministrativo, una ipotesi di competenza funzionale territoriale inderogabile²⁵⁴.

Dall'analisi fin qui svolta si può concludere che la legge, nonostante le critiche di illegittimità rivolte ad alcune sue norme, ha avuto come merito quello di tentare a ridisegnare il quadro dei rapporti tra autonomia dell'ordinamento sportivo e supremazia dell'ordinamento statale²⁵⁵. A riguardo occorre sottolineare che mentre secondo alcuni l'autonomia dell'ordinamento sportivo ne uscirebbe ampliata²⁵⁶, altri, invece, ritengono che la legge abbia limitato tale autonomia. Infatti, si è fatto rilevare che, nonostante la legge sancisca espressamente l'autonomia dell'ordinamento sportivo, essa si sia preoccupata altresì di stabilire i limiti di tale

²⁵² E. LUBRANO, *op. ult. loc. cit.*

²⁵³ M.T. SPADAFORA, *op. cit.*, 194.

²⁵⁴ M. T. SPADAFORA, *op. cit.*, 203.

²⁵⁵ Secondo A. DE SILVESTRI, *La c.d autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale*, cit., 87, la legge ha mancato l'obiettivo di separare la giustizia statale da quella sportiva e creerà agli interpreti più problemi di quanti ne abbia risolto.

²⁵⁶ M.T. SPADAFORA, *op. cit.*, 204.

autonomia, riconoscendo espressamente la configurabilità della giurisdizione statale in materia sportiva e stabilendo gli organi giurisdizionali competenti al riguardo²⁵⁷.

Si deve comunque riconoscere che, se fino a ieri la proposizione da parte di un tesserato in ambito sportivo di un'azione giurisdizionale innanzi alla giustizia statale costituiva una violazione dei regolamenti federali (per via del vincolo di giustizia) e faceva sentire gli esponenti degli ordinamenti sportivi autorizzati a non eseguire le decisioni dei giudici statale sulla base di una presunta autonomia assoluta dell'ordinamento sportivo, oggi, al contrario la proposizione di un'azione di tal genere costituisce esercizio di diritto fondamentale, riconosciuto, oltre che in via generale dalla Costituzione (art. 24), anche con specifico riferimento alla materia sportiva dalla l. n. 280/2003. Ciò comporta che nelle questioni sportive in cui il giudice statale abbia ritenuto sussistere la propria giurisdizione ed abbia emanato una propria decisione, l'ordinamento sportivo dovrà necessariamente eseguire tale decisione²⁵⁸.

²⁵⁷ E. LUBRANO, *La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge 17 ottobre 2003, n. 280*, cit., 183.

²⁵⁸ E. LUBRANO, *op. ult. cit.*, 184.

2. La procedura arbitrale nelle controversie di lavoro tra calciatori e società

2.1 Cenni sui procedimenti arbitrali in generale

Per arbitrato si intende generalmente un procedimento alternativo a quello riferibile all'esercizio della giurisdizione ordinaria, implicante un giudizio su di una controversia suscettibile di essere regolata mediante arbitrato, e affidato, sulla base di un negozio giuridico intercorso tra le parti, a un soggetto terzo rispetto alle parti stesse²⁵⁹. Tali caratteristiche possono essere riconosciute all'arbitrato sia rituale che libero (o irrituale, nel senso che non è previsto dalla legge). A tal proposito l'arbitrato rituale consiste in un vero e proprio giudizio e conduce alla formazione di un atto (lodo) che acquista autorità di sentenza mediante il decreto di omologazione del Tribunale (art. 825 c.p.c.)²⁶⁰. Per arbitrato irrituale si intende, invece, la composizione di una vertenza che ha la struttura di una transazione (o comunque di un atto riconducibile alla volontà negoziale delle parti) che si conclude con un atto che, pur assolvendo alla funzione di un giudizio, rimane ben distinto dalla sentenza, della quale non potrà mai acquisire l'efficacia²⁶¹.

Per ciò che attiene alla disciplina dell'arbitrato nelle controversie di lavoro, essa è regolata dagli artt. 412 *ter*, 412 *quater* e 808 c.p.c. In particolare l'art. 412 *ter* si riferisce all'arbitrato irrituale previsto dai contratti collettivi. Esso consente alle parti di deferire ad arbitri la risoluzione della controversia nel caso in cui

²⁵⁹ A. DE SILVESTRI, *La giustizia sportiva*, in AA.VV., *Diritto dello Sport*, Le Monnier, Firenze, 2004, 134.

²⁶⁰ V. VIGORITI, *op. cit.*, 32.

²⁶¹ C. PUNZI, *Disegno sistematico dell'arbitrato*, vol. I, Cedam, Padova, 2000, 81.

il tentativo obbligatorio di conciliazione, di cui all' art. 410 c.p.c., non riesca o sia comunque decorso il termine previsto per l'espletamento. Tale possibilità, però, è ammessa solo se i contratti o gli accordi collettivi nazionali di lavoro la prevedano e ne stabiliscano : a) le modalità della richiesta di devoluzione della controversia al collegio arbitrale e il termine entro il quale l'altra parte può aderirvi; b) la composizione del collegio arbitrale e la procedura per la nomina del presidente e dei componenti; c) le forme e i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria; d) il termine entro il quale il collegio deve emettere il lodo, dandone comunicazione alle parti interessate; e) i criteri per la liquidazione dei compensi degli arbitri.

L'art 412 *quater* riguarda, invece, l'impugnazione ed esecutività del lodo con cui termina questa forma di arbitrato, stabilendo, innanzitutto, che sulle controversie aventi ad oggetto la validità del lodo arbitrale deciderà in un unico grado il Tribunale, in funzione del giudice del lavoro, della circoscrizione in cui è la sede dell'arbitrato. Se nessun ricorso sarà presentato entro il termine stabilito, o le parti abbiano espressamente accettato la decisione arbitrale o, ancora, nel caso il cui il ricorso sia stato respinto, il lodo sarà depositato nella cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione è la sede dell'arbitrato. Infine, la norma stabilisce che il giudice, su istanza di parte, una volta accertata la regolarità formale del lodo arbitrale, lo dichiarerà esecutivo con decreto.

L'art. 808 c.p.c., nel suo secondo comma, consente, per le controversie di lavoro, l'arbitrato rituale, come disciplinato nel Titolo VIII (artt. da 806 a 840) dello stesso codice, a condizione che ciò sia disposto dagli accordi e contratti collettivi di lavoro e,

a pena di nullità, che non sia preclusa alle parti la facoltà di adire l'autorità giudiziaria. Inoltre, la clausola compromissoria contenuta in contratti o accordi collettivi o in contratti individuali di lavoro, è nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciarsi secondo equità, ovvero dichiarare il lodo non impugnabile. Si ricordi, infine, che per questo arbitrato rituale, il lodo può essere impugnato davanti alla Corte d'Appello (art. 828 c.p.c.)

2.2 Il fondamento giuridico della devoluzione delle controversie ad arbitri nel calcio

Occorre ora soffermarsi sulle risoluzioni delle controversie tra il calciatore ed il proprio datore di lavoro, la società. Innanzitutto la l. n. 91/81 all' art .4, comma 5 stabilisce che nel contratto tra calciatore e società, può essere prevista una clausola compromissoria con la quale saranno deferite ad un collegio arbitrale le controversie insorte fra la società e lo sportivo riguardanti l'attuazione del contratto , aggiungendo poi che tale clausola dovrà contenere la nomina o stabilire il numero degli arbitri ed il modo di nominarli. Dunque, la legge ammette che le dispute riguardante l'attuazione del contratto tra sportivo e società possa essere devoluta ad arbitri, mediante una apposita clausola compromissoria. In particolare la legge richiede che la clausola sia contenuta nel contratto individuale e risulti in esso chiaramente espressa. Questo in ragione della natura sostanziale della forma scritta prevista per il contratto di lavoro sportivo, e quindi necessariamente per ogni clausola che lo compone²⁶².

²⁶² C. CECHELLA, *L'arbitrato del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, 982.

L'accordo collettivo stipulato tra FIGC e Leghe professionistiche da una parte e il sindacato dei calciatori (AIC), dall'altra, concretizza il suggerimento contenuto nella legge fondamentale, e all'art. 25 impegna le singole parti a deferire le controversie riguardanti l'attuazione del contratto, o comunque il rapporto tra società e tesserato, ad un collegio arbitrale composto da tre membri di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla società e dal tesserato. I membri sono scelti tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la FIGC dalle competenti Leghe e dall' AIC, mentre il presidente è sorteggiato fra le persone inserite in un altro apposito elenco depositato presso la FIGC, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Collegio arbitrale. Tale Regolamento è allegato all'accordo collettivo e costituisce parte integrante dell'accordo stesso (art. 26 dell'accordo).

Nel contratto tipo tra calciatori professionisti e società sportive, invece, non è contenuta alcuna espressa clausola compromissoria ma vi è solo un richiamo all' accordo collettivo. Infatti, l'art. 3 del contratto tipo stabilisce che le parti, sottoscrivendo tale contratto, si impegnano a recepire e rispettare integralmente le pattuizioni concordate tra FIGC, Leghe professionistiche ed AIC, contenute nell'accordo collettivo vigente.

Sembrerebbe, in questo caso, che il patto compromissorio sia stipulato *per relationem*, mediante il riferimento all' accordo collettivo, anche se, tuttavia, esso dovrebbe comunque essere un' intesa negoziale, voluta dalle singole parti stipulanti il contratto di prestazione di lavoro sportivo²⁶³. A tal proposito, parte della dottrina ritiene che una clausola compromissoria *per relationem*,

²⁶³ V. VIGORITI, *op. cit.*, 25.

non possa risultare da un generico rinvio all'atto che prevede la procedura arbitrale, richiedendo una espressa volontà di compromettere e lo specifico richiamo alla disciplina arbitrale contenuta nell'atto richiamato²⁶⁴. Quindi, la necessità che la clausola compromissoria sia espressamente inserita nel contratto di lavoro individuale, come richiede l' art. 4, comma 5 l. n. 91/81, e non soltanto richiamata con un generico rinvio al contenuto di un altro atto, costituirebbe un forte impedimento a ritenere applicabile (salvo che le parti spontaneamente vi aderiscano senza sollevare eccezioni) la clausola compromissoria prevista nei contratti o accordi collettivi per calciatori²⁶⁵.

Peraltro, si è anche ritenuto che il fondamento diretto della devoluzione ad arbitri delle controversie che oppongono le società affiliate ai tesserati FIGC, possa rinvenirsi nell' art. 27 dello Statuto FIGC, relativo al c.d. vincolo di giustizia, e che quindi l'accettazione delle norme statutarie equivalga alla stipula di un vero e proprio patto compromissorio valido per tutte le controversie che possono insorgere tra i soggetti impegnati nell'attività sportiva²⁶⁶. In verità, gran parte della dottrina, sostiene che l' art. 27, non preveda e non contenga alcuna clausola compromissoria, in quanto esso impone la soggezione ai soli organi FIGC, e non ad organi diversi da quelli federali, quali ad esempio i Collegi arbitrali officiati per le controversie del lavoro sportivo²⁶⁷. Che tali Collegi non siano veri e propri

²⁶⁴ G. MIRABELLI, G. RECCHIA, E. ZUCCONI GALLI FONSECA, *I giudici italiani e l'arbitrato commerciale internazionale*, in *Rass. dell'arbitrato*, 1978, 39; In giurisprudenza v. Cass., 22 aprile 1976, n. 1439, in *Foro. it.*, 1976, I, 1495.

²⁶⁵ G. PELOSI, *L'arbitrato tra società e sportivi professionisti nell'ambito della FIGC*, in *Lo sport e il diritto*, AA. VV., M. COLUCCI (a cura di), Jovene, Napoli, 2004, 247.

²⁶⁶ V. VIGORITI, *op. cit.*, 16.

²⁶⁷ A. DE SILVERSTRI, *Il contenzioso tra pariordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio*, cit., 210. V. anche M. SANINO, *L'arbitrato sportivo in Italia*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, 357; F. MODUGNO, *Giustizia e sport: problemi generali*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, 343; L. FUMAGALLI, *La risoluzione delle controversie sportive: metodi*

organi federali lo si desume, infatti, dal Codice di giustizia sportiva della FIGC, il quale tratta degli organi statuari di giustizia (artt. 21-42), poi degli organi specializzati (artt. 43-46), quelli tradizionalmente deputati a conoscere delle controversie economiche, e solo in fondo parla dei Collegi arbitrali nella norma finale rubricata “altre istanze di giustizia” (art. 47). Peraltro, in quest’ ultima norma, il Codice di giustizia sportiva parla dei Collegi arbitrali in via indiretta e solo per dire che la FIGC riconosce pieno effetto alle decisioni pronunciate dai Collegi arbitrali costituiti sulla base degli accordi collettivi di lavoro²⁶⁸.

In ogni caso, che la devoluzione ad arbitri dipenda direttamente dal vincolo dell’ art. 27 dello Statuto FIGC, o piuttosto dalla clausola compromissoria contenuta nei contratti, resta il fatto che essa risulta la scelta fondamentale dell’ordinamento calcistico. Lo si desume dall’art. 47 del Codice di giustizia sportiva, specialmente nella parte in cui fissa l’obbligo di devolvere ai Collegi, anche le controversie tra società e tesserati professionisti non soggetti ad accordi collettivi, e quindi legati da contratti che possono anche non contenere una clausola compromissoria²⁶⁹.

2.3 La natura dell’arbitrato del lavoro nel calcio

Per quanto riguarda la natura dell’ arbitrato sportivo, in particolare quello presente nel calcio, molta dibattuta è la questione se si tratti di arbitrato rituale o irrituale. Bisogna subito dire che gran parte della dottrina e della giurisprudenza,

giurisdizionali, arbitrali ed alternativi di composizione, in *Riv. dir. sport.*, 1999, 250; G. PELOSI, *op cit.*, 239; S. SCARFONE, *op. cit.*, 60.

²⁶⁸ V. VIGORITI, *op. cit.*, 19.

²⁶⁹ V. VIGORITI, *op. loc. cit.*

ritengono che l'arbitrato in questione sia di natura irrituale²⁷⁰. A tale conclusione fanno propendere una serie di rilievi sia di natura ermeneutica che pratica. Innanzitutto, la comparazione tra l'art. 4, comma 5 della legge n. 91/1981 e l' art. 5, comma 1, della legge 11 agosto 1973, n. 533 sulle controversie individuali di lavoro, che sgancia dalla necessaria previsione negli accordi collettivi la possibilità di devolvere ad arbitri la composizione dei contrasti, favorendo quindi la libertà individuale dei contraenti e da cui scaturisce il riconoscimento di una forma di arbitrato irrituale *ex lege*²⁷¹.

La preferenza per l'arbitrato irrituale, risulta inoltre esplicitata dall' art. 412 *ter* c.p.c., la cui rubrica espressamente qualifica come irrituale l'arbitrato previsto dai contratti collettivi²⁷².

Inoltre, a favore dell' arbitrato irrituale, oltre alle sottolineate ragioni di carattere ermeneutico, fanno propendere anche le esigenze di maggior celerità nella risoluzione delle controversie (così come richiesto dalla giustizia sportiva) perché sorretto da una procedura più snella ed elastica²⁷³.

Non da ultimo è da tenere in considerazione il maggior grado di stabilità dei lodi arbitrali irrituali che, a differenza di quelli rituali, possono essere impugnati solo con le ordinarie azioni

²⁷⁰ C. PUNZI, *Le clausole arbitrali nell'ordinamento sportivo*, in *Rass. Arbitr.*, 1986, 175; C. CECHELLA, *op. cit.*, 987; C. PERSICHELLI, *Le materie arbitrali all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, 713; G. VIDIRI, *Arbitrato irrituale, federazioni sportive nazionali e d. lgs. 23 luglio 1999 n. 142*, in *Riv. dir. sport.*, 2000, 668; M.T. SPADAFORA, *op. cit.*, 185. In giurisprudenza: Cass. 6 aprile, 1990, n. 2889, in *Riv. arbitrato*, 1991, 270, con nota di F.P. LUISO, *Ancora intorno agli arbitrati sportivi*, 275; Cass. S.U., 27 aprile 1993, n. 4914, in *Foro it.*, 1994, I, 1534, Cass., 2 aprile 1998, n. 3240, in *Foro it.*, *Rep.* 1998, voce *Sport*, 60; Cons. Stato, 23 settembre 2003, n. 3841, in *Cons. Stato*, 2003, 2010; Tar Lazio 15 aprile 2005, in www.assoagenticalcio.com.

²⁷¹ S. SCARFONE, *op. cit.*, 59.

²⁷² V. VIGORITI, *op. cit.*, 35.

²⁷³ M.T. SPADAFORA, *op. cit.*, 186.

contrattuali, così come previsto contro qualsiasi atto di autonomia privata²⁷⁴.

Sono quindi diversi gli elementi a favore della natura irrituale di tale arbitrato. Tuttavia, non bisogna dimenticare che una parte della dottrina, specie in passato, ha ritenuto che l'arbitrato in questione sia di natura rituale, in particolare facendo leva sulla riconducibilità dell' art. 4, comma 5 l. n. 91/81 a quanto disposto, in materia di forma e contenuto, dall' art. 809 c.p.c. che si occupa di numero e modo di nomina degli arbitri²⁷⁵.

2.4 Il Regolamento per il funzionamento del Collegio arbitrale nell' accordo collettivo tra società e calciatori

Quanto alla disciplina relativa alla procedura arbitrale in ambito sportivo, la stessa è regolata, nel calcio, dal Regolamento per il funzionamento del Collegio arbitrale, a cui rinvia l'accordo collettivo relativo ai calciatori professionisti. Tuttavia deve ritenersi applicabile a tale forma di arbitrato, anche la disciplina sull'arbitrato del lavoro, in quanto la sua applicazione al lavoro sportivo non è stata espressamente esclusa dalla legge n. 91/81²⁷⁶. Quindi, se si propende per la natura irrituale dell'arbitrato sportivo, potranno essere invocati gli artt. 412 *ter* e 412 *quater* c.p.c. relativi all'arbitrato irrituale²⁷⁷

²⁷⁴ S. SCARFONE, *op. cit.*, 59. Sul punto v. C. CECHELLA, *La riforma dell'arbitrato nelle controversie di lavoro privato e pubblico*, in *Mass. giur. lav.*, 1999, 178. In giurisprudenza v. Cass., 4 aprile 2002, n. 4841, in *Giust. civ.*, 2002, 1212; Cass. 10 luglio 2002, n. 10035, in *Riv. it. dir. lav.*, 2003, II, 644.

²⁷⁵ A.D'HARMANT FRANCOIS, *Note sulla disciplina giuridica del rapporto di lavoro sportivo*, cit., 858; D. DURANTI, *op. cit.*, 716.; C. PUNZI, *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1987, 253.

²⁷⁶ F. BIANCHI D'URSO – G. VIDIRI, *op. cit.*, 18; C. PUNZI, *Le clausole arbitrali nell'ordinamento sportivo*, cit., 175; C. CECHELLA, *L'arbitrato del lavoro sportivo*, cit., 978.

²⁷⁷ G. PELOSI, *op. cit.*, 236.

Innanzitutto i Collegi arbitrali sono due: uno si occupa delle controversie con le società di serie A e B, e l'altro di quelle con le società di serie C. Per individuare quello competente si guarda alla serie di appartenenza della società al momento della proposizione della domanda (art. 1, 2° comma Reg. Coll. Arb.) . Ai sensi dell' art. 25 dell'accordo collettivo, essi si occupano sia delle controversie concernenti l'attuazione del contratto, che di quelle comunque relative al rapporto tra società e calciatori.

Il presupposto fondamentale per l'accesso a questo tipo di tutela è che entrambe le parti risultino legate all'ordinamento sportivo, e quindi che le società abbiano costituito un rapporto di affiliazione e che i calciatori siano regolarmente tesserati (art. 2 Reg. Coll. Arb.)

Per quanto riguarda la composizione dei Collegi, abbiamo già ricordato che essi, secondo l'art 25. dell' accordo collettivo, sono formati da tre membri, di cui due designati, rispettivamente, da ciascun paciscente tra i soggetti inclusi nelle liste depositate presso la FIGC. Il terzo, invece con funzione di Presidente, è scelto tra le persone inserite in un altro elenco depositato sempre presso la FIGC, preventivamente concordato dalle parti firmatarie dell'accordo collettivo, ed è officiato , per quella particolare decisione, a mezzo di sorteggio effettuato dalla Segreteria del Collegio. Importante ricordare che i membri del Collegio devono agire con imparzialità, in quanto la terzietà continua ad essere un requisito indispensabile di ogni tipo di arbitrato, sia che si tratti di arbitrato irrituale, che di arbitrato rituale²⁷⁸. Tuttavia, è noto che quando i Collegi sono formati da più arbitri, come in questo caso, quelli scelti da ciascuna parte

²⁷⁸ S. LA CHINA, *L'arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2004, 74.

tendono a mostrare una certa propensione a favore delle ragioni del proprio mandante. In particolare, nell' arbitrato calcistico, gli arbitri sono scelti dalle parti in considerazione della loro vicinanza alle ragioni di categoria, per cui il rischio di carenza di imparzialità è più che consistente, capitando, a volte che il Presidente, rimanga isolato²⁷⁹.

Per quanto riguarda l'introduzione del ricorso, esso deve essere sottoscritto dal tesserato o dalla società e deve contenere una succinta esposizione della materia della controversia, con allegata la relativa documentazione e (a pena di improcedibilità) la designazione dell'arbitro prescelto (art. 2 Reg. Coll. Arb.). Sempre in base a questa norma, tale ricorso deve essere inviato al Collegio arbitrale presso la Lega competente, mentre una sua copia deve essere inviata alla controparte. Scopo del ricorso è quello di attivare la clausola compromissoria, e di sollecitare la costituzione del Collegio²⁸⁰. L'unico caso il cui l' art. 2 Reg. Coll. Arb. prevede espressamente l'improcedibilità del ricorso è quello della mancata designazione dell'arbitro di parte, la quale cosa impedisce l'avvio del procedimento arbitrale, e quindi il raggiungimento dello scopo.

Per quanto riguarda la parte resistente, essa deve predisporre le proprie memorie difensive, allegando i relativi riscontri probatori, e la designazione del proprio arbitro (la cui omissione non è sanzionata). La memoria, entro 15 giorni dalla ricezione del ricorso, deve esser comunicata sia al Collegio e sia al ricorrente (art. 4 Reg. Coll. Arb.) .

Una volta costituito il Collegio, il Presidente fissa la data della riunione per sentire le parti e per l'eventuale istruzione

²⁷⁹ C. CONSOLO, *Arbitri di parte non "neutrali"*, in *Riv. arb.*, 2001, 9.

²⁸⁰ V. VIGORITI, *op. cit.*, 62.

probatoria. Tale data deve essere comunicata alle parti almeno dieci giorni prima della riunione, e le parti che intendono produrre ulteriori documenti o memorie devono farli pervenire al Collegio e alla controparte almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione. Scaduto questo termine non potranno esser proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni che estendano la materia del contendere o rendere necessari nuovi accertamenti (art.5 Reg. Coll. Arb.). Per quanto riguarda la produzione tardiva di documenti prevista dalla norma, occorrerà comunque verificare caso per caso se la produzione tardiva sia stata effettuata di proposito con intento abusivo, per posticipare la decisione, e fare nel frattempo inutilmente decorrere termini importanti per l'attività sportiva, quali ad esempio quelli sul tesseramento²⁸¹. Inoltre, essa non deve tradursi in una lesione del contraddittorio, nel senso di comportare l'introduzione di fatti o eccezioni nuove, su cui la controparte non sarebbe in grado di replicare²⁸². Bisogna comunque rilevare che la brevità dei termini sin qui esaminati, si spiega con l'esigenza di non consentire il protrarsi del contenzioso, che è poi una delle ragioni pratiche accampate contro l'intervento del giudice statale²⁸³.

Una volta introdotto il procedimento e iniziata la riunione, l'art. 6 Reg. Coll. Arb. stabilisce che il Collegio deve esperire un tentativo di conciliazione tra le parti, che è incombenza centrale del procedimento arbitrale ed obbligatoria seppur non sancita a pena di nullità. Se tale tentativo avrà esito positivo, la norma dichiara che l'accordo sarà vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo. A tal proposito, si ritiene che quest

²⁸¹ V. VIGORITI, *op. cit.*, 76.

²⁸² M.T. SPADAFORA, *op. cit.*, 188.

²⁸³ S. SCARFONE, *op. cit.*, 59.

ultima efficacia sia attribuita allo scopo di assicurare l'intervento della FIGC, a garanzia dell'effettiva esecuzione delle intese²⁸⁴.

Se invece la conciliazione non riesce o, come spesso succede, le parti non compaiano alla riunione fissata a tal fine, il Collegio potrà nella stessa riunione deliberare nel merito.

Il Collegio, comunque, dovrà decidere in unica istanza sulla base degli atti conformi alle disposizioni regolamentari (art. 7 Reg. Coll. Arb.), cioè in base ad atti ufficiali, o che trovano comunque riscontro presso gli organi federali. Tale norma ammette, inoltre, che le parti si avvalgano di documenti non ufficiali, ai quali, però, gli arbitri dovranno attribuire un valore solo indicativo. A tal proposito, si è rilevato che sarebbe così vincolato il libero convincimento degli arbitri, il quale si dovrebbe formare senza ostacoli sui documenti ufficiali, ma non sugli altri aventi solo un'importanza limitata: si tratta quindi di una regola contraria al principio fondamentale che vuole il giudice libero di formare il proprio convincimento su tutto il materiale acquisito legittimamente²⁸⁵. Sempre la stessa norma consente poi, sia pur in via eccezionale, la prova testimoniale su istanza di parte²⁸⁶.

Per quanto riguarda la decisione, si ritiene che il Collegio debba decidere secondo diritto²⁸⁷. Il relativo lodo, che può essere formato a maggioranza, deve poi essere depositato presso gli organi federali entro quindici giorni dalla riunione di cui all' art. 5 del Regolamento stesso (art. 8 Reg. Coll. Arb.).

²⁸⁴ V. VIGORITI, *op. cit.*, 86.

²⁸⁵ V. VIGORITI, *op. cit.*, 88.

²⁸⁶ Non rileva il fatto che l'art. 421 c.p.c. attribuisca al giudice del lavoro il potere di disporre d'ufficio l'ammissione di qualunque mezzo di prova, perché trattasi di norma eccezionale non estendibile all' arbitrato. Sul punto V. VIGORITI, *op. cit.*, 89.

²⁸⁷ M.T. SPADAFORA, *op. cit.*, 188; V. VIGORITI, *op. cit.*, 37, secondo il quale gli arbitri dovranno applicare la *lex specialis* del rapporto dedotto. Secondo, Cass., 6 aprile 1990, n. 2889, cit., la devoluzione ad arbitri della controversie di lavoro ex art. 4, l. n. 91/81 comporta un arbitrato irrituale con pronuncia secondo equità, non escludendosi la natura equitativa del lodo la circostanza che gli arbitri si siano ispirati nel decidere a norme di diritto.

Come detto, il Collegio decide in unica istanza e il Regolamento non ammette gravami. A ciò si aggiunga il fatto che la Corte Federale della FIGC ha espresso l'avviso che l'impugnazione del lodo arbitrale, senza preventiva autorizzazione, integri la violazione dell' art. 27, 2° comma dello Statuto²⁸⁸. In dottrina, si ritiene invece che il vincolo di giustizia non possa costituire ostacolo a tale impugnazione²⁸⁹. Innanzitutto perché i Collegi arbitrali non sono organi della federazione, né sono indicati da questa come organi di giustizia sportiva, ma sono terzi rispetto alla federazione, e quindi il lodo che emanano deve ritenersi regolato dalle ordinarie disposizioni in tema di impugnazione²⁹⁰. Inoltre, come visto nei precedenti paragrafi, il vincolo di giustizia non trova applicazione quando si lamenti la violazione di diritti soggettivi e di interessi legittimi, la cui tutela è certamente azionabile davanti al giudice statale.

A maggior ragione, l'inappellabilità del lodo appare in contrasto con l' art. 808, 2° comma, c.p.c., a cui va aggiunto l' art. 412 *quater* c.p.c., da considerare entrambe norme imperative²⁹¹. Il lodo, inoltre, a dispetto della contraria dizione del Regolamento arbitrale, si ritiene impugnabile di fronte al Tribunale come giudice del lavoro in particolare per i vizi concernenti la validità della decisione arbitrale²⁹².

Infine per quanto riguarda il presente Regolamento, è prevista una procedura d'urgenza nel caso in cui il diritto del ricorrente subirebbe irreparabile pregiudizio nel tempo necessario dello svolgimento del procedimento ordinario, la cui procedura

²⁸⁸ Corte Federale 16 aprile 2004, in *Lo sport e il diritto*, M. COLUCCI (a cura di), Jovene, Napoli, 2004, 241.

²⁸⁹ A. DE SILVESTRI, *Le qualificazioni dello sport e nello sport*, in *Riv. dir. sport.*, 1992, 300; C. CECHELLA, *L'arbitrato nel lavoro sportivo*, cit., 992; G. PELOSI, *op. cit.*, 242; M. SPADAFORA, *op. cit.*, 190; V. VIGORITI, *op. cit.*, 102.

²⁹⁰ F.P. LUISO, *Commento all'art.39 Amministrazioni Pubbliche, lavoro, processo*, Milano, 2000, 502.

²⁹¹ V. VIGORITI, *op. cit.*, 101.

²⁹² V. VIGORITI, *op. cit.*, 102.

prevede forme molto celeri di comunicazioni degli atti (art. 9 Reg. Coll. Arb.). Tuttavia, secondo questa norma, il Collegio, adito in via d'urgenza può adottare i provvedimenti idonei al ripristino della procedura ordinaria qualora ritenga non sussistenti le condizioni per detto rito.

BIBLIOGRAFIA

- ADOBATTI E. (1996), *Il trattato di Roma si applica anche alle attività sportive: l'incidenza della sentenza Bosman sulla disciplina delle attività calcistiche*, in *Dir. comm. intern.*, 1996, pp. 663 ss.
- AGNINO F. (2002), *Statuti sportivi discriminatori ed attività sportiva: quale futuro?*, in *Il Foro it.*, 2002, pp. 896 ss.
- AIELLO G., CAMILLI A. (1996), *Il caso Rosi: il riparto di giurisdizione nel provvedimento disciplinare sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, pp. 274 ss.
- BARILE P. (1977), *La Corte di giustizia della Comunità europea e i calciatori professionisti*, in *Giur. It.*, 1977, I, c. 1409 ss.
- BASTIANON S. (1996), *Bosman, il calcio e il diritto comunitario*, in *Foro it.*, 1996, IV, col. 3 ss.
- BERTINI B. (1998), *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Contratto e impresa*, 1998, 750 ss.
- BIANCHI D'URSO F. (1992), *Attività sportiva e libera circolazione nella CEE*, in *Dir. lav.*, 1992, I, pp. 482 ss.
- BIANCHI D'URSO F., VIDIRI G. (1982), *La nuova disciplina del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1982, pp. 1 ss.
- BIANCHI D'URSO F.-VIDIRI G. (1990), *Sul rapporto tra Figc e calciatori delle squadre nazionali*, nota a Cass., 20 aprile 1990, in *Foro it.*, 1990, I, pp. 3169 ss.
- BIGIAVI W. (1951), *L'Associazione Calcio Torino ed il disastro di Superga*, in *Giur.it.* 1951, IV, pp. 81 ss.
- BIGIAVI W., *Il diritto sportivo*, Utet, 1997, II.
- BORRUSO R. (1963), *Lineamenti del contratto di lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1963 pp. 52 ss
- CARINGELLA F. (1994), *Brevi considerazioni in tema di forma del contratto di lavoro sportivo*, *Riv. dir. sport.*, 1994, pp. 686 ss.
- CASTELLANETA M. (2003), *Dai limiti dell'ingaggio alla retribuzione illegittima ogni disparità di trattamento*, in *Guida al Diritto*, 2003, pp. 117 ss.
- CECCHIELLA C. (1988), *L'arbitrato del lavoro sportivo*, in *Riv. dir. proc.*, 1988, pp. 982 ss.
- CECCHIELLA C. (1995), *Giurisdizione e arbitrato nella riforma del 1981 sullo sport*, in *Riv. dir. proc.*, 1995, pp. 841 ss.
- CIANCHI V. (1992), *Problema di qualificazione della prestazione atletica degli "azzurri"*, in *Dir. lav.*, 1992, II, pp. 14 ss.
- CIARROCCHI A. (2004), *L'evoluzione dei rapporti tra società sportive e atleti professionisti e il suo influsso sulla crisi economica del calcio*, in *Riv. giur. lav.*, 2004, pp. 55 ss.
- CLARICH M. (1996), *La sentenza Bosman: verso il tramonto degli ordinamenti giuridici sportivi?*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, pp. 393 ss.
- CLARICH M. (2000), *Riflessioni sui rapporti tra politici e amministrazione (A proposito del T.A.R. Lazio come giudice della dirigenza statale)* in *Dir. amm.*, 2000, pp. 361 ss.
- COCCIA M. (1996), *La sentenza Bosman: summum ius, summa iniuria?*, nota a Corte di Giustizia delle Comunità Europee, 15 dicembre 1995, causa c. 415/93, in *Riv. dir. sport.* 1996, pp. 541 ss.
- COLUCCI M. (2004), *Il rapporto di lavoro nel mondo dello sport*, in COLUCCI M. (2004) (a cura di), *Lo sport e il diritto*, Jovene, Napoli, pp. 17 ss.
- CONSOLO C. (2001), *Arbitri di parte non "neutrali"*, in *Riv. arb.*, 2001, pp. 9 ss.
- COSTA F. (1988), *Peculiarità del rapporto di giocatori professionisti*, in *Dir. lav.*, 1988, I, pp. 317 ss.
- CROCETTI BERNARDI E. (2003), *Rapporto di lavoro nel diritto sportivo*, in *Dig. disc. priv.*, 2003, pp. 755 ss.
- CROCETTI BERNARDI E. (2004), *La libera circolazione in Europa degli sportivi comunitari ed extracomunitari*, in COLUCCI M. (2004) (a cura di), *Lo sport e il diritto*, Jovene, Napoli, pp. 93 ss.

- CROCETTI BERNARDI E. (2004), *Giurisdizione ordinaria e lavoro sportivo*, in MORO P. (2004) (a cura di), *La giustizia sportiva*, Experta, Trento, pp. 113 ss.
- CUCCINIELLO B. (1996), *Considerazioni in tema di “contratto di lavoro sportivo professionistico” : prescrizioni di forma e di contenuto nell’ art. 4 l. 23 marzo 1981, n. 91*, in *Rass. dir. civ.*, 1996, pp. 457 ss.
- D’HARMANT FRANCOIS A. (1986), *Il rapporto di lavoro subordinato ed autonomo nelle società sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1986, pp. 1 ss.
- D’HARMANT FRANCOIS A. (1990), *Lavoro sportivo*, in *Enc. Giur. Treccani*, XVIII, Roma, 1990, pp. 1 ss.
- DALLA COSTA M. (1993), *La disciplina giuridica del lavoro sportivo*, Vicenza, 1993.
- DALMASSO C. M. (1982), *Il contratto di lavoro professionistico sportivo alla luce della l. 23 marzo 1981 n. 91*, in *Giur. mer.*, 1982, IV, pp. 231 ss.
- DE CRISTOFARO M. (1982), *Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti – Commento all’art. 4*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1982, pp. 573 ss.
- DE LUCA TAMAJO R. (1986), *Il tempo nel rapporto di lavoro*, in *Giorn. dir. lav. rel. ind.*, 1986, pp. 460 ss.
- DEMARET P. (1996), *Quelques observations sur la sinification del l’arret “Bosman*, in *Revue du Marché Unique Européen*, 1996, p. 11 ss.
- DE SANCTIS F. (2000), *Accordo collettivo tra professionisti e società sportive*, nota a Coll. Arb. Lega Nazionale Professionisti, 23 settembre 1999, in *Riv. dir. sport.* 2000, pp. 315 ss.
- DE SILVESTRI A. (1988), *Il diritto sportivo oggi*, in *Dir. lav.*, 1988 I, pp. 261 ss.
- DE SILVESTRI A. (2000), *Il contenzioso tra pari ordinati nella Federazione Italiana Giuoco Calcio*, in *Riv. dir. sport.*, 2000, pp. 503 ss.
- DE SILVESTRI A. (2004), *La giustizia sportiva*, in AA.VV. (2004), *Diritto dello sport*, Le Monnier, Firenze, pp. 99 ss.
- DE SILVESTRI A. (2004), *La c.d. autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale*, in MORO P.(2004) (a cura di), *La giustizia sportiva*, Experta, Trento, pp. 83 ss.
- DEL BENE F. (1994), *Formalismo giuridico e prescrizione di forma ad substantiam nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo*, nota a Tribunale di Treviso del 3 marzo 1994 in *Giur. mer.*, 1994, pp. 615 ss.
- DI FILIPPO M. (1996), *La libera circolazione dei calciatori professionisti alla luce della sentenza Bosman*, in *Riv. it. Dir. lav.*, 1996, pp. 232 ss.
- DURANTI D. (1983), *L’attività sportiva come prestazione di lavoro*, in *Riv. it. dir. lav.*, 1983, pp. 699 ss.
- FERRARI G. (1960), *Le associazioni sportive e il vincolo dei giocatori*, in *Dir. e giur.*, 1960, pp. 310 ss.
- FERRARO M. (1987), *La natura giuridica del vincolo sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1987, pp. 1 ss.
- FIORILLO L. (1999), *La riforma dell’organizzazione, dei rapporti di lavoro e del processo nelle amministrazioni pubbliche (d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni)* in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1999, pp. 1390 ss.
- FORLATI PICCHIO L. (1976), *Discriminazioni nel settore sportivo e comunità europee*, in *Riv. dir. int.*, 1976, pp. 745 ss.
- FRANCHINI C. (1996), *La libera circolazione dei calciatori professionisti: il caso Bosman. Il commento*, in *Giorn. Dir. amm.*, 1996, pp. 539 ss.
- FRASCAROLI R. (1990), *Sport*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 513 ss.
- FUMAGALLI L. (1999), *La risoluzione delle controversie sportive: metodi giurisdizionali, arbitrali ed alternativi di composizione*, in *Riv. dir. sport.*, 1999, pp. 250 ss.
- GHERA E. (1988), *La subordinazione fra tradizione e nuove proposte*, in *Giorn. dir. lav. rel ind.*, 1988, pp. 622 ss.
- GHERA E. (1997), *Diritto del lavoro*, Cacucci, Bari, 2002.

- GIOVANARDI A. (1997), *Trasferimento del giocatore di calcio tra società residenti in Paesi diversi dell'Unione europea e imposta sul valore aggiunto*, in *Fisco*, 45/97, pp. 13305-6.
- GRASSELLI S.,(1971) *L'attività dei calciatori professionisti nel quadro dell'ordinamento sportivo*, in *Foro it.*, IV, 1971, pp. 44 ss.
- GRASSELLI S. (1974), *Il "vincolo" sportivo dei calciatori professionisti*, in *Dir.lav.*1974, I, pp. 399 ss
- GRASSELLI S. (1982), *L'attività sportiva professionistica: disciplina giuridica delle prestazioni degli atleti e degli sportivi professionisti*, in *Dir. lav.*, 1982, p. 27 ss.
- GUIDOLIN R. (1998), *Da Bosman a Ronaldo: i trasferimenti in pendenza di contratto*, in *Riv. dir. sport.*, 1998., pp. 70 ss.
- IARIA D. (2001), *La Cassazione e gli interessi legittimi nel rapporto di lavoro pubblico*, in *Giorn. Dir. amm.*, 2001, pp. 807 ss.
- ICHINO P. (1984), *Il tempo della prestazione nel rapporto di lavoro*, vol. I, Milano, 1984.
- ICHINO P. (1992), *Il lavoro subordinato: definizione e inquadramento (art. 2094-2095)*, in *Il codice civile*, Commentario diretto da P. SCHLESINGER, Milano, 1992, pp. 13 ss.
- IZAR S. (1992), *Cessione del calciatore professionista e simulazione quoad pretium*, in *I contratti*, 2004, pp. 885 ss.
- LA CHINA S. (2004), *L'arbitrato*, Giuffrè, Milano, 2004.
- LANOTTE M., *Infortunio del calciatore, obblighi di sorveglianza sanitaria e profili di responsabilità civile*, in *Mass. Giur. lav.*, 2003, pp. 236 ss.
- LENER A. (1981), *Una legge per lo sport?*, in *Foro it.*, 1981, pp. 297 ss.
- LUBRANO E. (2004), *L'ordinamento giuridico del giuoco del calcio*, Istituto editoriale regione italiane srl, Roma, 2004 .
- LUBRANO E. (2004), *La giurisdizione amministrativa in materia sportiva dopo la legge 17 ottobre 2003, n. 280*, in MORO P. (a cura di), *La giustizia sportiva*, Experta, Trento, pp. 145 ss.
- LUISO F. P. (1991), *Ancora intorno agli arbitrati sportivi*, in *Riv. arbitrato*, 1991, pp. 270 ss.
- LUISO F. P. (2000), *Commento all'art.39 Amministrazioni Pubbliche, lavoro, processo*, Milano, 2000.
- MACRÌ C. (1981), *Problemi della nuova disciplina dello sport professionistico*, in *Riv.dir.civ.*, 1981, II, pp. 490 ss.
- MANZI G. (2003), *Un limite alla possibilità di adire la magistratura non sembra in linea che le regole costituzionali*, in *Guida al Diritto* n.34/2003, pp. 138 ss.
- MARANI-TORO (1983), *Gli ordinamenti sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1983, pp. 360 ss.
- MARTINELLI G. (1993), *Lavoro autonomo e subordinato nell'attività dilettantistica*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, pp. 13 ss.
- MARTONE A.,(1964) *Osservazioni in tema di lavoro sportivo*, in *Riv. dir. sport.*, 1964, pp. 117 ss.
- MAZZONI G. (1967), *Rapporti collettivi di lavoro*, Milano, 1967, pp. 84 ss.
- MAZZONI G. (1988), *Manuale di diritto del lavoro*, 6 ed., Giuffrè, Milano, 1988
- MAZZOTTA O. (1981), *Il lavoro sportivo*, in A. LENER, O. MAZZOTTA, G. VOLPE, PUTZOLU, M. GAGLIARDI ,1981, *Una legge per lo sport?*, in *Foro it.*, 1981, V, pp. 297 ss.
- MERCURI L. (1987) , *Sport*, in *Noviss. Dig. It.*, Torino, 1987, pp. 511 ss.
- MINERVINI A. (1984), *Il trasferimento dei giocatori di calcio*, in *Rass. Dir. civ.* , 1984, pp. 1073 ss.
- MIRABELLI G., RECCHIA G., ZUCCONI GALLI FONSECA E. (1978), *I giudici italiani e l'arbitrato commerciale internazionale*, in *Rass. dell'arbitrato*, 1978, pp. 39 ss.
- MODUGNO F. (1993), *Giustizia e sport: problemi generali*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, pp. 343 ss.
- MORO P. (2004), *Giustizia sportiva e diritti processuali*, in MORO P. (2004) (a cura di), *La giustizia sportiva*, Experta, Trento, pp. 1 ss.
- MURAGLIA S. (1966), *Il vincolo tra atleti e società* (atti del convegno promosso dal Panatlon Club di Milano), in *Riv. dir sport.* 1966, pp. 128 ss.

- MUSUMARRA L. (2004), *Il rapporto di lavoro sportivo*, in AA.VV. (2004), *Diritto dello sport*, Le Monnier, Firenze, pp. 159 ss.
- NACCARATO G. (1997), *Sulla carenza di giurisdizione del giudice statale in ordine alla organizzazione di competizioni sportive*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, pp. 548 ss.
- NAPOLITANO G. (2001), *La condizione giuridica degli stranieri extracomunitari nell'ordinamento sportivo: divieto di discriminazione e funzione di programmazione del CONI*, nota a Corte Federale della FIGC, 4 maggio 2001, in *Foro. it.*, 2001, III, pp. 530 ss.
- ORLANDI M. (1996), *Ostacoli alla libera circolazione dei calciatori e numero massimo di "stranieri comunitari" in una squadra: osservazioni in margine alla sentenza Bosman*, in *Giust. civ.*, 1996, I, pp. 619 ss.
- PASQUALIN C. (1985), *Lo "svincolo" degli atleti professionisti e la loro rappresentanza: verso la creazione di una categoria di mediatori ufficiali?*, in *Riv. dir. sport.*, 1985, pp. 183 ss.
- PELOSI G. (2004), *L'arbitrato tra società e sportivi professionisti nell'ambito della FIGC*, in COLUCCI M. (2004) (a cura di), *Lo sport e il diritto*, Jovene, Napoli pp. 235 ss.
- PERSIANI M. (1982), *Legge 23 marzo 1981 n. 91. Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1982, pp. 567 ss.
- PERSICHELLI C. (1996), *Le materie arbitrali all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1996, pp. 713 ss.
- PERTA A. (1998), *Il caso Ronaldo*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, pp. 224 ss.
- POCHINI-FREDIANI (1967), *Aspetti sostanziali e processuali del vincolo dei calciatori sportivi professionisti*, in *Riv. dir. sport.*, 1967, I, pp. 175 ss.
- PUNZI C. (1986), *Le clausole arbitrali nell'ordinamento sportivo*, in *Rass. Arbitr.*, 1986, pp. 165 ss.
- PUNZI C. (1987), *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in *Riv. dir. Sport*, 1987, pp. 237 ss.
- PUNZI C. (2000), *Disegno sistematico dell'arbitrato*, vol. I, Cedam, Padova, 2000.
- QUARANTA A. (1979), *Rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento giuridico statale*, in *Riv. dir. sport.*, 1979, pp. 29 ss.
- REALMONTE F. (1997), *L'atleta professionista e l'atleta dilettante*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, pp. 371 ss.
- ROTUNDI F. (1991), *La legge 23 marzo 1981 n. 91 ed il professionismo sportivo: genesi, effettività e prospettive future*, in *Riv. dir. sport.*, 1991, pp. 31 ss.
- RUOTOLO M. (1998), *Giustizia sportiva e costituzione*, in *Riv. dir. sport.*, 1998, 403 ss.
- SANDULLI P. (1988), *Autonomia collettiva e diritto sportivo*, in *Dir. lav.*, 1988, pp. 287 ss.
- SANINO M. (1993), *L'arbitrato sportivo in Italia*, in *Riv. dir. sport.*, 1993, pp. 352 ss.
- SCARFONE S. (2005), *L'inappellabilità dei lodi arbitrali*, in *Riv. dir. econ. sport.*, 2005, pp. 55 ss.
- SCOGNAMIGLIO R. (2000), *Diritto del lavoro*, Napoli, 2000.
- SILVESTRO M. (1996), *Le sport dans l'Union européenne et l'arret Bosman*, in *Revue du marché commun et de l'Union européenne*, 1996, pp. 489 ss.
- SIMI V. (1962), *La funzione della legge nella disciplina collettiva dei rapporti di lavoro*, Milano, 1962.
- SPADAFORA M. T. (2004), *Diritto del lavoro sportivo*, Giappichelli, Torino, 2004.
- TELCHINI I. (1975), *La sentenza 12 dicembre 1974 nella causa n. 36-74 e le attività sportive nel diritto comunitario*, in *Riv. dir. eur.*, 1975, pp. 132 ss.
- TELCHINI I. (1996), *Il caso Bosman: diritto comunitario e attività calcistica*, in *Diritto com. scambi intern.*, 1996, pp. 323 ss.
- TOSETTO-MANESCALCHI (1951), *Profili giuridici del fenomeno sportivo con speciale riguardo alla natura giuridica del rapporto tra associazioni di calcio e calciatori*, in *Foro pad.*, 1951, III, pp. 49 ss.
- VAN MIERT K. (1996), *L'arret "Bosman": la suppression des frontières sportives dans le Marché inique européen*, in *Revue du Marché Unique Européen*, 1996, pp. 1 ss.

- VIDIRI G. (1991), *Il caso Maradona tra giustizia sportiva e giustizia statale*, in *Foro. it.*, 1991, pp. 338 ss.
- VIDIRI G. (1993), *La disciplina del lavoro sportivo autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, II, pp. 210 ss.
- VIDIRI G. (1993), *Sulla forma scritta del contratto di lavoro sportivo*, in *Giust. civ.*, 1993, I, pp. 2839 ss.
- VIDIRI G. (1997), *Profili societari ed ordinamentali delle recenti modifiche alla legge 23 marzo 1981 n. 91*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, pp. 1 ss.
- VIDIRI G. (2000), *Arbitrato irrituale, federazioni sportive nazionali e d. lgs. 23 luglio 1999 n. 142*, in *Riv. dir. sport.*, 2000, pp. 668 ss.
- VIDIRI G. (2001), *Il contratto di lavoro sportivo*, in *Mass. Giur. lav.*, 2001, p. 981 ss.
- VIDIRI G. (2002), *Il lavoro sportivo*, in *Riv. it. dir. lav.* 2002, pp. 39 ss.
- VIGORITA A. (1970), *Validità della giustizia sportiva*, in *Riv. dir. sport.*, 1970, pp. 3 ss.
- VIGORITI V. (2004), *L'arbitrato del lavoro nel calcio*, Giuffrè, Milano, 2004.
- ZOLI C. (1985), *Sul rapporto di lavoro sportivo professionistico*, in *Giust. civ.*, 1985, I, pp. 2088 ss.